IL MONTANARO d'Italia

RIVISTA DELL'UNIONE NAZIONALE COMUNI ED ENTI MONTANI

In questo numero:

Leggi regionali per la montagna approvate in diciannove regioni

Le leggi della Calabria, Sicilia, e Friuli-V.G.

Razionamento della benzina o blocco della circolazione?

Il fondo regionale per la montagna

La natura giuridica delle Comunità montane

Sviluppo allevamento bovino

Ampio notiziario

ANNO XX 1
GENNAIO 1974

U.N.C.E.M

EDITORE IL MONTANARO s.r.l.
ROMA - V.LE CASTRO PRETORIO, 116
SPED. ABB. POST. III/70

IL MONTANARO d'Italia Rivista dell'UNCEM - Ed. «Il Montanaro s.r.l.»

Direttore responsabile
GIUSEPPE PIAZZONI

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Comitato di redazione:
Sen. dr. Remo Segnana, Presidente dell'UNCEM, comm. Giuseppe Jelmini, on. Giorgio Bettiol, prof. Pietro Aloisi, avv. Ferdinando Facchiano, dr. Karl Oberhauser, geom. Oreste Giuglar, Capi Gruppo Consiglio Nazionale, comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale.

Comitato Scientifico:
Beniamino Andreatta, Rettore Università della Calabria - Achille Ardigò, Preside Scienze Politiche, Bologna - Guido Astuti, Ordinario Storia Diritto Italiano, Roma - Umberto Bagnaresi, Incaricato di Selvicoltura e Colture Legnose industriali, Università Bologna - Corrado Barberis, Presidente Istituto Nazionale Sociologia Rurale, Roma - Giuseppe Barbero, Preside Scienze Economiche e Bancarie, Siena - Feliciano Benvenuti, Ordinario Diritto Amministrativo Università Cattolica di Milano - Cesare Cantelmo, Libero docente di legislazione forestale - Emilio Cappelli, avvocato in Roma - Sabino Cassese, Preside Economia e Commercio, Università di Urbino - Camillo Castellani, Presidente V Sezione Consiglio Superiore Agricoltura, Roma - Guido Cervati, avvocato in Roma - Francesco Cossiga, Ordinario Diritto Costituzionale, Sassari - Michele De Benedictis, Ordinario Economia e Politica Agraria, Portici - Gian Giacomo dell'Angelo, Direttore generale SVIMEZ, Roma - Leopoldo Elia, Ordinario Diritto Costituzionale, Roma - Umberto Facca, Ordinario Economia e Commercio, Torino - Attilio Parlagreco, Libero Docente Diritto Agrario, Roma - Giuseppe Faraone, Capo Ufficio Legislativo Ministero Agricoltura, Roma - Bruno Fassi, Istituto Nazionale Piante del Legno, Torino - Franco Feroldi, Preside Facoltà Economia e Commercio, Parma - Ottone Ferro, Direttore Istituto Estimo Rurale e Contabilità, Università di Padova - Giovanni Galizzi, Ordinario di Economia Agraria, Piacenza - Giovanni Gallani, Ordinario Diritto Agrario, Firenze - Valerio Giacomini, Direttore Istituto Botanico, Università di Roma - Guglielmo Giordano, Direttore Istituto del Legno, Firenze - Gabriele Goidanich, Preside Facoltà Agraria, Università di Verona - Gianni Gozio, Segretario generale ISPES, Roma - Francesco Lechi, Istituto Estimo Rurale e Contabilità, Università di Padova - Francesco Liguori, Presidente Consiglio Superiore Agricoltura, Roma - Roberto Lucifredi, Rettore Università Internazionale Studi Sociali « Pro Deo », Roma - Gilberto Marselli, Ordinario Sociologia generale, Portici - Giuseppe Medici, Ordinario Politica Economica, Facoltà Scienze Politiche, Roma - Osvaldo Passerini Glazel, Direttore Istituto Economia e Politica Agraria, Padova - Generoso Patrone, Presidente Accademia Italiana Scienze Forestali, Firenze - Mario Pavan, Direttore Istituto Entomologia Agraria, Pavia - Umberto Pototschnig, Ordinario Diritto Amministrativo, Pavia - Emilio Romagnoli, Ordinario Diritto Agrario Comparato, Firenze - Manlio Rossi Doria, Ordinario Economia Agraria, Portici - Orfeo Turno Rotini, Direttore Istituto Chimica Agraria, Pisa - Decio Scardaccione, Libero docente Economia e Politica Agraria, Univ. Roma - Ugo Sorbi, Direttore Istituto Ricerche Economico-Agrarie e Forestali, Parma - Lucio Susmel, Preside Facoltà Agraria, Università Padova - Ruggero Tomaselli, Direttore Istituto Botanica, Università Pavia - Cesare Trebeschi, avvocato in Brescia - Carlo Vanzetti, Direttore Istituto Economia e Politica Agraria, Università Verona - Carlo Zaccaro, Libero docente Diritto Agrario, Firenze - Emilio Zanini, Direttore Istituto Agronomia Generale e Coltivazioni Erbacee, Piacenza.

Autorizzazione Tribunale di Varese n. 190 del 17-3-1967

Redazione, Amministrazione e Pubblicità: Viale del Castro Pretorio, 116, 00185 ROMA - Telefoni 464.683 - 465.122

Abbonamento annuo L. 5.000 - Un numero L. 500 - Numero doppio L. 1.000

C.c. postale N. 1/58086 - intestato S.r.l. Il Montanaro - Roma

Spedizione in abbonamento postale - gruppo 3°/70 - pubblicazione mensile

Tipografia « La Varesina Grafica » - Azzate (Varese) - Tel. 459277

SOMMARIO

		pag.
	Ai lettori - An unsere leser - A nos lecteurs	3
ATTUALITÀ	Leggi per la Montagna approvate in diciannove regioni	7
	La legge regionale della Calabria	10
	Delimitate le zone montane in Sicilia	30
	... e nel Friuli-Venezia Giulia	32
	Razionamento della benzina o blocco della circolazione?	34
	GIUSEPPE PIAZZONI: Il fondo regionale per la montagna	39
	La legge della Lombardia	44
	UGO GAVAZZENI: Natura giuridica delle Comunità montane	50
	Le leggi della Valle d'Aosta per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la promozione di iniziative per la sistemazione dei villaggi rurali anche a fini turistici	58
NOTIZIARIO	La difficile situazione finanziaria dei Comuni esaminata dal Consiglio Nazionale ANCI	77
	Provvedimenti per lo sviluppo dell'allevamento bovino	78
	Nuova disciplina dell'imposta locale sui redditi e agevolazioni tributarie per i territori montani	87
	Commissione d'indagine del Consiglio Regionale per le condizioni della montagna umbra	89
	Le Comunità montane delegate in Umbria ad attuare vasti programmi per la difesa del suolo. Cinque miliardi stanziati per il 1973-75	90
	Nuova legge in Lombardia per la tutela delle aree destinate a parchi e riserve naturali	93

		pag.
VITA DELL'UNCEM	Oberto, Presidente della Giunta regionale piemontese	99
	Oberhauser, Vice Presidente del Consiglio Regionale Trentino-Alto Adige	99
	Attività delle Delegazioni regionali: Piemonte, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Liguria, Puglia, Sicilia, Molise, Basilicata, Abruzzo	100
COMUNITÀ MONTANE	Costituite nuove Comunità montane	111
	Riunita la conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità montane dell'Umbria	113
	Cuneo: Riuniti nove Presidenti di Comunità montane	114
	Asiago: Incontro con il Presidente on. Rumor	115
	Forlì: Accordo politico per la gestione delle Comunità montane	116
CONVEGNI E RIUNIONI	Roma: Poteri delle Regioni e vertice di Copenhagen al Consiglio Nazionale AICCE	119
	Roma: Assemblea Unioncamere	122
	Bari: Consiglio nazionale ANCI	125
PROBLEMI EUROPEI	Riunione Comitato Direttivo Conferenza Europea per i problemi economici e sociali delle regioni montane	133
	Sommario annata 1973	137

Chiuso in tipografia il 29 gennaio 1974

AI LETTORI

Questo numero apre il 20° anno di vita della Rivista.

Il Montanaro d'Italia continuerà a svolgere la propria funzione di organo dell'UNCEM per l'approfondimento e la divulgazione della vasta tematica che interessa la montagna.

L'avvenuta approvazione di quasi tutte le leggi regionali che hanno completato la normativa della legge nazionale 1102 per dare alla montagna un nuovo assetto istituzionale con la costituzione delle Comunità montane è stata da noi costantemente seguita: ne abbiamo riportato e illustrato i testi legislativi.

Circa 150 Comunità sono state costituite e altre 180 si dovranno costituire per raggruppare tutti i 4.008 Comuni montani. La Rivista, attraverso l'apposita rubrica « Comunità montane », seguirà la costituzione delle Comunità montane, illustrandone le iniziative più originali che saranno realizzate per dare completa applicazione al dettato legislativo.

Non mancherà nella rubrica « Attualità » la costante e tempestiva segnalazione dei problemi della montagna e degli Enti locali in essa operanti.

In sostituzione della rubrica « Dalla Gazzetta Ufficiale », che in passato riportava l'elenco delle leggi più interessanti, il « Notiziario » recherà oltre che informazioni di carattere nazionale, l'illustrazione delle leggi regionali interessanti l'economia montana, in modo da offrire una costante e aggiornata panoramica di quanto le Regioni vanno realizzando nelle materie ora di loro competenza.

Continueranno le rubriche « Vita dell'UNCEM », « Convegni e riunioni » e « Problemi Europei », quest'ultima arricchita di notizie sull'attività svolta in altri Paesi a favore dello sviluppo economico e sociale della montagna.

* * *

Questo numero si apre con una panoramica delle leggi per la montagna finora approvate e riporta le leggi della Calabria e della Sicilia e il decreto del Friuli-V.G. per la delimitazione delle zone montane.

Pubblichiamo una nota sul razionamento della benzina e un'altra sui provvedimenti per lo sviluppo dell'allevamento bovino, problemi di viva attualità per le zone montane.

Sul fondo regionale per la montagna, la cui istituzione è stata deliberata in Lombardia, scrive il Direttore responsabile.

Nel dibattito aperto all'Assemblea nazionale di Riva del Garda sulla natura giuridica delle Comunità montane interviene Ugo Gavazzeni.

Presentiamo tre leggi della Val d'Aosta per la conservazione del paesaggio agricolo montano e la ristrutturazione dei villaggi rurali.

Illustriamo la legge delega dell'Umbria che affida alle Comunità montane l'attuazione dei programmi per la difesa del suolo.

La rubrica « Comunità montane » offre alcune interessanti notizie sull'attività delle Comunità.

Seguono le rubriche « Vita dell'UNCEM », « Convegni e riunioni » e « Problemi europei ».

Il sommario dell'annata 1973 conclude questo numero.

Rinnovando ai lettori l'augurio di Buon Anno, li invitiamo a rinnovare o a sottoscrivere l'abbonamento alla Rivista.

IL DIRETTORE RESPONSABILE

AN UNSERE LESER

Mit der vorliegenden Nummer beginnt der 20. Jahrgang unserer Zeitschrift.

« Il Montanaro d'Italia » wird seine Arbeit als Organ der UNCEM zur Vertiefung und Verbreitung des umfassenden Problemkreises, der die Berggebiete betrifft, auch in Zukunft fortsetzen.

Ueber die inzwischen erfolgte Verabschiedung fast aller Regionalgesetze, die die Bestimmungen des Nationalgesetzes Nr. 1102 ergänzen, um den Berggebieten mit der Konstituierung der Berggemeindeverbände eine neue institutionelle Ordnung zu geben, haben wir laufend berichtet und haben alle Gesetzestexte veröffentlicht und erläutert.

Etwa 150 Berggemeindeverbände sind bisher gegründet worden, und um alle 4.008 italienischen Berggemeinden zu erfassen, müssen noch weitere 180 konstituiert werden.

In einer besondere Rubrik « Berggemeindeverbände » wird unsere Zeitschrift die Bildung der Berggemeindeverbände verfolgen und über die interessantesten Initiativen berichten, die sie ergreifen, um die Bestimmungen des Gesetzes voll zu erfüllen.

Unter der Rubrik « Aktuelles » informieren wir ständig über aktuelle Fragen, die die Berggebiete und die dort tätigen Gebietskörperschaften betreffen.

An Stelle der Rubrik « Aus dem Gesetzesblatt », in der wir bisher eine Aufstellung der wichtigsten Gesetze vorlegten, wird die Rubrik « Kurzberichte » ausser Informationen von nationalem Interesse die Regionalgesetze über die Bergwirtschaft erläutern, um einen stets aktuellen Ueberblick darüber zu geben, was die Regionen auf den Gebieten, die jetzt ihrer Zuständigkeit unterliegen, verwirklichen.

Die Rubriken « Aktivität der UNCEM », « Tagungen und Versammlungen » sowie « Europäische Probleme » werden fortgesetzt, wobei letztere um Informationen über die in anderen Ländern ergriffenen Initiativen zur Förderung der sozio-ökonomischen Entwicklung der Berggebiete erweitert wird.

* * *

Die vorliegende Nummer unserer Zeitschrift beginnt mit einem Ueberblick über die bis jetzt verabschiedeten Gesetze über die Berggebiete. Es folgt der Text der in Kalabrien und Sizilien verabschiedeten Gesetze und des Erlasses der Region Friaul-Julisch Venetien zur Abgrenzung der Bergzonen.

In zwei kurzen Berichten befassen wir uns mit der Benzin-Rationierung und mit den Massnahmen zur Förderung der Rinderzucht, zwei für die Berggebiete hochaktuellen Problemen.

Ueber den Regionalfonds zugunsten der Berggebiete, dessen Einrichtung in der Region Lombardei beschlossen worden ist, schreibt der verantwortliche Chefredakteur.

Einen Beitrag zu der auf der Nationalversammlung in Riva del Garda eröffneten Diskussion über die Rechtsform der Berggemeindeverbände liefert Ugo Gavazzeni.

Wir legen drei Gesetze der Region Aosta-Tal zur Erhaltung der bäuerlichen Berglandschaft und Umstrukturierung der Dörfer vor.

Anschliessend erläutern wir das Gesetz, mit dem die Region Umbrien die Verwirklichung der Massnahmen zum Bodenschutz an die Berggemeindeverbände delegiert.

Die Rubrik « Berggemeindeverbände » bringt einige interessante Informationen über die Tätigkeit der Berggemeindeverbände.

Es folgen die Rubriken « Aktivität der UNCEM », « Tagungen und Versammlungen » sowie « Europäische Probleme ».

Mit dem Inhaltsverzeichnis der Hefte des Jahrgangs 1973 schliesst die vorliegende Nummer ab.

Wir wünschen unseren Lesern erneut ein erfolgreiches neues Jahr und erinnern sie nochmals daran, das Abonnement auf die Zeitschrift zu erneuern.

DER VERANTWORTLICHE CHEFREDAKTEUR

A NOS LECTEURS

La XXième année de notre revue commence par ce numéro.

« Il Montanaro d'Italia » continuera à remplir sa fonction d'organe de l'UNCEM pour l'approfondissement et la divulgation de vastes thèmes qui intéressent la montagne.

Nous avons suivi constamment l'approbation de presque toutes les lois régionales qui ont complété la normative de la loi nationale N. 1102 qui donne à la montagne un nouveau régime institutionnel par la constitution des Communautés de montagne; nous avons aussi publié et éclairci tous let textes législatifs.

Environ 150 Communautés de montagne ont été constituées et d'autres 180 devront être constituées pour touchet toutes les 4.008 Communes de montagne.

La revue, par la rubrique spéciale « Communautés de montagne », suivra la constitution des Communautés de montagne, en illustrant les initiatives les plus originales qu'elles réaliseront pour donner une application complète aux dispositions législatives.

Dans la rubrique « actualité » nous informerons nos lecteurs sur tous les problèmes les plus actuels de la montagne et des Pouvoirs locaux qui y interviennent.

A la place de la rubrique « du Journal Officiel » qui rapportait la liste des lois les plus intéressantes, celle-là des « nouvelles » contiendra en plus des renseignements de caractère national et l'illustration des lois régionales qui intéressent l'économie de montagne pour offrir une vue d'ensemble constante et mise à jour de ce que les Régions sont en train de réaliser dans les matières maintenant de leur compétence.

Il y aura toujours les rubriques « la vie de l'UNCEM », « congrès et réunions » et « problèmes européens »; celle dernière sera enrichie d'informations sur les mesures prises dans d'autres Pays en faveur du développement économique et social de la montagne.

* * *

Une vue d'ensemble des lois déjà approuvées pour la montagne ouvre ce numéro qui rapporte les lois approuvées en Calabre et en Sicile et le décret du Frioul-Vénétie Julienne pour la délimitation des zones de montagne.

Il y a puis une note sur le rationnement de l'essence et une

autre sur les mesures pour le développement de l'élevage bovin, qui sont des problèmes de vive actualité pour les zones de montagne.

Sur le fonds régional pour la montagne, dont l'institution a été délibérée en Lombardie, écrit le directeur responsable.

Ugo Gavazzeni intervient dans le débat ouvert à l'Assemblée nationale de Riva del Garda sur la nature juridique des Communautés de montagne.

Nous présentons trois lois de la Vallée d'Aoste pour la conservation du paysage agricole de montagne et pour la restructuration des villages ruraux.

On illustre la loi délégante de l'Ombrie qui confie aux Communautés de montagne la réalisation des programmes pour la protection du sol.

La rubrique « Communautés de montagne » informe sur quelques initiatives intéressantes des Communautés.

Suivent les rubriques « La vie de l'UNCEM », « Congrès et réunions » et « Problèmes européens ».

Ce numéro est complété par le sommaire de l'année 1973.

En renouvelant à nos lecteurs les voeux de bonne année, nous les invitons à renouveler ou à souscrire l'abonnement à notre revue.

LE DIRECTEUR RESPONSABLE

LEGGI PER LA MONTAGNA APPROVATE IN DICIANNOVE REGIONI

A due anni dall'entrata in vigore della legge statale 3 dicembre 1971 n. 1102, possiamo constatare che in 19 Regioni su 20 sono state approvate le leggi di attuazione.

In dicembre, infatti, si sono avute le approvazioni della legge in Sicilia per la delimitazione delle zone montane — in applicazione della precedente legge 17 luglio 1972 n. 34 che aveva stabilito le norme per la costituzione delle Comunità montane — e della legge in Calabria. Il 30 gennaio, il Consiglio regionale dell'Abruzzo ha riapprovato la legge che era stata rinviata con osservazioni dal Governo.

In gennaio il Presidente della Giunta regionale del Friuli-V.G. ha emanato il decreto per la delimitazione delle zone, a completamento della legge regionale che ha dettato norme per la costituzione delle Comunità montane.

Le zone delimitate con le leggi regionali finora approvate in diciannove Regioni, nelle quali si costituiranno altrettante Comunità montane, sono 322 che interessano 3686 Comuni con una popolazione di 8.066.289 abitanti.

La legge regionale deve essere ancora approvata in Sardegna oltre che nella provincia autonoma di Bolzano. Auguriamoci che entro breve termine anche queste leggi siano approvate per rendere completa l'attuazione della legge della montagna sull'intero territorio nazionale.

Il CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, ha ripartito il fondo 1972 della legge 1102 (26 miliar-

di) il 1° marzo 1973 ed ha ora all'esame il riparto del fondo di 60 miliardi per il 73/74. Questi fondi sono accantonati nei bilanci regionali e potranno essere utilizzati solo quando le Comunità montane, attualmente in corso di costituzione, avranno approvato il programma di interventi che — in attesa della redazione del piano pluriennale di sviluppo economico e sociale — potrà dar luogo ai primi finanziamenti da parte della Regione in base all'art. 19 della legge 1102.

La Regione lombarda, nella quale sono costituite le 27 Comunità montane previste dalla legge (12 delle quali hanno già inviato alla Regione lo statuto approvato per la ratifica) ha indirizzato in questi giorni una comunicazione alle Comunità montane invitandole a presentare entro il 31 marzo il programma di interventi per ottenere il finanziamento. In questa Regione le 18 preesistenti Comunità montane o Consigli di Valle avevano redatto lo studio preliminare al piano di sviluppo e pertanto le nuove Comunità sono avvantaggiate, disponendo immediatamente di una buona documentazione di base, sulla quale elaborare il programma di questi interventi.

Iniziative analoghe saranno certamente assunte da altre Regioni allo scopo di avviare concretamente l'attività delle Comunità montane.

Per quanto riguarda gli statuti, i primi 5 statuti approvati dalle Regioni sono riferiti ad altrettante Comunità montane della Toscana. Il Consiglio regionale dell'Umbria ha all'ordine del giorno l'esame degli statuti e analogamente, come si è detto, sono all'ordine del giorno del Consiglio regionale lombardo.

Le Regioni, oltre ad approvare le norme di attuazione della legge 1102, hanno dato vita negli scorsi mesi ad alcune interessanti leggi per lo sviluppo economico e sociale della montagna.

Alcune di queste leggi in materia di agricoltura, rimboschimenti e turismo le abbiamo illustrate nel corso dell'annata 1973. In questo numero presentiamo le leggi approvate in Lombardia per la costituzione del fondo regionale della montagna, in Umbria per affidare alle Comunità montane la gestione delle opere di difesa del suolo e di rimboschimento, in Valle d'Aosta per una serie di iniziative per il settore agricolo e per la difesa del patrimonio naturale, nonché per la sistemazione di vecchi centri rurali.

Altre leggi sono in discussione presso i Consigli regionali come le leggi per la riforma delle norme in materia di bonifica montana e per l'istituzione dell'azienda regionale delle foreste (in Emilia) e leggi in materia di urbanistica e per deleghe alle Comunità montane di competenze amministrative.

Questa panoramica della attività regionale a favore dell'economia montana può essere completata con due notizie di carattere nazionale: il Ministro del Bilancio, on. Giolitti, rispondendo ad una richiesta del Presidente dell'UNCEM, sen. Segnana, in merito alla applicazione dell'art. 16 *della legge* 1102 *e in genere ai finanziamenti da assegnare a favore dei territori montani tramite le Regioni, ha dato assicurazione che in sede di studio per la revisione dei criteri con i quali è costituito il fondo per i piani regionali di sviluppo, si terrà conto dell'esigenza di inserire un parametro riferito ai territori montani. Il Ministro per l'Agricoltura, on. Ferrari Aggradi, da parte sua, confermando quanto ha dichiarato nel corso dell'Assemblea nazionale dell'UNCEM a Riva del Garda lo scorso dicembre, ha informato il Presidente dell'UNCEM di avere posto allo studio il rinnovo del finanziamento della legge* 1102 *a far tempo dal prossimo bilancio* 1975.

Queste confortanti notizie consentono di ben sperare che l'anno appena avviato sia un anno fruttuoso di risultati positivi per la piena attuazione della legge della montagna e per dare avvio alla realizzazione dei programmi di intervento da parte delle Comunità montane.

LA LEGGE REGIONALE DELLA CALABRIA

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato nella seduta del 20 dicembre la legge per la costituzione delle Comunità montane.

L'approvazione della legge ha concluso un lungo dibattito svoltosi soprattutto in commissione, al quale avevano preso parte tutte le rappresentanze politiche presenti nel Consiglio regionale.

La ripartizione zonale stabilisce la suddivisione del territorio in 25 zone di cui 7 in provincia di Catanzaro, 11 in provincia di Cosenza e 7 in provincia di Reggio Calabria. La dimensione delle zone varia da 6 a 18 Comuni, mentre l'estensione territoriale va da Ha. 22.803 a 77.459 ettari.

La legge detta precise norme per il funzionamento delle Comunità montane e primariamente per la redazione degli statuti.

Il contenuto dello statuto è indicato in 19 punti nell'art. 5 e lo stesso articolo richiama il rispetto dei principi contenuti nello statuto della Regione oltre che nella legge 1102 e nella legge regionale.

Le modalità per l'approvazione dello statuto sono identiche a quelle contenute nella maggior parte delle leggi regionali: approvazione a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio della Comunità e successiva approvazione dal Consiglio regionale.

Gli organi della Comunità sono il Consiglio, la Giunta e il Presidente.

La composizione del Consiglio è identica per tutti i Comuni,

che saranno rappresentati dal Sindaco e da due Consiglieri, di cui uno della maggioranza e uno della minoranza. Anche per le attribuzioni del Consiglio la legge contiene norme molto dettagliate.

La Giunta esecutiva, come è stabilito con le leggi delle Regioni Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna, sarà composta da un numero di rappresentanti da determinarsi statutariamente « un terzo dei quali in rappresentanza della minoranza consigliare ». La minoranza avrà anche diritto ad uno dei due vicepresidenti.

Contrariamente a quanto è stabilito nelle altre leggi regionali, la legge della Calabria stabilisce che l'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti debba avvenire nell'ambito dei membri della Giunta e non invece prima degli stessi. Si eleggerà prima la Giunta e poi si assegneranno le cariche di Presidente e di Vicepresidenti.

L'indicazione nell'art. 9 della legge che spetta alla Giunta deliberare intorno ai progetti di lavori alle forniture, agli appalti e ai contratti, collegata con l'indicazione delle competenze del Consiglio stabilite dall'art. 8 di deliberare i piani pluriennali e i programmi-stralcio, va interpretata nel senso di affidare alla Giunta la delibera dei singoli progetti la cui indicazione sarà contenuta nel piano-stralcio approvato dal Consiglio.

Le norme relative al personale stabiliscono che possa essere comandato presso le Comunità montane oltre al personale previsto dalla legge 1102 (dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni), anche personale dall'Ente regionale di sviluppo e dai Consorzi di bonifica montana.

È inoltre stabilito che il personale delle Comunità montane e Consigli di Valle e delle Aziende speciali consorziali, costituite nella Regione, che saranno sciolti a norma dell'art. 26, viene assorbito dalle nuove Comunità montane.

Per i controlli la legge fa esplicito riferimento alle norme che regolano i controlli sugli atti dei Comuni, mentre per quanto attiene la vigilanza e la tutela sulle Comunità richiama l'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 come è avvenuto in altre leggi regionali.

Per quanto attiene i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio, la legge stabilisce che lo statuto deve regolare tali rapporti attraverso la costituzione di comitati tecnici consultivi nei quali saranno rappresentati i suddetti enti e richiama l'art. 5 della legge 1102 per il coordinamento e l'adeguamento al piano di sviluppo zonale della Comunità dei programmi e dei piani elaborati dagli enti operanti nel territorio della stessa.

In materia di partecipazione la legge demanda allo statuto di stabilire « le forme della partecipazione popolare ed in particolare delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e delle associazioni portatrici di istanze sociali, culturali ed economiche operanti nel territorio » alle attività della Comunità.

Alcuni articoli della legge sono dedicati alla redazione e approvazione dei piani di sviluppo, con una indicazione analitica circa il contenuto del suddetto piano, attuando così il dettato dell'art. 5 della legge 1102. In particolare si richiede che il piano contenga una planimetria in scala 1/10.000 sia delle localizzazioni degli interventi programmati, sia di bacini e corsi d'acqua, boschi e insediamenti agricoli e di servizi di vario genere (acquedotti, elettrodotti, linee di comunicazione), nonché della rete ospedaliera e scolastica e degli insediamenti abitativi e produttivi, oltre a tavole riassuntive dell'attività economica della zona e della situazione scolastica.

La legge stabilisce che il piano urbanistico formulato a norma dell'art. 7 della 1102 debba essere eventualmente contenuto nel piano di sviluppo, dando — a mio parere — la giusta funzione di strumento del piano di sviluppo al piano urbanistico stesso.

Il piano sarà predisposto dalla Giunta della Comunità sulla base delle indicazioni regionali e delle ulteriori direttive del Consiglio e sentiti gli enti operanti nel territorio.

Dopo l'adozione da parte del Consiglio della Comunità, il piano viene affisso nei Comuni e ne viene data larga diffusione allo scopo di raccogliere osservazioni, proposte ed eventualmente ricorsi. Successivamente il Consiglio riadotta il piano e lo trasmette alla Regione, la quale lo approva nel termine previsto dalla legge 1102 (60 giorni).

Misure di salvaguardia dalla data di adozione del piano di sviluppo e del piano urbanistico da parte del Consiglio della Comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti, in conformità allo stesso piano comunitario — e comunque per non oltre 2 anni dall'adozione del piano medesimo — sono stabilite con mandato al sindaco di sospendere ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano. Analogamente, e per lo stesso periodo, può disporre il Presidente della Giunta regionale per quanto riguarda lavori edilizi e di trasformazione fondiaria che possono compromettere l'attuazione del piano.

Per il programma stralcio annuale sono stabilite diverse modalità rispetto al piano pluriennale che assicurano il collegamento

permanente con gli enti operanti nel territorio e con le associazioni ed organizzazioni sindacali. Il programma-stralcio deve essere approvato entro 30 giorni dal ricevimento con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa. Il finanziamento è disposto contestualmente all'approvazione del programma-stralcio con i parametri indicati dall'art. 24.

Il primo piano di sviluppo quinquennale, che dovrà essere approvato entro un anno dalla costituzione della Comunità, potrà contenere il primo programma stralcio. Trattasi di una norma più limitativa rispetto all'art. 19 della legge 1102 che, come è noto, stabilisce che « in attesa dell'elaborazione del programma pluriennale, possa essere adottato un programma di opere e di interventi ».

Per l'attuazione dei piani, la legge regionale richiama le norme contenute nella legge statale 1102, sia per avvalersi degli uffici degli altri enti, sia per le deleghe da conferire per la realizzazione delle singole opere.

Le norme transitorie indicano le 6 Comunità montane e le 3 Aziende speciali che saranno sciolte ed assorbite dalle Comunità montane dalla data di costituzione delle medesime.

Per le necessità finanziarie di primo impianto la legge regionale contiene lo stanziamento di 500 milioni per l'erogazione di 20 milioni a ciascuna Comunità montana.

L'insediamento dei Consigli delle Comunità montane avverrà come è previsto da altre leggi regionali su convocazione del Presidente della Giunta regionale. È stabilita l'elezione del Presidente provvisorio unitamente a due Vicepresidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Ricordo che analoga norma per l'elezione del Presidente e dei due Vicepresidenti provvisori è contenuta in altre leggi regionali e precisamente nella legge delle Marche e nella legge della Lombardia, la quale ultima prevede per le Comunità con oltre dieci Comuni la presidenza dell'Assemblea (Presidente e due Vice-presidenti) diversa dalla presidenza del consiglio direttivo.

Pubblichiamo il testo della legge, che si trova all'esame del Governo.

(g.p.)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I
COSTITUZIONE, MODIFICAZIONE ED ESTINZIONE DELLA COMUNITÀ MONTANA

Art. 1
(Ripartizione dei territori montani in zone omogenee)

I territori montani della Regione, determinati in applicazione degli artt. 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e dell'art. unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, sono ripartiti, d'intesa con i comuni interessati, sulla base dei criteri di unità territoriale economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee:

PROVINCIA DI CATANZARO

1. - Zona dell'Alto Crotonese e del Marchesato - (Comuni 13).

Comuni di: Belvedere di Spinello (parte), Caccuri, Carfizzi, Casabona (parte), Castel Silano, Cerenzia, Melissa, Pallagorio (parte), San Nicola dell'Alto (parte), Savelli, Strongoli (parte), Umbriatico, Verzino.

2. - Zona della Piccola Sila e della fascia Presilana - (Comuni 18)

Comuni di: Andali (parte), Albi, Belcastro (parte), Cerva, Cotronei, Cropani (parte), Fossato Serralta, Magisano, Mesoraca, Pentone, Petronà, Petilia Policastro, Sellia (parte), Sersale, Sorbo San Basile, Soveria Simeri, Taverna, Zagarise.

3. - Zona dei Monti Tiriolo, Reventino, Mancuso - (Comuni 18)

Comuni di: Carlopoli, Cicala, Conflenti, Decollatura, Falerna, Gimigliano, Gizzeria (parte), Lamezia Terme (parte), Martirano, Martirano Lombardo, Miglierina, Motta Santa Lucia, Nocera Tirinese (parte), Platania, San Pietro Apostolo, Serrastretta, Soveria Mannelli, Tiriolo (parte).

4. - Zona Fossa del Lupo - (Comuni 15)

Comuni di: Amaroni (parte), Cenadi, Centrache (parte), Cortale (parte), Filadelfia, Girifalco, Jacurso (parte), Olivadi (parte), Palermiti (parte), Polia, San Vito sullo Jonio (parte), Vallefiorita (parte), Chiaravalle Centrale (parte), Capistrano, Monterosso Calabro.

5. - Zona del Versante Jonico - (Comuni 9)

Comuni di: Badolato, Davoli (parte), Guardavalle, Isca sullo

Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio (parte), Santa Caterina dello Jonio, San Sostene, Satriano (parte), Cardinale.

6. - Zona delle Serre - (Comuni 10)

Comuni di: Brognaturo, Fabrizia, Mongiana, Nardodipace, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Simbario, Spadola, Torre di Ruggiero, Vallelonga.

7. - Zona dell'Alto Mesima - (Comuni 10)

Comuni di: Acquaro, Arena, Dasà (parte), Dinami, Gerocarne, Joppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro, Vazzano.

PROVINCIA DI COSENZA

1. - Zona del Ferro e dello Sparviero - (Comuni 15)

Comuni di: Amendolara, Albidona, Alessandria del Carreto, Caria, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Montegiordano, Nocara, Oriolo, Plataci, Rocca Imperiale, Roseto Capo, Spulico, San Lorenzo Bellizzi, Trebisacce, Francavilla Marittima.

2. - Zona del Pollino - (Comuni 11)

Comuni di: Castrovillari, Morano Calabro, Laino Castello, Mormanno, Laino Borgo, Saracena, San Basile, Lungro, Frascineto, Civita, Acquaformosa.

3. - Zona Dorsale Appenninica-Alto Tirreno - (Comuni 11)

Comuni di: Papasidero, Tortora, Aieta, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Orsomarso, Verbicaro, Santa Domenica Talao, Grisolia, Maierà, Buonvicino.

4. - Zona Dorsale Appenninica - Medio Tirreno e Pollino - (Comuni 13)

Comuni di: Belvedere Marittimo, Sangineto, Bonifati, Cetraro, Acquappesa, Guardia Piemontese, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Falconara Albanese, Fiumefreddo Bruzio, Longombardi, Belmonte Calabro.

5. - Zona del Savuto - (Comuni 17)

Comuni di: Grimaldi, Malito, Belsito, Lago, Aiello Calabro, Scigliano, Pedivigliano, Carpanzano, Bianchi, Colosimi, Panettieri, Parenti, Rogliano, Marzi, Santo Stefano di Rogliano, Mangone, Cellara.

6 - Zona Silana - (Comuni 12)

Comuni di: San Giovanni in Fiore, Aprigliano, Celico, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo, Spezzano della Sila, San Pietro in Guarano, Rovito, Lappano (parte), Pietrafitta, Bocchigliero.

7 - Zona della Sila Greca Cosentina - (Comuni 12)

Comuni di: Campana, Scala Coeli, Longobucco, Terravecchia (parte), Mandatoriccio, Pietrapaola, Caloveto (parte), Calopezzati (parte), Cropalati, Paludi, Rossano (parte), Cariati (parte).

8 - Zona Destra del Crati - (Comuni 11)

Comuni di: Corigliano Calabro (parte), Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, Santa Sofia d'Epiro, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, Tarsia (parte).

9 - Zona Busento - (Comuni 9)

Comuni di: Mongrassano, Cerzeto, San Martino di Finita, Rota Greca, San Benedetto Ullano, Lattarico (parte), Montalto Uffugo (parte), San Vincenzo la Costa, San Fili.

10 - Zona delle Serre Cosentine - (Comuni 9)

Comuni di: Rende (parte), Marano Marchesato (parte), Marano Principato (parte), Cerisano, Mendicino, Carolei (parte), Domanico, Dipignano, Paternò Calabro.

11 - Zona Unione delle Valli - (Comuni 7)

Comuni di: Fagnano Castello, Malvito, San Donato di Ninea, San Sosti, Santa Caterina Albanese (parte), Mottafollone, Sant'Agata d'Esaro.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

1. - Zona dello Stilaro e dell'Allaro - (Comuni 6)

Comuni di: Bivongi, Caulonia (parte), Pazzano, Placanica (parte), Stilo, Roccella Jonica (parte).

2. - Zona della Limina - (Comuni 7)

Comuni di: Martone, San Giovanni di Gerace, Grotteria (parte) Mammola, Canolo, Gerace (parte), Gioiosa Jonica (parte).

3. - Zona del Medio Jonio Reggino - (Comuni 15)

Comuni di: Africo, Antonimina, Ciminà, Platì, Careri, San Luca, Sant'Agata del Bianco, Samo, Benestare (parte), Casignana (parte), Bovalino (parte), Ardore (parte), Sant'Ilario dello Jonio (parte), Bruzzano Zeffirio (parte), Ferruzzano (parte).

4. - Zona del Versante Jonico Meridionale - (Comuni 9)

Comuni di: Staiti, Palizzi, Bova, Roghudi, Roccaforte del Greco, Condofuri, San Lorenzo, Bagaladi, Melito di Porto Salvo (parte).

5. - Zona del Versante dello Stretto - (Comuni 11)

Comuni di: Cardeto, Santo Stefano d'Aspromonte, San Roberto, Motta San Giovanni (parte), Montebello Jonico (parte), Sant'Alessio d'Aspromonte (parte), Laganadi (parte), Calanna (parte), Reggio Calabria (parte), Scilla, Villa San Giovanni (parte).

6. - Zona del Versante Tirrenico Meridionale - Comuni 9)

Comuni di: Sant'Eufemia d'Aspromonte, Sinopoli, Cosoleto, Delianuova, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte, Oppido Mamertina (parte), Molochio (parte), Varapodio (parte).

7. - Zona del Versante Tirrenico Settentrionale - (Comuni 7)

Comuni di: Cittanova (parte), San Giorgio Morgeto, Cinquefrondi (parte), Giffone, Galatro, San Pietro di Caridà, Serrata (parte).

Art. 2

(Costituzione delle comunità montane)

Tra i comuni compresi, in tutto o in parte, in ciascuna delle zone

omogenee determinate dal precedente articolo è costituita la comunità montana, ente di diritto pubblico.

Art. 3

(Variazioni territoriali concernenti le comunità)

Ogni variazione concernente la delimitazione di una zona omogenea è adottata con legge regionale intese le comunità montane interessate e i comuni che ne fanno parte.

Con la stessa legge sono stabilite le conseguenti modificazioni nelle circoscrizioni della comunità e sono regolati i rapporti giuridici e patrimoniali dipendenti.

Le leggi regionali che istituiscono nuovi comuni o modificano la circoscrizione dei comuni esistenti, debbono, ove riguardino territori montani, provvedere alle necessarie variazioni e modificazioni di cui ai precedenti commi e regolare i rapporti giuridici e patrimoniali fra le comunità e i comuni che ne fanno parte.

Art. 4

(Estinzione della comunità montana)

La comunità montana si estingue quando la legge regionale, intesi la comunità e i comuni che ne fanno parte, modificando la ripartizione dei territori montani, sopprime la relativa zona omogenea.

La stessa legge regola i conseguenti rapporti giuridici e patrimoniali.

Art. 5

(Disposizioni generali concernenti lo Statuto)

Ciascuna comunità montana, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto della Regione, nella legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e nella presente legge, delibera lo statuto entro 4 mesi dalla costituzione.

Lo statuto e le eventuali modificazioni sono deliberati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio della comunità e sono approvati dal Consiglio regionale.

Lo statuto deve stabilire tra l'altro:

a) la denominazione e la sede della comunità;

b) le finalità, i compiti e le funzioni;

c) il numero dei componenti la giunta;

d) le attribuzioni degli organi;

e) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti gli organi e i modi di sostituzione;

f) le modalità per il funzionamento del consiglio e della giunta;

g) le modalità per l'elezione della giunta, del presidente e dei vice presidenti e dei componenti il collegio dei revisori di conti, per quanto non previsto dalla presente legge;

h) la durata in carica del collegio dei revisori dei conti;

i) i casi di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza dei componenti il collegio dei revisori dei conti e i modi di sostituzione;

l) le modalità per la nomina dei rappresentanti presso gli altri enti, organizzazioni o commissioni;

m) l'eventuale istituzione dei comitati tecnici;

n) i modi di finanziamento;

o) le modalità per l'assunzione di oneri finanziari;

p) le norme relative al demanio ed al patrimonio;

q) le modalità per regolare i rapporti con altri enti operanti nel territorio;

r) le modalità per l'adozione del bilancio preventivo, e per l'approvazione del conto consuntivo;

s) i criteri per la determinazione degli eventuali oneri a carico dei comuni;

t) l'organizzazione e la strutturazione degli uffici;

u) le modalità per la nomina del tesoriere.

TITOLO II
STRUTTURA DELLE COMUNITÀ MONTANE

Capo I
ARTICOLAZIONE DEGLI ORGANI

Art. 6
(Organi della Comunità)

Sono organi della comunità montana:

a) il consiglio;

b) la giunta;

c) il presidente.

Capo II
IL CONSIGLIO

Art. 7
(Composizione e durata in carica del Consiglio)

Il Consiglio della comunità montana è composto dai rappresentanti dei comuni partecipanti e dura in carica 5 anni.

Ciascun comune è rappresentato dal sindaco nonché da un consigliere della maggioranza e da uno della minoranza eletti dal consiglio comunale con votazione segreta.

Ogni consiglio comunale provvede ad eleggere i propri rappresentanti presso il Consiglio della comunità nella seduta immediatamente successiva alla nomina del sindaco e della giunta municipale a seguito delle elezioni amministrative;

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente del consiglio della comunità, i consigli comunali provvedono alle relative sostituzioni nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza.

I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal commissario.

Art. 8

(Attribuzioni del Consiglio)

Il consiglio è il massimo organo deliberante della comunità montana.

Lo statuto determina le attribuzioni del consiglio.

Spetta in ogni caso al consiglio:

a) deliberare lo statuto e le sue eventuali modifiche;

b) eleggere la giunta, il presidente, i vice presidenti ed il collegio dei revisori dei conti;

c) nominare i rappresentanti della comunità presso altri enti, organizzazioni e commissioni;

d) pronunciare la decadenza dei componenti gli organi;

e) esprimere i pareri;

f) esercitare la potestà regolamentare;

g) deliberare lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;

h) deliberare la nomina, la sospensione ed il licenziamento del personale;

i) deliberare i piani pluriennali per lo sviluppo economico e sociale della zona e le eventuali modifiche, i programmi stralcio ed il piano urbanistico;

l) approvare entro il 15 dicembre di ogni anno il bilancio di previsione ed entro il 31 maggio successivo alla scadenza dell'esercizio il conto consuntivo relativo alla gestione e la relazione sullo stato di attuazione del programma stralcio;

m) deliberare le variazioni di bilancio e lo storno di fondi da un capitolo all'altro;

n) eliminare i crediti inesigibili;

o) deliberare i mutui e gli investimenti fruttiferi;

p) fissare l'eventuale contributo finanziario facente carico ai comuni;

q) deliberare le azioni da promuovere e sostenere in giudizio e le transazioni;

r) deliberare ogni altro provvedimento per il quale le leggi, i regolamenti e lo statuto non prevedono l'espressa attribuzione ad ogni altro organo.

Capo III
LA GIUNTA

Art. 9
(Composizione ed attribuzioni della Giunta)

La giunta è l'organo esecutivo della comunità montana.

È eletta dal consiglio della comunità ed è formata da un numero di membri non inferiore a 5 e non superiore a 13 e comunque inferiore alla metà dei componenti il consiglio, da determinarsi statutariamente, un terzo dei quali in rappresentanza della minoranza consiliare.

Tra i componenti la giunta, il consiglio elegge il presidente e due vice presidenti di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Spetta alla Giunta:

a) deliberare la convocazione del consiglio;

b) predisporre i regolamenti, le norme per il funzionamento dei servizi, il regolamento organico disciplinare dei dipendenti da sottoporre all'approvazione del consiglio;

c) formare il progetto di bilancio;

d) deliberare intorno ai progetti di lavori, alle forniture, agli appalti, ai contratti.

La giunta esercita ancora ogni altra funzione espressamente conferitale dalle leggi e dallo statuto della comunità ispirandosi ad una visione unitaria degli interessi dei comuni partecipanti ed al raggiungimento dei fini di cui all'art. 6.

La giunta può assumere, sotto la propria responsabilità, le deliberazioni che altrimenti spetterebbero al consiglio.

In tal caso le deliberazioni dovranno essere sottoposte all'esame del consiglio a pena di decadenza entro trenta giorni dalla data dell'adozione al fine di ottenerne la ratifica.

La giunta esecutiva delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza di voti.

Capo IV
IL PRESIDENTE

Art. 10
(Attribuzioni del Presidente)

Il presidente rappresenta la comunità, presiede il consiglio e la giunta; convoca la giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno; stipula i contratti deliberati dal consiglio o dalla giunta, rappresenta la comunità in giudizio e promuove le azioni possessorie riferendone al consiglio nella sua prima seduta; esercita ogni altra funzione affidatagli dalle leggi e dallo statuto.

Art. 11
(I Vice Presidenti)

Il presidente è sostituito in caso di assenza o impedimento dal vice presidente eletto dalla maggioranza ed in caso di assenza od impedimento di questi da quello eletto dalla minoranza.

Art. 12
(Elezione della Giunta, del Presidente e dei Vice Presidenti)

L'elezione dei membri della giunta avviene con voto limitato a non più dei due terzi dei componenti da eleggere.

Tra i componenti la giunta il consiglio elegge il presidente.

L'elezione ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se nella seconda votazione nessuno abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato nella seconda votazione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Eletto il presidente, il consiglio procede quindi all'elezione tra i componenti la giunta dei due vice presidenti, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Sono eletti il componente di maggioranza della giunta e quello di minoranza che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

In caso di elezioni suppletive si procede con le modalità di cui ai commi precedenti.

Capo V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 13
(Composizione del collegio)

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, di cui uno in rappresentanza della minoranza, eletti dal consiglio della comunità tra i consiglieri non facenti parte della giunta.

Capo VI
PERSONALE ED UFFICI

Art. 14
(Organizzazione degli uffici - personale comandato)

L'organizzazione del personale e degli uffici è prevista dallo statuto.

Le comunità montane possono provvedere alla costituzione dei propri uffici con personale comandato dalla Regione, dalle province, dai comuni, dall'ente regionale di sviluppo in agricoltura e dai consorzi di bonifica montani, con l'osservanza delle norme che regolano l'istituto del comando e ai sensi dell'art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 15
(Personale assorbito)

Il personale che occupa posti previsti dalla pianta organica delle comunità montane e dei consigli di valle e delle aziende speciali consorziali sciolte a norma del successivo art. 26 e quello straordinario che abbia svolto presso i medesimi servizio continuativo alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze della comunità montana costituita nel territorio, in tutto o in parte, del disciolto ente, conservando, se migliore, lo stato giuridico ed il trattamento economico già acquisito.

Capo VII
CONTROLLI

Art. 16
(Controllo sugli atti - vigilanza e tutela sulle comunità)

Il controllo sugli atti della comunità è esercitato dalla sezione del comitato regionale di controllo competente sul territorio ove ha sede la comunità, nei modi, nella forma e nei tempi stabiliti dalle leggi per gli atti dei comuni.

Il potere di controllo sostitutivo è esercitato dalla sezione di cui al comma precedente.

La vigilanza e la tutela sulla comunità è esercitata dalla Regione ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO III
ATTIVITÀ DELLA COMUNITÀ

Capo I
PARTECIPAZIONE POPOLARE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 17
(Determinazioni dello Statuto)

Lo statuto della comunità montana stabilisce le forme della partecipazione popolare ed in particolare delle organizzazioni sindacali, delle forze politiche e delle associazioni portatrici di istanze sociali, culturali ed economiche, operanti nel territorio, alle attività della comunità.

Art. 18
(Rapporti con gli altri Enti operanti nel territorio)

Lo statuto deve prevedere i rapporti intercorrenti tra la comunità montana e gli altri enti operanti nel territorio.

Tali rapporti saranno stabiliti attraverso la costituzione da parte delle comunità di comitati tecnici consultivi nei quali saranno rappresentati i suddetti enti.

A norma dell'art. 5, quinto comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i programmi ed i piani elaborati dagli altri enti operanti nel territorio della comunità, devono essere coordinati ed adeguati al piano di sviluppo zonale della comunità stessa.

Capo II
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI ANNUALI

Art. 19
(Piano di sviluppo)

La comunità montana programma i propri interventi mediante l'adozione di un piano quinquennale di sviluppo economico sociale della propria zona ai sensi dell'art. 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Il piano di sviluppo deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'esame conoscitivo della realtà della zona, con riferimento anche agli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale e intercomunale e all'eventuale piano generale di bonifica montana;

b) la previsione delle concrete possibilità di sviluppo nei vari settori economici, produttivi, sociali e dei servizi;

c) l'indicazione del tipo, della localizzazione e del presumibile costo degli investimenti atti a valorizzare le risorse attuali e potenziali della zona, nonché della misura degli incentivi a favore degli operatori pubblici e privati ai sensi delle disposizioni regionali e nazionali.

Il piano deve essere corredato almeno dei seguenti elaborati:

1) relazione generale;

2) planimetria in scala di 1 : 10.000;

a) delle localizzazioni degli interventi in programma;

b) dei bacini e dei corsi d'acqua, dei boschi e degli insediamenti agricoli;

c) dei collettori, scolmatori ed impianti di depurazione;

d) della rete dei servizi canalizzati (elettrodotti, gasdotti, acquedotti);

e) delle reti delle principali linee di comunicazione;

f) della rete ospedaliera e di quella scolastica;

g) degli insediamenti abitativi e produttivi;

3) stralcio della carta geologica regionale e delle tabelle regionali, riferite agli ultimi 30 anni, degli indici di piovosità e delle portate medie dei corsi d'acqua;

4) tavole riassuntive dell'attività agricola (struttura fondiaria, coltivazioni erbacee, coltivazioni legnose, serre, patrimonio zootecnico, patrimonio forestale, bonifica montana, cooperazione agricola), industriale, artigianale (consistenza delle imprese, localizzazione forze di lavoro), turistica (consistenza degli esercizi e movimento turistico nell'ultimo quinquennio) e commerciale (per licenze all'ingrosso e al dettaglio);

5) tavole riassuntive delle unità scolastiche e degli alunni iscritti e dei presidi sanitari.

Il piano di sviluppo contiene eventualmente il piano urbanistico formato dalla comunità a norma dell'art. 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 20

(Formazione ed approvazione del piano)

Il piano di sviluppo è predisposto a cura della giunta della comunità sulla base delle indicazioni del piano regionale, o, in difetto, delle direttive deliberate dal Consiglio regionale e delle ulteriori direttive

del consiglio delle Comunità e sentiti gli enti operanti nel territorio.

Il piano è adottato dal consiglio della comunità con apposita deliberazione ed è quindi, entro dieci giorni, pubblicato mediante affissione nell'albo della comunità e di ogni comune associato per la durata di trenta giorni consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione.

Di quanto sopra è data immediatamente pubblica informazione mediante avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e in uno o più giornali di larga diffusione con l'espressa menzione che « enti e privati entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione possono presentare ricorsi nonché, ai fini di un apporto collaborativo dei cittadini al perfezionamento del piano, osservazioni e proposte ».

Eguale avviso deve essere affisso nei luoghi di pubblica frequenza di ogni comune associato.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, il consiglio della comunità, adottate le proprie specifiche determinazioni in ordine ai ricorsi, alle osservazioni e proposte presentate in termine ed eventualmente rielaborato il piano, lo trasmette per l'esame e l'approvazione alla Regione unitamente ai ricorsi, alle osservazioni e proposte e alle proprie determinazioni.

Il piano è approvato entro 60 giorni dal ricevimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione del Consiglio regionale, che decide anche sui ricorsi.

Art. 21
(Misure di salvaguardia)

Dalla data di adozione dei piani di cui agli artt. 5 e 7 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 da parte del consiglio della comunità e fino all'adozione degli strumenti urbanistici comunali o delle loro varianti in conformità allo stesso piano approvato, e comunque per non oltre due anni dall'adozione del piano medesimo, il sindaco di ogni comune è tenuto a sospendere, con provvedimento motivato e da notificare al richiedente, ogni determinazione sulle domande di licenza di costruzione in contrasto con le localizzazioni contenute nel piano.

Per lo stesso periodo, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato e da notificare all'interessato ordina la sospensione dei lavori edilizi e di trasformazione fondiaria che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione del piano.

Art. 22
(Programma stralcio)

Sulla base del piano quinquennale di sviluppo la comunità montana definisce ogni anno un programma stralcio contenente l'indicazione, in ordine di priorità, delle opere e degli interventi da realizzare e delle spese relative.

Il programma stralcio è predisposto a cura della giunta ed è trasmesso alla provincia, ai comuni associati nella comunità, agli enti operanti nel territorio e alle associazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative almeno 20 giorni prima della riunione del consiglio della comunità per la sua adozione.

Il programma stralcio, adottato dal consiglio della comunità, è trasmesso entro il 30 settembre alla Giunta regionale unitamente alle osservazioni e proposte pervenute e alle relative determinazioni.

Il programma è approvato entro 30 giorni dal ricevimento con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta stessa.

Art. 23
(Prima applicazione della legge)

Il primo piano di sviluppo quinquennale è approvato dalla comunità entro un anno dalla sua costituzione e, al fine di consentire la più sollecita attuazione degli interventi, può contenere il primo programma stralcio.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 24
(Ripartizione dei fondi e finanziamento dei programmi)

La Giunta regionale ripartisce tra le comunità i fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o altrimenti disponibili:

a) per 4/10 in proporzione alla superficie territoriale della comunità;

b) per 2/10 in proporzione della popolazione residente nel territorio della comunità, quale risulta dagli ultimi dati dell'ISTAT;

c) per 4/10 in relazione ai tassi di emigrazione e di occupazione relativi al territorio della comunità e allo stato di dissesto idrogeologico.

Sulla base della ripartizione dei fondi di cui al comma precedente, la Giunta provvede a finanziare i programmi stralcio; il finanziamento è disposto contestualmente all'approvazione dei programmi.

Art. 25
(Attuazione dei piani)

Per l'attuazione dei piani, la comunità montana, di intesa con gli enti interessati, può avvalersi degli uffici di altri enti.

La comunità montana può conferire deleghe agli altri enti operanti nel territorio, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, per la realizzazione di singole opere di volta in volta indicate.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 26
(Scioglimento dei consigli di valle e delle comunità montane istituite a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 e delle aziende speciali consorziate istituite a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267)

I consigli di valle e le comunità montane istituite a norma del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987 nonché, di intesa con i relativi enti, le aziende speciali istituite a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e di cui alle seguenti lettere, sono sciolte ed assorbite dalle comunità montane costituite a norma della presente legge, dalla data di costituzione delle medesime:

a) Comunità montana « del Ferro e dello Sparviero » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 12037 del 6 marzo 1958;

b) Comunità montana « del Pollino » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1740 del 2 marzo 1964;

c) Comunità montana « Silana » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 3167 del 29 luglio 1961;

d) Comunità montana « Consiglio dell'Unione delle Valli e delle zone omogenee del Cocchiato, Esaro, Fullone e Occido » - Cosenza - costituita con decreto prefettizio n. 1019 del 12 febbraio 1970;

e) Comunità montana « Presilana-Catanzarese » - costituita con decreto prefettizio n. 1206 del 2 agosto 1971;

f) Comunità montana « del Reventino e territori contermini » - Catanzaro - costituita con decreto prefettizio n. 11168/3 del 9 gennaio 1967;

g) Azienda speciale consorziale « Gruppo Aspromonte » - costituita con decreto prefettizio n. 17535 del 10 aprile 1957, comprendente i comuni di Reggio Calabria, Scilla, Sinopoli;

h) Azienda speciale consorziale « Gruppo Jonico » - costituita con decreto prefettizio n. 14352/3 del 21 dicembre 1957, comprendente i comuni di Canolo, Platì, Bova, Palizzi, Casignana, Careri, San Giovanni di Gerace; Placanica, Sant'Agata del Bianco, Samo, Africo;

i) Azienda speciale consorziale « Gruppo Tirrenico » - costituita con decreto prefettizio n. 17230/3 del 13 giugno 1957, comprendente i comuni di Galatro, Cittanova, Molochio, Oppido Mamertina, Varapodio, Scido, Santa Cristina d'Aspromonte.

Il patrimonio di tali enti è trasferito alle nuove comunità che subentrano nelle attività e passività in proporzione al numero dei comuni acquisiti per effetto della presente legge.

Art. 27

(Finanziamento straordinario)

Per le necessità finanziarie di primo impianto e per l'avvio della formazione del piano di sviluppo delle comunità montane la Regione stanzia la somma di lire 500 milioni da erogarsi all'atto dell'insediamento del presidente provvisorio nella misura di lire 20 milioni per ogni comunità.

All'onere di cui sopra si fa fronte mediante prelevamento della somma di lire 500 milioni dal capitolo 6304, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione dell'anno 1973.

Art. 28

(Prima riunione del Consiglio)

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i consigli comunali provvedono alla nomina dei loro rappresentanti con le modalità di cui all'art. 7.

I comuni a gestione commissariale sono rappresentati dal Commissario.

Il consiglio della comunità si riunisce entro i successivi trenta giorni su convocazione del Presidente della Giunta regionale che dovrà contenere la data, l'ordine del giorno e l'indicazione della sede di riunione e, come primo atto, dopo la nomina del Presidente e dei vice presidenti provvisori, redige e delibera lo statuto.

Fino alla nomina del presidente e dei vice presidenti provvisori di cui al precedente comma, le funzioni di presidente sono esercitate dal sindaco del comune indicato come sede della prima riunione, assistito dal segretario comunale.

Entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale il consiglio delle comunità si riunisce, su convocazione del presidente provvisorio, nel comune dove è stabilita la sede, per l'elezione dei propri organi.

Art. 29

(Elezione del presidente e dei due vice presidenti provvisori)

L'elezione del presidente provvisorio di cui al terzo comma dell'articolo precedente ha luogo in prima e seconda votazione a maggioranza dei consiglieri assegnati.

Se nella seconda votazione nessun consigliere abbia riportato la maggioranza assoluta, si procede, sempre nella stessa seduta, al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato nella seconda vota-

zione il maggior numero di voti e si proclama eletto quello che abbia conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Eletto il presidente provvisorio, il consiglio procede quindi all'elezione dei due vice presidenti provvisori, di cui uno in rappresentanza della minoranza.

Ciascun consigliere vota un solo nome.

Sono eletti il consigliere di maggioranza e quello di minoranza che, al primo scrutinio, hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Lo spoglio delle schede è compiuto in seduta pubblica dall'ufficio provvisorio di presidenza, costituito a norma del quarto comma del precedente articolo.

DELIMITATE LE ZONE MONTANE IN SICILIA

Con Legge 15 dicembre 1973, n. 46 è stata disposta la ripartizione dei territori montani della Sicilia in zone omogenee. L'approvazione della legge per la ripartizione dei territori montani sostituisce l'atteso decreto del Presidente della Regione, il quale ne era stato incaricato con la legge 17-7-1972 n. 34. Poiché l'istruttoria sulla proposta di zonizzazione, predisposta dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura, aveva ottenuto uno scarso numero di risposte da parte dei Comuni, ad evitare eventuali impugnative del decreto del Presidente della Regione, si è preferito adottare la decisione con legge regionale. La legge pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 65 del 18 ottobre 1973 è la seguente:

Art. 1

Fermo restando il disposto dell'art. 1 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, nella prima applicazione della legge medesima, i territori montani della Sicilia sono ripartiti nelle seguenti zone omogenee:

— Zona « A » estesa Ha. 33.465 comprendente i territori montani dei Comuni di: Castelmola, Floresta, Francavilla di Sicilia, Gaggi, Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Mongiuffi Melia, Montalbano Elicona, Motta Camastra, Roccella Valdemone, S. Domenica Vittoria, Taormina.

— Zona « B » estesa Ha. 20.803 comprendente i territori montani dei Comuni di: Alì, Antillo, Casalvecchio Siculo, Fiumedinisi, Furci Siculo, Itala, Limina, Mandanici, Messina, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccafiorita, Roccamulera.

— Zona « C » estesa Ha. 35.236 comprendente i territori montani dei Comuni di: Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Castroreale, Fondachelli Fantina, Gualtieri Sicaminò, Monforte S. Giorgio, Novara di Sicilia, Rometta, S. Lucia del Mela. S. Pier Niceto, Saponara, Tripi.

— Zona « D » estesa Ha. 39.537 comprendente i territori montani dei Comuni di: Alcara Li Fusi, Castell'Umberto, Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Raccuja, S. Agata di Militello, S. Marco d'Alunzio, S. Piero Patti, S. Salvatore di Fitalia, Sinagra, Tortorici, Ucria.

— Zona « E » estesa Ha. 82.015 comprendente i territori montani dei Comuni di: Acquedolci, Capizzi, Caronia, Castel di Lucio, Cesarò, Mistretta, Motta d'Affermo, Pettineo, Reitano, S. Fratello, S. Stefano di Camastra, S. Teodoro, Tusa.

— Zona « F » estesa Ha. 104.473 comprendente i territori montani dei Comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Calatabiano, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Maletto, Mascali, Milo, Paternò, Pedara, Piedimonte Etneo, Randazzo, S. Alfio, S. Maria di Licodia, Trecastagni, Zafferana Etnea.

— Zona « G » estesa Ha. 53.719 comprendente i territori montani dei Comuni di: Buccheri, Buscemi, Carlentini, Chiaramonte Gulfi, Ferla, Giarratana, Licodia Eubea, Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Ragusa, Vizzini.

— Zona « H » estesa Ha. 156.239 comprendente i territori montani dei Comuni di: Alimena, Aliminusa, Blufi, Bompietro, Caltavuturo, Castelbuono, Castellana Sicula, Cefalù, Collesano, Gangi, Geraci Siculo, Gratteri, Isnello, Montemaggiore Belsito, Petralia Soprana, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Pollina, Resuttano, S. Mauro Castelverde, Scillato, Sclafani Bagni, Valledolmo.

— Zona « I » estesa Ha. 80.727 comprendente i territori montani dei Comuni di: Agira, Assoro, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga, Troina.

— Zona « L » estesa Ha. 63.770 comprendente i territori montani dei Comuni di: Aidone, Calascibetta, Enna, Piazza Armerina, Villarosa.

— Zona « M » estesa Ha. 44.022 comprendente i territori montani dei Comuni di: Buseto Palizzolo, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Valderice.

— Zona « N » estesa Ha. 90.774 comprendente i territori montani dei Comuni di: Bisocquino, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Cappofiorito, Corleone, Contessa Entellina, Giuliana, Godrano, Mezzojuso, Palazzo Adriano, Prizzi, Vicari.

— Zona « O » estesa Ha. 55.516 comprendente i territori montani dei Comuni di: Altofonte, Baucina, Borgetto, Belmonte Mezzagno, Caccamo, Giardinello, Misilmeri, Montelepre, Monreale, Palermo, Piana degli Albanesi, S. Cristina Gela, S. Giuseppe Jato, Torretta, Ustica.

— Zona « P » estesa Ha. 52.283 comprendente i territori montani

dei Comuni di: Bivona, Burgio, Caltabellotta, Cammarata, Casteltermini, Mussomeli, S. Giovanni Gemini, S. Stefano Quisquina.

— Zona « Q » estesa Ha. 11.471 comprendente i territori montani dei Comuni di: Leni, Lipari, Malfa, S. Marina Salina.

Art. 2

I termini previsti dall'art. 13 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

... E NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA

Il presidente della giunta regionale, avvocato Comelli, ha firmato nei giorni scorsi il decreto relativo alla ripartizione in zone omogenee dei territori montani del Friuli-Venezia Giulia. Con la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale — che avverrà tra qualche giorno — prenderanno avvio tutte le procedure (alle quali sono interessati in modo particolare i sindaci e i consigli comunali dei territori montani), ai fini dell'istituzione delle comunità montane.

Con la legge regionale n. 29, del maggio 1973, sono state fissate le norme di attuazione e di adeguamento alla legge statale ed è stata quindi avviata la procedura, invitando tutti i sindaci dei comuni interessati a sottoporre al parere dei rispettivi consigli comunali le soluzioni di delimitazione dei territori montani in zone omogenee formulate dalla giunta regionale. Analogo parere è stato richiesto a un'apposita commissione composta da 15 consiglieri regionali. La ripartizione più valida — secondo i pareri espressi — è quella che consente la costituzione di comunità montane non vaste e che considera con maggiore attenzione il problema della omogeneità delle zone.

In base a queste risultanze, il decreto firmato dal presidente, Comelli, su deliberazione della giunta regionale, riporta la delimitazione delle dieci zone.

Zona della Carnia, comprendente i comuni di Forni Avoltri, Paluzza, Ligosullo, Rigolato, Ravascletto, Cervicento, Treppo Carnico,

Paularo, Prato Carnico, Comeglians, Sutrio, Ovaro, Arta, Sauris, Lauco, Zuglio, Raveo, Tolmezzo, Villa Santina, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Ampezzo, Socchieve, Enemonzo, Preone, Verzegnis, Cavazzo Carnico, Amaro.

Zona della Val Canale e Canal del Ferro, comprendente i comuni di Pontebba, Malborghetto-Valbruna, Tarvisio, Dogna, Moggio, Chiusaforte, Resciutta, Resia.

Zona pedemontana del Livenza, comprendente i comuni di Aviano, Budoja, Polcenigo, Caneva di Sacile (parte).

Zona Meduna e Cellina, comprendente i comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Barcis, Andreis, Frisanco, Cavasso Nuovo, Maniago, Montereale Cellina, Arba, Vivaro, Fanna, Vajont.

Zona dell'Arzino, comprendente i comuni di Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio, Clauzetto, Meduno, Travesio, Castelnuovo del Friuli, Sequals (parte), Pinzano al Tagliamento (parte).

Zona gemonese, comprendente i comuni di Forgaria, Trasaghis, Bordano, Venzone, Gemona (parte), Montenars, Artegna (parte).

Zona tarcentina, comprendente i comuni di Lusevera, Taipana, Magnago in Riviera (parte), Tarcento (parte), Nimis (parte), Attimis, Povoletto (parte), Faedis (parte).

Zona delle Valli del Natisone, comprendente i comuni di Pulfero, Savogna, Drenchia, Torreano, San Pietro al Natisone, Grimacco, San Leonardo, Stregna, Prepotto, Cividale (parte).

Zona del Collio, comprendente i comuni di Cormons, San Floriano del Collio, Capriva (parte), Mossa (parte), Gorizia (parte), Dolegna del Collio.

Zona del Carso, comprendente i comuni di Sagrado, Savogna d'Isonzo, Fogliano (parte), Doberdò del Lago, Ronchi dei Legionari (parte), Monfalcone (parte), Monrupino, Trieste (parte), San Dorligo della Valle (parte).

Le dieci zone delimitate sono ubicate in numero di 5 in provincia di Udine, con 61 comuni; in n. 3 in provincia di Pordenone, con 26 comuni, mentre una si trova in provincia di Gorizia (6 comuni) e una in provincia di Trieste (9 comuni).

L'attuale Comunità Carnica è stata suddivisa in due zone. La nuova zona Carnia avrà 28 comuni con 122.156 ettari, mentre la Val Canale e Canal del Ferro avrà 8 comuni con 87.674 ettari.

La più piccola come estensione è la zona del Collio goriziano con 6 comuni e 5.878 ettari.

Nella delimitazione è stato escluso, per errore, il comune di S. Lorenzo Isontino, il cui territorio, per 96 ettari, è compreso nella zona del Collio. La Regione provvederà alla integrazione del Decreto di delimitazione.

RAZIONAMENTO DELLA BENZINA O BLOCCO DELLA CIRCOLAZIONE?

Il blocco della circolazione degli autoveicoli privati nelle giornate festive è ormai in corso da due mesi e sono ben note le polemiche che hanno accompagnato l'iniziativa assunta dal Governo per far fronte alla crisi energetica che ha colpito il nostro paese come molti altri paesi europei.

Sul provvedimento governativo l'UNCEM si è espressa con una dichiarazione del Presidente sen. Segnana, il giorno stesso dell'adozione per lamentare che fosse stato assunto un provvedimento così radicale e che presentava aspetti tanto negativi per tutte le zone montane:

« È da ricordare che una delle principali attività economiche della montagna è legata al turismo e che sono stati effettuati in questi ultimi anni notevoli interventi per impianti e attrezzature che ora rischiano di rimanere scarsamente utilizzati. Questo potrà comportare una diminuzione di mano d'opera occupata in questi servizi e una riduzione del reddito per buona parte del territorio montano, che copre il 52 % del territorio nazionale. Ancora una volta — ha concluso — provvedimenti che possono avere sul piano generale una giustificazione verranno a gravare maggiormente sulle popolazioni delle zone più depresse ».

Successivamente, l'Assemblea nazionale nel documento finale, approvato all'unanimità, dopo aver affermato che i recenti provvedimenti conseguenti alla crisi energetica « nell'eguaglianza di trattamento creano situazioni di ingiustizia ed hanno colpito in modo particolare le zone montane più carenti di pubblici servi-

zi », è stato chiesto al Governo « di modificare detti provvedimenti, tenendo conto delle condizioni oggettive di isolamento sociale ed economico in cui vengono a trovarsi i nuclei abitati montani per assicurare con l'adozione di un piano organico per l'utilizzo delle disponibilità energetiche una loro distribuzione più equa e più controllata ».

Ci rendiamo conto della complessità dei problemi e dei grossi risvolti di natura economica che si riflettono sulla situazione generale dell'economia del paese. Ma la nostra preoccupazione è ancora più marcata per il ritardo con il quale il Governo sta assumendo le decisioni per far fronte alla grave crisi.

* * *

È quasi ridicola la notizia che il Governo non abbia potuto provvedere al razionamento della benzina perché il Poligrafico dello Stato non era in grado entro un brevissimo periodo di stampare le tessere relative. Al di là di questa notizia giornalistica, che peraltro pare fondata, resta il fatto che nonostante i solleciti rivolti al Governo in tutte le sedi — non ultima il Parlamento — il Ministro dell'Industria ha nominato varie commissioni di studio ma non hanno ancora concluso alcunché di positivo. Non solo, ma essendo stato preannunciato per il prossimo marzo un razionamento della benzina, si è di fatto incoraggiata una forma di accaparramento. Fatti analoghi sono avvenuti per il gasolio e sono noti i provvedimenti presi anche dalle autorità giudiziarie per stroncare le speculazioni nate all'indomani delle decisioni governative, sia per quanto attiene l'imboscamento del prodotto, sia per l'aumento indiscriminato del relativo prezzo.

Per quanto riguarda più specificamente i territori montani, pensiamo di dover ribadire ciò che è stato solennemente affermato nella nostra Assemblea nazionale e di cui il nostro Presidente si è fatto ancora recentemente portatore nei confronti del Governo.

Siamo alla vigilia di una ripresa del turismo straniero che normalmente nei mesi da febbraio ad aprile interessa le zone alpine per lo sport sciistico. Subito dopo, le vacanze pasquali e in genere il turismo primaverile, interesseranno buona parte del territorio montano straniero e nazionale, senza contare che per quanto riguarda il turismo estivo gli stranieri stanno già ora programmando le vacanze e debbono sapere in tempo utile che cosa succederà nelle giornate festive della prossima estate in Italia e cioè se potranno circolare con il proprio automezzo, se avran-

no disponibilità di buoni benzina, se — in una parola — potranno trascorrere tranquillamente da noi le loro vacanze o se invece dovranno prendere in considerazione altre soluzioni o dirottare i loro viaggi verso altri paesi.

* * *

In una riunione degli Assessori al Turismo delle regioni alpine, svoltasi a Riva del Garda il 20 dicembre sotto la presidenza dell'Assessore trentino Glicerio Vettori, è stata messa in risalto la gravità della situazione che si è creata e che ancora più si creerà nei prossimi mesi e si è chiesto un sollecito e doveroso intervento del Governo, indirizzandolo verso l'unica possibile forma validà, quella cioè di razionare il consumo della benzina.

È la forma già adottata in altri Paesi europei e pur avendo i suoi inconvenienti, certamente lascia al cittadino la libertà di scelta se utilizzare l'automobile per recarsi quotidianamente al lavoro — anziché servirsi di mezzi pubblici che pur sono da potenziare — oppure se economizzare il consumo della benzina per poter fare la gita domenicale con la famiglia.

In particolare gli assessori hanno rilevato come i provvedimenti adottati dal Governo per far fronte alla crisi energetica comportino le seguenti conseguenze:

1) la carenza di combustibili per riscaldamento e per altri usi determina una incertezza sulla possibilità che gli esercizi ricettivi possano essere funzionanti per il corrente inverno. Ne discende una impossibilità di programmare la propria attività e financo di accettare le prenotazioni della clientela già acquisita. Correlativamente si sta percependo uno sforzo delle regioni alpine confifinanti, nettamente meno colpite dalla crisi energetica, per dirottare sulle loro stazioni i flussi turistici resisi disponibili in seguito alla crisi del nostro Paese;

2) il divieto di traffico sta dando un colpo mortale all'economia di tutta l'organizzazione delle stazioni invernali, con effetti particolarmente gravi sugli impianti di risalita e sugli esercizi della ristorazione.

La perdita di incassi che si verificherà per l'innanzi non potrà certamente essere recuperata successivamente e peserà quindi in maniera definitiva sull'equilibrio economico aziendale, sino al punto da rendere prevedibile una serie di dissesti.

Sotto un profilo sostanziale si è osservato inoltre che la compressione del turismo colpisce in maniera prevalente quella fa-

scia di utenti che più abbisognano, da un punto di vista sia sociale sia sanitario sia umano in senso lato, di fruire di una fase di recupero psicofisico nell'ambito della loro vita di lavoro.

È chiaro, infatti, che il divieto di traffico festivo colpisce in maniera maggiore il turista a basso reddito che può utilizzare solo le festività per la sua ricreazione.

Tutto ciò premesso e tenuto conto delle conseguenze di carattere economico generale, che potrà avere una crisi del turismo alpino sui programmi di rilancio e di risanamento dell'economia montana, sull'occupazione dei numerosi addetti al settore del turismo, soprattutto invernale, sulla conservazione e sul potenziamento del valore patrimoniale degli enormi investimenti attuati negli ultimi anni in strutture ricettive e infrastrutture turistiche in genere nell'arco alpino, gli assessori delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino hanno ritenuto di dover proporre i seguenti correttivi alle restrizioni in atto:

a) *di equiparare alle industrie produttive tutte le attrezzature turistiche (alberghi, funivie, infrastrutture complementari), garantendo loro, a priori, un livello di rifornimento di combustibile adeguato alle loro necessità operative ed eliminando quindi l'attuale incertezza sulla possibilità e sulla quantità dei rifornimenti ottenibili, onde consentire loro di programmare conseguentemente la propria attività;*

b) *di sopprimere il divieto festivo di circolazione per gli automezzi privati, sostituendolo con un sistema di razionamento del carburante compatibile con le esigenze individuali e sociali della collettività e con le necessità di risparmio del carburante stesso imposte dall'attuale situazione di crisi energetica. Contestualmente si è auspicata una più estesa pedonalizzazione dei centri storici, che produrrebbe indubbi effetti positivi sul piano della valorizzazione, anche turistica, degli ambienti urbani;*

c) *di ritenere infine doveroso attirare l'attenzione di tutti gli organismi competenti sulla necessità di potenziare e ristrutturare i sistemi di trasporto pubblico, realizzando gradualmente una situazione nella quale il traffico privato individuale non rappresenti più la condizione essenziale per la sopravvivenza delle attività turistiche. Ciò realizzerebbe altresì una situazione di minore congestione del traffico e di umanità dei centri di soggiorno, rendendoli più atti a conseguire i fini di ricreazione per i quali essi sono stati concepiti.*

Gli Esecutivi dell'ANCI e della CISPEL nella riunione di Roma del 6 dicembre, constatato che la crisi energetica ha messo in chiara evidenza la funzione portante ed insostituibile assolta dai

servizi gestiti dagli Enti locali, specie per quanto concerne i trasporti pubblici quale alternativa assai più economica, funzionale e riduttiva dell'inquinamento di quanto non lo siano i mezzi di trasporto individuale; in un ordine del giorno si impegnano ad indirizzare i Comuni e le Aziende di trasporto pubblico ad incentivare sempre più intensamente lo sviluppo e l'uso dei mezzi da essi forniti specie mediante una politica del traffico nei centri storici o comunque più congestionati che abbia a privilegiare la modalità dei trasporti collettivi; invitano lo Stato e le Regioni ad adottare tutti quei provvedimenti di loro competenza che possono favorire sia nel breve che nel lungo periodo investimenti e finanziamenti nel settore dei trasporti collettivi; segnalano l'aggravamento che deriverà ai bilanci delle aziende pubbliche locali dalla necessità di far fronte allo sviluppo del traffico festivo che richiederà l'acquisto di altri mezzi di trasporto, un maggiore impiego di personale in un quadro di ricavi fissato da tariffe necessariamente politiche; richiamano perciò l'attenzione dello Stato e delle Regioni sull'ulteriore aggravamento della crisi finanziaria dei Comuni che ne deriverà di conseguenza e che impone quella radicale riforma della finanza locale che da tempo si invoca ».

* * *

Mentre le commissioni ministeriali e petrolifere sono al lavoro certa stampa non propriamente « indipendente » tende ad orientare l'opinione pubblica ad accettare l'aumento a 250 lire il litro della benzina sottolineando perplessità sul razionamento ed affermando, come fa « Il Corriere della Sera » del 24 gennaio, che andando a beneficio totale del fisco, il progettato aumento della benzina e abolendo il divieto di circolazione nei giorni festivi si reperirebbero i fondi necessari ad un serio piano dei trasporti pubblici.

Attendiamo con giustificata impazienza di conoscere le decisioni che il Governo non può ulteriormente rimandare.

IL FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA

Giuseppe Piazzoni

La destinazione prevista dall'art. 16 *della legge* 3 *dicembre* 1971, *n.* 1102, *di « una adeguata aliquota di investimenti pubblici per i territori montani » non ha ancora avuto attuazione da parte dello Stato tramite il CIPE (Comitato Interministeriale della Programmazione Economica). Alcune regioni hanno invece recepito il discorso nuovo per una politica di intervento intersettoriale e globale per la montagna ed hanno istituito il « fondo regionale per la montagna » alimentato dai fondi statali della legge* 1102 *e da stanziamenti del bilancio regionale.*

L'A. commenta la legge della Regione Lombardia — di cui pubblichiamo il testo — legge che ha istituito il fondo regionale per la montagna e richiama iniziative similari avviate nel Lazio, nelle Marche e in Val d'Aosta, suggerendo alle Delegazioni regionali dell'UNCEM di farsi promotrici di analoghi interventi.

La costituzione del « fondo regionale della montagna » disposta dalla Regione Lombardia con la legge approvata il 20 dicembre scorso, consente di riprendere un tema già trattato su questa rivista nel commento alle varie leggi regionali che sono state approvate per dare attuazione alla legge statale 1102.

Come è noto, altre Regioni hanno già avviato un discorso nuovo per attuare i principi contenuti nella legge 1102 e in particolare nell'art. 16 per la riserva di finanziamenti pubblici a favore dei territori montani. Ad esempio, la Regione Lazio per prima ha costituito il « fondo regionale per la montagna ».

In proposito, la legge regionale del Lazio dice testualmente: « Allo scopo di coordinare in modo permanente l'iniziativa della Regione per lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, è istituito il fondo regionale per la montagna » precisando che « Tale fondo sarà alimentato dalle somme assegnate dallo Stato tramite il CIPE in applicazione della 1102, dagli stanziamenti disposti dalla Comunità economica europea a favore degli interventi regionali per le zone montane, dagli stanziamenti assegnati alla Regione dal CIPE e dalla Cassa del Mezzogiorno e da altri fondi eventualmente destinati da leggi regionali per le zone montane ». E aggiunge che « le leggi regionali che prevedono finanziamenti per l'intero territorio della Regione, stabiliranno una adeguata quota da riservare alle zone montane. Anche tale quota sarà portata di volta in volta in aumento al fondo regionale per la montagna », precisando che « il fondo regionale per la montagna deve essere utilizzato in base al programma regionale di sviluppo e in particolare per la quota costituita dall'assegnazione di fondi ai sensi della legge 1102 in base ai programmi stralcio predisposti dalle Comunità montane in attuazione del piano pluriennale di sviluppo ».

La legge delle Marche contiene un articolo che recita: « Le leggi di attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo regionale dovranno riservare adeguati finanziamenti ai programmi delle Comunità montane.

Non risulta che nel bilancio 1973 tali finanziamenti siano stati concretamente disposti. Speriamo che ciò avvenga con il bilancio 1974.

La legge della Valle d'Aosta infine ha stanziato un fondo integrativo regionale di 100 milioni nel 1973, in aggiunta ai fondi della legge 1102, « allo scopo di promuovere l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane secondo il principio del decentramento amministrativo, organizzativo ed operativo ».

Pubblichiamo, di seguito, il testo della legge della Regione Lombardia che reca come titolo « Interventi a favore della montagna ».

Le finalità della legge sono quelle di promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone montane ai fini del riequilibrio territoriale e per assicurare il conseguimento delle finalità di cui alla legge 1102.

I fondi per la montagna previsti dalla legge 1102 sono integrati da uno stanziamento regionale annuo e costituiscono il « fondo regionale per la montagna ». Tutti gli stanziamenti disposti dallo Stato o da qualsiasi altro organismo a favore della mon-

tagna e attribuiti alla Regione, verranno portati in aumento al fondo regionale predetto.

La legge contiene anche l'impegno che « adeguate aliquote dei finanziamenti autorizzati con altre leggi regionali riguardanti interventi applicabili all'intero territorio della Regione dovranno essere riservate a favore della montagna nell'ambito delle specifiche destinazioni ». Si tratta di una ripetizione dell'art. 16 della legge statale ma con la aggiunta molto importante che « tali aliquote potranno essere ripartite tra le Comunità montane, i Comuni montani e gli altri Enti ed operatori economici pubblici e privati ».

Precisa ancora la legge che le opere e le iniziative diverse da quelle delle Comunità da ammettere ai contributi regionali, dovranno concordare con i piani di sviluppo delle Comunità montane le quali dovranno esprimere pareri di conformità.

Il riparto tra le Comunità montane del fondo regionale per la montagna avverrà con tre parametri: il 25 % in proporzione alla superficie, il 25 % in proporzione alla popolazione e il 50 % in base alle finalità dei piani di sviluppo e relativi programmi stralcio. Fino a che non saranno predisposti i piani di sviluppo il finanziamento verrà però ripartito in parti uguali tra il territorio e popolazione. E questa ripartizione riferita agli esercizi 72/73 a mio parere viene a creare una forte sperequazione tra le Comunità più piccole e quelle più grandi. La suddivisione al 50 % disposta dalle leggi della Lombardia e del Piemonte, tra territorio e popolazione mal si adatta a due situazioni molto diverse. Infatti i 484 comuni montani del Piemonte sono raggruppati in 44 Comunità montane, mentre i 504 comuni della Lombardia sono raggruppati in sole 27 Comunità. Sulla base del riparto del fondo CIPE del 1972, ad esempio, è evidente la sperequazione tra la Comunità della Val S. Martino (la più piccola) che avrà 8 milioni e mezzo e quella del Medio Verbano che ne avrà 17 e mezzo, rispetto alla Comunità della Val Camonica che avrà 197 milioni o a quella della Valtellina che ne avrà 365. Nel Piemonte la piccola Comunità della Bassa Valle Elvo avrà invece 17 milioni mentre la Comunità che avrà il maggiore importo sarà quella della Val d'Ossola con 118 milioni.

La legge è importante anche sotto l'aspetto finanziario, poiché il finanziamento regionale per il 1973 è fissato nell'importo di 1 miliardo e 885 milioni, del quale 942 milioni 500 mila sono a favore delle Comunità montane per le quali sono disponibili altri 3 miliardi, assegnati dal CIPE per gli esercizi 1972-73.

Le norme contenute nella legge per l'utilizzo della quota regionale sono limitate al 1973 poiché la quota integrativa del fon-

do regionale per la montagna a far tempo dall'esercizio 1974 sarà determinata con le singole leggi di approvazione nei bilanci regionali di competenza. Sembra che il finanziamento per il 74 sia indicabile nell'importo di 4 miliardi.

Sull'utilizzo del fondo regionale per la montagna a favore di interventi diretti per i comuni e per gli altri enti pubblici o per gli operatori economici e privati la Delegazione regionale dell'UNCEM aveva espresso perplessità ritenendo più utile che fosse la Comunità montana ad amministrare tutti i fondi assegnati dalla Regione anziché limitarsi ad esprimere parere di conformità per contributi assegnati direttamente dalla Regione.

Il legislatore regionale, almeno per la quota relativa all'anno 1973, che sarà ovviamente spesa nel corso del 1974, ha indicato la percentuale di riparto del fondo assegnando, come si è detto, il 50 % alle Comunità montane e riservando il restante 50 % per il 20 % ai Comuni montani, per il 20 % agli altri enti e per gli operatori privati e per il 10 % alla stessa Regione da impiegare secondo il proprio programma di sviluppo.

Mentre per quanto attiene le Comunità montane i fondi saranno assegnati con lo stesso criterio della 1102, cioè come fondo globale alla Comunità montana la quale lo utilizzerà secondo quanto previsto dal proprio programma stralcio, il restante 50 % verrà assegnato sotto forma di contributo in conto capitale e in conto interesse sui mutui e prestiti.

La legge determina infatti i contributi in conto capitale, in corrispondenza di una spesa complessiva per intervento di 20 milioni per i privati e di 100 milioni per le forme associative e per enti pubblici, assegnando nel primo caso l'80 % della spesa e nel secondo caso assegnando l'80 % fino a 20 milioni, il 70 % da 20 a 50 milioni, il 60 % da 50 a 100 milioni. Il contributo sugli interessi è invece concesso nella misura fissa del 5 %.

Il campo di intervento è abbastanza ampio poiché la legge si limita a citare « opere ed iniziative interessanti la nuova economia montana integrata e il progresso civile e sociale delle popolazioni » ribadendo che gli interventi debbono concordare con le linee programmatiche delle Comunità montane. Le stesse Comunità possono prevedere, esprimendo il parere sulle singole richieste di finanziamento presentate dai comuni, da enti e privati, un ordine di priorità « del quale la Giunta regionale terrà conto nello stabilire la graduatoria dei finanziamenti ».

Alcune priorità sono peraltro indicate dalla legge; ad esempio per la precedenza ai comuni con popolazione inferiore ai 3 mila abitanti o, per quanto riguarda i privati, la precedenza per forme associative cooperativistiche, agricole o artigianali.

Le norme procedurali per la presentazione delle domande e l'assegnazione dei contributi sono abbastanza semplici e chiare.

Le Comunità montane lombarde saranno quindi messe alla prova dall'attuazione di questa legge. Infatti, dovranno predisporre sollecitamente il proprio programma di interventi che prevederà anche determinati incentivi per lo sviluppo di settori economici interessanti la Comunità, e nel quadro di tali incentivi potranno essere espressi i pareri di conformità delle singole domande di operatori pubblici o privati presentate alla Regione per avere finanziamenti aggiuntivi e diretti, rispetto ai finanziamenti che potranno essere accordati dalla stessa Comunità montana (1).

La competenza della Comunità nell'esprimere il « parere di conformità » eviterà doppioni ed eventuali abusi nell'utilizzo dei fondi assegnati dalla Regione.

Sarà interessante seguire l'ulteriore evoluzione di queste prime norme legislative, che appaiono di notevole importanza. È un discorso nuovo che si va facendo sullo sviluppo economico e sociale della montagna. Seguiremo quanto sarà disposto nelle leggi settoriali per l'applicazione del concetto fondamentale che ispira questa legge che merita di essere attentamente valutata dalle Delegazioni regionali dell'UNCEM per farsi promotrici di iniziative, adeguate alla particolare situazione di ciascuna Regione, allo scopo di dare attuazione completa alla legge 1102.

---

(1) La Regione ha invitato le Comunità a presentare entro il 31 marzo i programmi di intervento. Il fondo disponibile per le Comunità per il 72-73 è di circa 4 miliardi.

LA LEGGE DELLA LOMBARDIA

« INTERVENTI A FAVORE DELLA MONTAGNA »

Legge approvata dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1973. Vistata dal Governo e in corso di promulgazione.

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1
(Finalità)

La presente legge è rivolta a promuovere lo sviluppo socio-economico delle zone montane ai fini del riequilibrio territoriale e ad assicurare in particolare il conseguimento delle finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 2
(Territori montani)

Sono considerati montani, ai fini della presente legge, i territori della Lombardia dichiarati tali ai sensi ed agli effetti della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Art. 3

(Fondo regionale per la montagna)

I fondi per la montagna, previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, integrati allo stesso scopo da uno stanziamento regionale annuo, formano il « fondo regionale per la montagna ».

Il cinque per cento dello stanziamento integrativo regionale annuo a favore del fondo per la montagna rimarrà a disposizione della Regione per interventi in connessione con le direttive del piano regionale e per il coordinamento dei piani zonali intercomunitari.

Gli stanziamenti disposti dallo Stato o da qualsiasi altro ente od organismo a favore della montagna, attribuiti alla Regione, vengono portati di volta in volta in aumento al fondo regionale per la montagna.

Adeguate aliquote dei finanziamenti autorizzati con altre leggi regionali riguardanti interventi applicabili all'intero territorio della Regione dovranno essere riservate a favore della montagna nell'ambito delle specifiche destinazioni.

Tali aliquote, tenuto conto delle finalità delle singole leggi, potranno essere ripartite tra le comunità montane, secondo i criteri di cui all'art. 4 della presente legge, i comuni montani e gli altri enti ed operatori economici pubblici e privati.

Le opere e le iniziative da ammettere ai benefici dovranno concordare con i piani di sviluppo socio-economico, in quanto esistenti, delle comunità montane; i pareri di conformità sono espressi dalle comunità montane.

Art. 4

(Riparto del fondo regionale per la montagna)

Il fondo regionale per la montagna è ripartito tra le comunità montane secondo i seguenti criteri:

a) venticinque per cento in proporzione alla superficie territoriale;

b) venticinque per cento in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento;

c) cinquanta per cento in base alle finalità dei piani di sviluppo socio-economico e dei relativi programmi stralcio di cui agli articoli 5 e 6 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Fino a quando non saranno stati presentati i programmi di cui al comma precedente, il fondo verrà ripartito per metà in proporzione alla superficie territoriale e per l'altra metà in proporzione alla popolazione residente, quale risulta dall'ultimo censimento.

Il Consiglio regionale approva i piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane; la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il finanziamento dei programmi stralcio annuali e dei programmi previsti all'art. 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 predisposti dalle comunità montane.

Art. 5

(Finanziamento)

Per gli anni 1972, 1973 e 1974 la quota statale del fondo regionale per la montagna è fissata in misura corrispondente all'assegnazione annuale che alla Regione verrà attribuita ai sensi degli artt. 5 e 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

Alle spese autorizzate per gli anni 1972-1973 si provvede, per quanto attiene l'impiego dei fondi assegnati alla Regione ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, con gli stanziamenti iscritti al capitolo 170/B dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1972 ed al capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1973.

Per l'anno 1973 la quota integrativa a carico del bilancio regionale è stabilita in L. 1.885.000.000 cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo globale per spesa di investimento, iscritto nel bilancio per l'anno finanziario 1973 al capitolo 2722.

Tale somma viene così utilizzata:

— L. 942.500.000, corrispondente al cinquanta per cento, a favore delle comunità montane ai sensi del successivo art. 6 lettera *a*);

— L. 942.500.000, per gli interventi di cui all'art. 6 lettere *b*), *c*), *d*), così distinte:

L. 742.500.000 per la concessione di contributi in conto capitale;

L. 200.000.000 per la concessione di contributi in conto interessi per prestiti e mutui, i quali avranno la durata massima di anni trenta.

Alle spese autorizzate per l'anno 1973 e facenti carico alla quota integrativa del fondo regionale per la montagna si provvede con l'istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1973 al titolo II, sezione VI, rubrica I, del capitolo 2205, categoria X, con la dotazione di L. 1.685.000.000 e con la seguente denominazione: « Quota integrativa del fondo regionale per la montagna », e del capitolo 2206, categoria X, con la dotazione di L. 200 milioni e con la denominazione: « Contributi in annualità su mutui e prestiti contratti da comuni montani, da enti pubblici, associazioni ed operatori economici operanti nel territorio montano.

La quota integrativa del fondo regionale per la montagna è determinata dall'anno finanziario 1974 in poi con le singole leggi di approvazione dei bilanci regionali di competenza.

Gli stanziamenti relativi al fondo regionale per la montagna, non utilizzati nell'esercizio di competenza, potranno essere impegnati negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

Gli impegni di spesa pluriennali derivanti dalla concessione di contributi e concorsi nel pagamento di mutui e prestiti di cui al successivo art. 7, verranno iscritti negli stati di previsione della spesa regionale fino al termine delle annualità previste dalle singole concessioni.

Titolo II
NORME PER L'UTILIZZO DELLA QUOTA INTEGRATIVA REGIONALE PER L'ANNO 1973

Art. 6
(Riparto della quota integrativa regionale per l'anno 1973)

La quota integrativa regionale del fondo per la montagna, di cui al precedente art. 3, limitatamente all'anno 1973, viene ripartita come segue:

a) cinquanta per cento alle comunità montane ai sensi e per gli effetti della citata legge 3 dicembre 1971, n. 1102, da assegnare secondo i criteri di cui al precedente art. 4 e da mettere a disposizione delle comunità montane, secondo la procedura prevista dalla legge regionale n. 42 del 2 settembre 1973;

b) venti per cento ai comuni montani;

c) venti per cento agli altri enti pubblici e di diritto pubblico, alle associazioni ed agli operatori economici privati, singoli ed associati, operanti nel territorio montano;

d) dieci per cento secondo scelte della Regione in connessione con il proprio programma di sviluppo.

Art. 7
(Contributi)

Le quote di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*) vengono assegnate sotto forma di contributi in conto capitale e in conto interessi sui mutui e prestiti.

I contributi in conto capitale sono concessi sino ad un determinato importo di spesa ammessa e secondo criteri di regressività.

Il contributo in conto interessi è concesso in percentuale della annualità di ammortamento sulla parte dell'importo dei lavori eccedente la quota ammessa a contributo in conto capitale.

Il concorso della Regione di cui al comma precedente può anche effettuarsi mediante diretto versamento di annualità costanti agli interessati, qualora essi rinuncino al mutuo o lo estinguano anticipatamente.

Fino a nuove disposizioni da emanarsi con legge regionale e con riferimento all'art. 5, comma secondo, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, i contributi in conto capitale sono ammessi in corrispondenza di un importo di spesa non superiore a L. 20 milioni per i privati ed a L. 100 milioni per le forme associative e gli enti pubblici, nella seguente misura:

— ottanta per cento della spesa fino a L. 20 milioni;

— settanta per cento della spesa oltre L. 20 milioni fino a L. 50 milioni;

— sessanta per cento della spesa oltre L. 50 milioni fino a L. 100 milioni.

Il contributo in conto interessi su prestiti e mutui è concesso nella misura del cinque per cento.

Art. 8

(Interventi ammissibili a contributo)

I contributi sono accordati per opere ed iniziative interessanti la nuova economia montana integrata ed il progresso civile e sociale delle popolazioni e concordanti con le linee programmatiche delle comunità montane.

Le singole comunità possono prevedere un ordine di priorità di tali opere ed iniziative, del quale la Giunta regionale terrà conto nello stabilire la graduatoria di cui al successivo articolo 9.

Art. 9

(Formazione delle graduatorie)

Le richieste per ottenere i finanziamenti di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), vanno presentate alla Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Tali richieste devono essere accompagnate dal parere della comunità montana.

La Giunta regionale forma le graduatorie secondo i seguenti criteri di priorità:

— per le opere e per le iniziative di competenza dei comuni, si dà la precedenza a quelle localizzate nei comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti;

— per le opere e per le iniziative degli operatori economici privati, la precedenza è data alle forme associate cooperativistiche dell'agricoltura e dell'artigianato.

Contestualmente al provvedimento di cui al comma precedente la Giunta regionale provvede:

1) a stabilire le caratteristiche della documentazione da allegare ai progetti esecutivi e a fissare i termini perentori di presentazione degli stessi nonché i termini massimi di esecuzione dei lavori, determinando i casi di eventuali proroghe per giustificati motivi;

2) ad approvare, sentita la commissione consiliare competente, il finanziamento degli interventi fino alla concorrenza della disponibilità.

Art. 10

(Altre norme procedurali)

La comunicazione dell'ammissibilità al finanziamento delle richieste di cui al precedente articolo viene fatta dal competente Assessore,

indicando i termini perentori di presentazione dei singoli progetti esecutivi e le caratteristiche della relativa documentazione di cui al precedente art. 9 ai fini dell'emanazione del provvedimento di concessione.

Il provvedimento di concessione, da emanarsi dal Presidente della Giunta regionale, determina la spesa ammessa, anche sulla base della natura e quantità dei lavori ed acquisti e dei relativi prezzi, sulla base dei bollettini informativi delle camere di commercio. Indica inoltre i termini massimi di esecuzione dei lavori, prorogabili solo per giustificati motivi.

I titolari di domande comunque poste in graduatoria possono, sotto la loro responsabilità, iniziare lavori, effettuare acquisti ed attuare iniziative prima dell'emanazione del provvedimento di concessione, senza che questo implichi obbligo di finanziamento; in tale caso devono dare alla Regione un preavviso di almeno sessanta giorni e presentare contemporaneamente il progetto esecutivo.

Qualora le caratteristiche delle opere, degli acquisti e delle iniziative risultassero difformi da quelle stabilite nel provvedimento di concessione, i titolari decadranno dal beneficio qualora non le modificassero, o le integrassero a loro spese per la parte consentita dalle disposizioni di legge.

L'erogazione dei benefici concessi sarà effettuata anche mediante acconti, su presentazione di stati di avanzamento. Il saldo sarà liquidato solo ad avvenuto controllo od accertamento di avvenuta esecuzione degli acquisti e delle iniziative.

È necessaria la preventiva autorizzazione della Regione per le modifiche tecniche comportanti una variazione di spesa superiore al dieci per cento di quella ammessa, ovvero qualora esse comportino — a parità di spesa — una sostanziale modifica delle opere, degli acquisti o delle iniziative ammesse. L'importo della liquidazione non potrà in ogni caso essere superiore a quello ammesso a finanziamento.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

NATURA GIURIDICA DELLE COMUNITÀ MONTANE

Ugo Gavazzeni

L'invito rivolto dal Presidente dell'UNCEM a conclusione dell'Assemblea di Riva del Garda, per l'approfondimento della natura giuridica della Comunità Montana trova nello scritto di Ugo Gavazzeni — funzionario della Regione Lombardia — una prima risposta.

Saremo lieti di pubblicare altri contributi sull'appassionante tema in prosecuzione del dibattito avviato a Riva del Garda dalla pregevole relazione del Prof. Pototschnig.

* * *

Dalla « raccolta delle leggi, regolamenti ed ordinazioni del Comune di Poschiavo » si possono trarre numerosi passi concernenti le più svariate materie, la cui disciplina è assoggettata — nell'ambito delle leggi cantonali e federali — alla competenza della Comunità locale.

Raccogliamo qua e là alcuni passi tra i più significativi.

Nel regolamento finanziario, votato dall'Assemblea del Comune politico (cioè dei Patrizi e dei Domiciliati svizzeri aventi diritto di voto) in data 7 marzo 1880, si leggono tre disposizoni — articoli 12, 13 e 14 — relative al risanamento del bilancio annuale. « Ogni eventuale deficienza risultante dal resoconto d'amministrazione comunale, dice la seconda di queste, deve venire sempre coperta nell'anno susseguente e non potrà mai andar in aumento del debito ». L'ultima delle tre disposizioni anticipa in certo qual modo l'articolo 81 della nostra Costituzione (articolo che peraltro, a mio avviso, necessita di una chiara interpretazione evolutiva) e dice: « Per qualunque spesa straordinaria, importante un considerevole dispendio, le Autorità dovranno

contemporaneamente alla spesa stessa, proporre anche un piano di ammortizzazione ».

Nel regolamento forestale, votato il 20 ottobre 1895 ed in vigore col 15 febbraio 1902, sono contenute due interessanti norme, l'una di carattere scolastico e l'altra di carattere penale.

Dice la prima — articolo 41 — « Il Consiglio comunale, in relazione con le Autorità scolastiche procurerà che venga impartita razionale istruzione sull'allevamento, coltivazione e protezione dei boschi nelle scuole elementari ed eventualmente in quelle di ripetizione ».

La seconda disposizione — articolo 42 — stabilisce che « nei casi di contravvenzione il Consiglio comunale multa a termine del paragrafo 48 tra un minimo ed un massimo, a seconda del valore dell'oggetto in contravvenzione (per esempio piante di brutta crescenza, ecc.), del danno accagionato, della minore o maggiore malizia ed altre circostanze aggravanti ed attenuanti ».

Le citazioni molto significative sarebbero assai lunghe e mi basterà quindi chiudere con la seguente, scelta tra quelle in campo specificatamente scolastico e riguardante l'istruzione elementare: « La nomina degli insegnanti spetta alle rispettive Frazioni, salvo per le scuole create dal Comune, riservando per queste le nomina dei maestri al Consiglio scolastico, e si fa entro il 15 di maggio, coll'obbligo di comunicarla entro 8 giorni al Consiglio scolastico per l'approvazione.

A maestri devono eleggersi persone di buona condotta, dando la preferenza a quelli che hanno fatto studi pedagogici e che sono muniti di patente cantonale ». (Regolamento scolastico votato dall'Assemblea il 12 maggio 1901, in vigore dal 1° luglio 1901).

* * *

Quanto sia ancora lontana la concezione della nostra autonomia comunale da questa che traspare dal Codice delle leggi e regolamenti locali di un Comune della Svizzera ognuno può ben vedere.

Per colmare tale lacuna e vuoto immenso nel campo dell'attuazione della nostra Costituzione in fatto di autonomia, era nato l'Istituto della Comunità montana con legge di Stato 3 dicembre 1971, n. 1102 ed è stato confermato — per quanto riguarda la Lombardia — con la legge regionale 16 aprile 1973, n. 23.

Volutamente queste due leggi sono risultate piuttosto astratte nella loro formulazione; le loro direttive si sono limitate a questioni di principio e di massima, senza scendere ad enucleare aspetti e prescrizioni troppo particolaristiche. Sono vere e proprie leggi-quadro: originaria quella dello Stato, delegata dallo Stato quella della Regione.

La quantità di spazio lasciata libera dalle due leggi-quadro andava riempita, in concreto e nel particolare, da ogni singolo statuto delle Comunità montane, secondo le rispettive autonome determinazioni.

In questo si ravvisava, e si può tuttora ravvisare, il concetto dell'autonomia. Più o meno grande è lo spazio lasciato vuoto dalle leggi-

quadro, più o meno ampio è il respiro riconosciuto alla libera discrezionalità del nuovo istituto locale e dei suoi organi.

Così almeno erano state illustrate e interpretate — in fase di « iure condendo » — le citate leggi statale e regionale sulle Comunità montane. Era stata condotta in questo senso una massiccia propaganda a ogni livello, da nessuno mai contestata. Ci fu — a parole — larga convergenza e persino unanimità di intenti, manifestatasi alla luce proprio del dettame costituzionale che prescrive un sistema politico-amministrativo di decentramento burocratico e di gestione pluralistica del potere nell'articolazione della Repubblica italiana.

Una buona parte della relazione del Senatore Giacomo Mazzoli all'Assemblea per l'approvazione della legge n. 1102, istitutiva delle Comunità Montane, è stata chiaramente tenuta in chiave autonomistica. Citiamo due tra i passi più salienti.

« La Comunità, per le molte e diverse situazioni che presenta la montagna italiana dalle Alpi alle Isole, deve essere un istituto libero, nel modo di costituirsi e di configurarsi, da ogni costrizione ed imposizione così da riuscire ad assumere il volto e l'anima di una particolare gente.

Pare dunque opportuno che gli statuti delle Comunità nascano dalla pienezza della libertà e non siano condizionati da disposizioni legislative, che impongano una uniformità che non si addice alle diversità che si presentano per dimensione territoriale, per numero di abitanti, per forme di economia, per modo di associarsi nel rispetto del sistema democratico ».

— E più avanti:

« Se è vero che lo Stato nazionale ha cancellato gli aspetti particolari uniformando i Comuni di poche centinaia di abitanti a quelli con migliaia e milioni, non risulta essere questo un fatto positivo per la libertà e per il progresso.

Oggi i Comuni di montagna, che sono quasi tutti con pochi abitanti, possono trovare il modo di nuovamente esprimersi nella Comunità e rinnovare così lo slancio di operosità e libertà delle popolazioni.

La Comunità dunque è un nuovo livello istituzionale capace di assumere la responsabilità di promuovere interventi e di attuare iniziative nelle zone di montagna ».

Analoghe considerazioni sono contenute nella relazione dell'Onorevole Della Briotta ai progetti di legge sulla montagna, che erano stati predisposti per iniziativa della Camera dei Deputati e che sono stati poi confluiti nel progetto di legge UNCEM-Mazzoli divenuto la Legge n. 1102.

« Le norme per la formulazione degli Statuti, diceva il Della Briotta, indicano solo alcuni canoni fondamentali, lasciando ad ogni Comunità di stabilire norme particolari in relazione alle peculiari caratteristiche di ciascuna zona ».

Ed ancora: « L'ultimo comma dell'articolo 6 stabilisce che la Comunità montana possa assumere funzioni proprie degli Enti che

la costituiscono, quando sia dagli stessi delegata a svolgerle con i propri organi statutari.

Questa norma tende ad allargare il campo di azione delle Comunità. Tali funzioni potranno diventare funzioni ordinarie delle Comunità montane nei casi in cui i Comuni aderenti lo deliberino, semplificando le procedure per la gestione in consorzio di questi servizi ma esercitandola con gli stessi organi delle Comunità, evitando doppioni inutili e superando così le difficoltà per i piccoli Comuni montani di gestire determinati servizi pubblici ».

Ho sul tavolo le diverse relazioni tenute nelle molteplici occasioni dai Rappresentanti della Giunta regionale e del Consiglio regionale lombardo in sede di elaborazione, discussione ed approvazione della legge regionale n. 23, e mi esimo dal riportarne una sola riga perché tutti questi testi non sono che un susseguirsi di riconoscimenti espliciti od impliciti dello stesso principio di autonomia statutaria ed operazionale sopra illustrato con le parole degli Onorevoli Senatore Mazzoli e Deputato Della Briotta. Mi sia consentito chiedere di credermi sulla parola, per non dilungarmi più oltre senza necessità sul medesimo argomento.

* * *

Le considerazioni fin qui svolte non sembrano aver trovato conferma in uno studio giuridico del Prof. Umberto Pototschnig, dell'Università di Pavia, dallo stesso presentato all'Assemblea nazionale dell'UNCEM tenuta a Riva del Garda nel dicembre 1973.

Egli pone il problema della figura giuridica della Comunità montana e la sua analisi si basa essenzialmente sui dati del diritto positivo. Egli muove pertanto nell'ambito del « iure condito », dell'interpretazione dottrinaria della legge dello Stato n. 1102 e di quelle regionali emanate fino a quella data.

La sua indagine riguarda soprattutto la natura del nuovo Ente locale, proponendosi di rispondere al quesito se le Comunità montane siano Enti autonomi ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione o più semplicemente Enti pubblici funzionali sul tipo degli Enti di sviluppo agricolo di cui fa menzione l'art. 2 del decreto delegato in agricoltura; in altre parole se le Comunità montane siano « Enti pubblici territoriali » o non soltanto « Enti locali » ai sensi e per gli effetti degli articoli 118 e 130 della Costituzione.

Il Prof. Pototschnig risponde negativamente a questa serie di domande, salvo per quanto riguarda l'ultimo interrogativo, al qual proposito osserva se pure brevemente che la Comunità montana « si può considerarla compresa tra gli Enti locali agli effetti degli articoli 118 e 130 della Costituzione ». Non spiega molto il perché di questa sua ammissione, che potrebbe sembrare un po' strana dopo di aver dato risposta negativa alle altre tre domande, ma avendo già prima richiamato nel testo del suo studio che le Regioni avevano indicato nel Comitato regionale di controllo o nelle sue Sezioni decentrate l'or-

gano di controllo sugli atti delle Comunità — dando perciò acquisito l'adeguamento alla legge 10 febbraio 1953 n. 62 — appare chiaro che la « ratio » della sua inclusione delle Comunità montane tra gli Enti locali sia da attribuirsi a questo fatto. Vero è che il Pototschnig, nel riferire il richiamo delle leggi regionali alla legge n. 62, lo ritiene motivato dalla convinzione « erronea » (così egli la chiama) da parte delle Regioni stesse che le Comunità montane siano da considerarsi quali consorzi dei Comuni; mentre tale riferimento dovrà, secondo lui, far capo all'articolo 130 della Costituzione. Ma a ciò si può osservare che anche le Regioni possono aver avuto presente, nello specifico riferimento, non già l'art. 61 della legge Scelba ma appunto l'art. 130 della Costituzione e quindi la legge Scelba nel suo complesso.

Così almeno per quanto riguarda la Regione Lombardia, la cui legge non fa nessun riferimento in particolare al predetto art. 61 della legge n. 62.

Ma, detto questo, ci preme esaminare le ragioni per le quali il Prof. Pototschnig ritiene teoricamente inapplicabile alle Comunità montane il concetto di Enti autonomi territoriali, in apparente contrasto con le premesse di questo nostro intervento; anche se — come vedremo subito — le conclusioni pratiche del suo studio non differiscano sostanzialmente — per quanto attiene alle prerogative importantissime e innovative riconosciute alle Comunità montane — da quelle che discendono da una impostazione teoretica opposta.

La sua conclusione infatti sarà quella di un Ente « atipico » con finalità esclusivamente o prevalentemente programmatorie, un organismo che ponendosi al centro della politica di piano è destinato a diventare lo strumento con il quale la montagna si fa « essa stessa soggetto responsabile in prima persona attraverso le sue popolazioni del proprio sviluppo economico-sociale ».

Questo Ente di programmazione, spiega il Prof. Pototschnig, non ha compiti di governo ed è interamente assorbito dal programma. « Ed allora diventa facile intravvedere a questo punto come la sorte della Comunità montana dipenda in gran parte dal successo che avrà, a livello nazionale ed a livello regionale, il metodo della programmazione ».

Se questo metodo avrà il suo sviluppo che si merita alla luce della « logica della programmazione applicata a livello della vita amministrativa locale » e nell'ambito « dei nuovi orizzonti delle autonomie locali, orizzonti ai quali conduce necessariamente oggi la tecnica della programmazione », allora è possibile che la strada imboccata attraverso l'istituzione di una struttura nuova porti a « una nozione di autonomia locale diversa da quella propria dello Stato liberale; una nozione in cui l'accento cade non più sugli aspetti istituzionali e formali degli Enti, ma piuttosto sui momenti dinamici e articolati del procedimento o, se si preferisce, nel farsi e nell'attuarsi delle scelte di piano ».

Il discorso di cui all'ultima citazione prosegue abbastanza a lungo per concludere che « la Comunità montana può costituire dunque il

banco di prova di questa nuova dimensione dell'autonomia locale. E può essere l'occasione per fare della programmazione una tecnica che non solo non è ostile alle autonomie ma che può restituire loro significato e vitalità ».

Altrove aveva già affermato, trattando e sviluppando il metodo della programmazione:

« È evidente che il piano di sviluppo in tanto si giustifica in quanto Stato e Regione non solo abbandonino definitivamente il sistema dell'intervento occasionale ed episodico, deciso di volta in volta in risposta alle pressioni provenienti dai più diversi interessi, con conseguente dispersione delle risorse in mille rivoli, ma rinunciano anche a ogni tipo di programmazione meramente settoriale, che sia fatta al di fuori di un quadro generale di sviluppo. Spetta pertanto allo Stato ed alla Regione, ciascuno per la parte di propria competenza, far confluire altresì a livello di Comunità montana le scelte programmatorie che interessano tutti i settori essenziali allo sviluppo economico-sociale della zona ».

Sono tutte conclusioni che ci sentiamo di sottoscrivere a piene mani, e quindi confermiamo quanto sopra detto che cioè le considerazioni dottrinarie del Prof. Pototschnig non portano a divergenze rilevanti in linea pratica, senonché preferiamo dissentire dalle sue linee di principio per via delle possibili complicazioni di ordine politico e amministrativo che non è il caso di precisare, ma che potrebbero sorgere a suo tempo ed in suo luogo.

La tesi dottrinaria del Prof. Pototschnig presenta aspetti certamente affascinanti, ma ha il torto a mio avviso di allontanarsi dalla realtà giuridica che sta all'origine della legislazione statale e regionale sulle Comunità montane, da quella volontà legislativa che viene riconosciuta quale canone fondamentale di interpretazione laddove la lettura della legge non contrasti con la presunta volontà medesima.

In sostanza, la tesi del Prof. Pototschnig poggia su un'ipotesi fondamentale poco realistica, a mio avviso, che così si riassume: il legislatore sia nazionale che regionale, volendo creare un Ente « atipico » cioè diverso dai Comuni e dalle Provincie, perciò l'ha ideato questo nuovo Ente in modo diverso e soprattutto sganciato dalle norme della legge comunale e provinciale.

In altre parole la prova che le Comunità montane non sono Enti locali territoriali (né tantomeno consorzi permanenti tra i Comuni), sta nel fatto che le direttive della legge-delega dello Stato (la n. 1102) e della legge-delegata della Regione (la n. 23 per la Lombardia) avrebbero trascurato di attribuire a questi nuovi Enti la validità della legge comunale e provinciale.

Stato e Regione, si ragiona, se avessero voluto creare un terzo Ente locale territoriale, intermedio tra il Comune e la Provincia, non avrebbero potuto fare a meno di assoggettarlo — almeno in quanto applicabile — alla normativa dei Comuni e delle Provincie.

Questo il succo della relazione Pototschnig per quanto riguarda

il discorso teorico, se si tralasciano poche altre motivazioni di più lieve incidenza, tutte peraltro più o meno riconducibili a questo argomento principale.

Tale argomento principe, per quanto non formulato come dalla mia esposizione riassuntiva, sottende ad ogni riga della relazione Pototschnig ma esce in forma scoperta e del tutto spontanea verso la fine della sua documentazione, ove scrive:

« Soltanto in questa prospettiva si spiega, del resto, un fatto che resterebbe altrimenti inconcepibile. Malgrado l'importanza delle Comunità montane, la legge 1102 e le stesse leggi regionali che l'hanno seguita sono poverissime di disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della nuova struttura. A colmare la lacuna talune leggi regionali contengono un rinvio alle norme in materia di finanza e contabilità, o a quelle per la convocazione e il funzionamento dell'Assemblea. In molte Regioni la legge omette viceversa qualunque rinvio od altre normative pur astenendosi ad ogni normativa compiuta delle nuove strutture ».

Un fatto che resterebbe altrimenti inconcepibile se la Comunità montana potesse avere altra vita all'infuori del programma, scrive il Prof. Pototschnig: *il fatto che le leggi statale e regionale siano poverissime di disposizioni relative all'organizzazione e al funzionamento della nuova struttura.*

Egli dunque ritiene che, se si fosse voluto creare un Ente autonomo territoriale, lo si sarebbe dovuto dotare di ricche disposizioni per la sua organizzazione e funzionamento.

Abbiamo visto all'inizio di questa trattazione come per noi il fatto di non averlo dotato di ricche disposizioni sia perfettamente spiegabile e coerente *anche* con la volontà del legislatore di creare un vero e proprio Ente locale territoriale « autonomo ». Anzi, vorrei aggiungere, *proprio* per la volontà di creare questo nuovo Ente veramente e propriamente « autonomo ».

L'autonomia non va d'accordo con la vigente legge comunale e provinciale. Lo sanno gli amministratori locali, i quali tramite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM chiedono ad ogni occasione una radicale riforma della legge comunale e provinciale, fondata sul centralismo.

Veramente sarebbe stato inconcepibile, a mio modo di vedere, ed anacronistico provvedere alla creazione di un nuovo Ente locale — territoriale se si vuole — senza approfittare dell'occasione per riformare in senso autonomistico, almeno in questo caso e per questo Ente, la legge comunale e provinciale, offrendo anche un esempio alla futura Riforma.

Così si spiega — non sarà vano ripeterci — la volontà del legislatore nazionale e regionale di offrire alle Comunità montane un corpo di disposizioni ridotte a più poche cose — nei confronti dei Comuni e delle Province — per consentire di impiantare finalmente i propri Statuti sulla strada di uan certa autonomia.

Del tipo, almeno in parte, di quella dei Comuni svizzeri di cui abbiamo portato un esempio nella premessa.

Lo stesso Pototschnig afferma, alla fine del suo studio, che in Italia l'autonomia comunale non è mai esistita, che è stata una voce della dottrina, non una realtà.

E non lo hanno detto soltanto taluni studiosi ed osservatori, come egli ci ricorda; lo hanno invece sempre gridato ai quattro venti i politici e gli amministratori interessati ai problemi dell'autonomia.

Ma non è questo un buon motivo per pensare che l'autonomia non possa e non debba essere riconosciuta, modificando le leggi, agli Enti territoriali esistenti in Italia ed a quegli altri che si volessero creare. Basta volerlo.

In questo caso le Comunità montane potranno essere considerate Enti locali autonomi; non soltanto nella loro qualità di Enti « atipici » di programmazione ma anche se venga ad esse riconosciuta, come noi riteniamo debba essere, la loro veste di Enti territoriali intermedi di autogoverno locale.

LE LEGGI DELLA VALLE D'AOSTA
per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la promozione di iniziative per la sistemazione dei villaggi rurali anche a fini turistici

Due importanti leggi sono state approvate in Valle d'Aosta, ed hanno per oggetto gli interventi della Regione nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio.

Trattasi della legge 7 marzo 1973, n. 7, pubblicata sul B.U. n. 5 del 15 marzo, e della legge 10 settembre 1973, n. 32, pubblicata dopo il visto delle Autorità di Bruxelles, sul B.U. della Regione del 15 settembre, che reca norme per l'attuazione della legge n. 7.

La legge prevede che, nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, l'Amministrazione regionale promuove iniziative tendenti alla salvaguardia, al miglioramento e alla ristrutturazione delle aziende agricole, avuto riguardo all'interesse generale dello sviluppo economico e sociale della Regione.

A tali fini è autorizzata la concessione di un'indennità annua ai conduttori delle aziende agro-pastorali, i cui terreni ricadano nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, in considerazione degli oneri ad essi derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenendo conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole locali per il mantenimento dell'equilibrio idro-geologico delle zone montane.

Come si evince dalla lettura dei testi, che pubblichiamo, il problema agricolo è considerato « fatto sociale » di interesse regionale per la conservazione dell'equilibrio ambientale il cui perseguimento è di tale valore da giustificare il cospicuo impegno economico della Regione.

Un'altra legge — n. 33 dell'8 ottobre 1973, pubblicata sul B.U. lo stesso giorno — detta norme per facilitare la sistemazione dei villaggi rurali anche ai fini di ricavarne strutture turistico-ricettive.

LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973 n. 7

NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Art. 1

Sono approvate, per il quinquennio dal 1972 al 1976, le norme della presente legge, intese alla tutela delle attività agricolo-montane e alla protezione della natura nelle località rurali, al mantenimento delle condizioni ecologiche ed alla difesa della stabilità dei terreni montani.

Art. 2

Nelle zone destinate all'esercizio delle attività agro-pastorali dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, la Amministrazione Regionale promuove le iniziative tendenti alla salvaguardia, al miglioramento e alla ristrutturazione delle aziende agricole, avuto riguardo all'interesse generale dello sviluppo economico e sociale della Regione.

Con successivi provvedimenti saranno emanate norme particolari per la protezione della natura e il mantenimento delle condizioni ecologiche nelle zone di cui al comma precedente.

Art. 3

Le norme della presente legge non modificano le norme della legislazione statale e regionale nelle seguenti materie: difesa idrogeologica del suolo, tutela forestale, protezione della flora e della fauna, acque pubbliche, tutela del paesaggio, urbanistica.

Art. 4

In considerazione delle limitazioni e degli oneri derivanti dalla conservazione dell'ambiente rurale montano e tenuto conto della necessità di assicurare la continuazione delle attività agricole locali per il mantenimento dell'equilibrio idrogeologico delle zone montane ai fini di interesse generale previsti dalla presente legge, è autorizzata la concessione di una indennità annua *ai conduttori* delle aziende agro-pastorali, i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio della agricoltura dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico.

Art. 5

La concessione della indennità annua prevista dall'articolo precedente è subordinata al possesso, da parte degli agricoltori, dei seguenti requisiti:

a) condurre aziende formate da terreni adibiti a colture agro-pa-

storali e siti nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura e delimitate dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico;

b) impegnarsi formalmente a condurre l'azienda per almeno 5 anni, prestando la propria opera per la coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria e per la manutenzione dei beni immobili e delle opere di miglioramento fondiario aziendali e consortili;

c) fornire la documentazione necessaria per la esatta valutazione del rapporto esistente fra la superficie di terreno agricolo coltivato ed il corrispondente *numero di capi bovini* mantenibili su detta superficie.

Art. 6

Dopo la delimitazione delle zone agricole nel Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, i Comuni provvedono alla compilazione del Registro comunale delle aziende agricole.

L'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Foreste, in base ai dati dei Registri comunali delle aziende agricole, provvede alla compilazione e all'aggiornamento del Registro regionale delle aziende rurali comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura.

Art. 7

Fino a quando non saranno delimitate le zone agricole dal Piano Regolatore Regionale Urbanistico e Paesaggistico, l'iscrizione dei conduttori nel Registro regionale delle aziende agricole è disposta dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste, sentita la Giunta Regionale, previo controllo delle domande dei conduttori agricoli interessati, vistate e trasmesse dai Sindaci dei Comuni di residenza e previo parere di apposita Commissione nominata dalla Giunta Regionale e composta come segue:

— Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste, quale Presidente;

— Due Consiglieri regionali, di cui uno designato dalla minoranza;

— Il Sindaco del Comune di residenza dei conduttori agricoli;

— Un funzionario dell'Assessorato Agricoltura e Foreste designato dall'Assessore regionale dell'Agricoltura e Foreste;

— Un Funzionario della Sovraintendenza regionale alle Antichità e Belle Arti, designato dall'Assessore regionale al Turismo;

— Un rappresentante per ciascuna Associazione degli agricoltori operante in Valle d'Aosta, designato dalle singole Organizzazioni.

Funge da Segretario della Commissione un impiegato dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e delle Foreste.

Contro i provvedimenti adottati dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura e Foreste è ammesso ricorso alla Giunta Regionale che decide con provvedimento definitivo.

Art. 8

L'indennità annua prevista dall'art. 4 della presente legge sarà concessa nelle misure e secondo le modalità previste dalle successive norme del Regolamento di esecuzione della presente legge, da approvare dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, sentite le Commissioni consiliari permanenti dell'Agricoltura e degli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica.

Art. 9

La Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, provvederà all'adozione dei provvedimenti deliberativi necessari per l'applicazione della presente legge e delle norme del Regolamento di esecuzione della legge stessa.

Art. 10

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per gli anni 1972, 1973, 1974, 1975 e 1976, la spesa annua di Lire 500.000.000 da finanziare con imputazione al sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i precitati anni.

Per il finanziamento e la copertura della spesa annua di Lire 500 milioni sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1972:

1) È istituito, con lo stanziamento annuo di lire 500 milioni, il seguente capitolo 342 « Spese per interventi nel settore dell'agricoltura per la conservazione del paesaggio agricolo montano e per la protezione della natura »;

2) Per la dotazione dello stanziamento del precitato nuovo capitolo di Spesa 342 è approvato il prelievo dela somma di lire 500 milioni dal Capitolo di spesa 206 « Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese correnti - Allegato E) ».

Con successivi provvedimenti legislativi saranno approvate e finanziate maggiori spese annue da autorizzare per l'applicazione della presente legge per gli anni 1973-1974-1975 e 1976.

Art. 11

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Legge regionale 10 settembre 1973, n. 32:

NORME DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1973, n. 7: « NORME ED INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA PER LA CONSERVAZIONE DEL PAESAGGIO AGRICOLO MONTANO E PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA ».

Art. 1

L'indennità annua prevista nell'art. 4 della legge regionale n. 7 del 7 marzo 1973, da corrispondere ai conduttori delle aziende agro-pastorali i cui terreni ricadono nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura dal piano regolatore regionale urbanistico e paesaggistico, è stabilita nelle seguenti misure:

a) L. 30.000 per ogni capo bovino adulto mantenuto nell'azienda per un periodo non inferiore a mesi sette all'anno, con un massimo di L. 1.000.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero di aziende condotte e di capi bovini. Tale limite massimo non si applica alle stalle sociali;

b) L. 5.000 per ogni capo bovino adulto monticato, per un periodo non inferiore a giorni novanta, a favore dei conduttori di alpeggio, con un massimo di L. 600.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero dei bovini monticati e degli alpeggi condotti;

c) L. 2.000 per ogni ara di terreno coltivato a vigneto specializzato, con un massimo di L. 400.000 per ogni conduttore, qualunque sia il numero delle aziende condotte;

d) L. 1.500 per ogni ara di terreno coltivato a seminativo o a frutteto specializzato;

e) L. 300 per ogni ara di terreno coltivato a prato, nel caso di aziende non fornite di bestiame.

Art. 2

Ai fini della valutazione del numero di capi bovini, i vitelli fino all'età di un anno sono considerati pari ad un quarto di capo adulto, i manzi dell'età da uno a due anni sono considerati pari a mezzo capo adulto, le pecore e le capre sono considerate pari ad un sesto di capo adulto.

Nel caso di colture promiscue, la superficie è conteggiata una sola volta e iscritta nella qualità di coltura che fornisce il reddito prevalente.

I seminativi il cui prodotto sia conteggiato ai fini del calcolo dei

capi di bestiame mantenibili in azienda, ai sensi del successivo articolo 7, non sono valutati per la corresponsione della indennità indicata nel punto d) dell'articolo precedente.

Art. 3

Per ottenere la indennità annua i conduttori di aziende agricole, oltre ad osservare le norme indicate nell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7, devono possedere i sottoindicati requisiti ed assumere i seguenti impegni:

a) condurre direttamente l'azienda agraria o gli allevamenti bovini, ovini e caprini prestando la propria opera manuale e/o dei familiari nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento;

b) produrre idonea documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale conducono i terreni (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

c) comunicare al Comune dove ha sede l'azienda agraria, entro il 31 gennaio di ogni anno, la consistenza dell'azienda condotta con i dati ed i documenti indicati nel successivo articolo; comunicare, inoltre, le eventuali variazioni che si verificano nel corso dell'anno, nel sistema di conduzione, nella qualità delle colture e nella superficie dei terreni. Per gli alpeggi il termine sopraindicato è stabilito al 31 marzo di ogni anno;

d) i conduttori di aziende incluse nelle zone in cui viene attuato il Piano di bonifica sanitaria per la brucellosi, tubercolosi e mastiti dovranno dimostrare di avere ottemperato alle norme delle leggi regionali 12 agosto 1957 n. 3 e 28 giugno 1962 n. 12.

Ai fini della corresponsione della indennità annua prevista dall'art. 1 della presente legge, i fondi concessi in affitto non saranno valutati al proprietario dei fondi stessi.

Allo stesso modo non saranno valutati i terreni situati fuori del territorio della Regione Valle d'Aosta, condotti a qualsiasi titolo da conduttori residenti nella Regione.

Così dicasi per i terreni coltivati ad orto familiare, a giardino, a parchi di pertinenza di ville o di case di civile abitazione.

Art. 4

A norma dell'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7, i Comuni della Regione provvederanno, entro sei mesi dalla entrata in vigore delle norme della presente legge, alla compilazione e alla tenuta del Registro Comunale delle aziende agricole sulla base delle domande presentate dai conduttori delle aziende stesse.

Nel citato Registro saranno annotati:

a) nome, cognome, data di nascita del conduttore di ciascuna azienda agricola;

b) sede dell'azienda e indicazione della residenza e del preciso indirizzo del conduttore;

c) dati catastali dei terreni agricoli coltivati dal conduttore e facenti parte dell'azienda (numeri delle partite catastali coltivate dal conduttore, Comune, Foglio di mappa, numero delle particelle, superficie e qualità di coltura). I dati catastali saranno desunti dai certificati catastali o da atti notarili di compra-vendita e di divisione;

d) numero dei capi bovini, ovini e caprini adulti mantenuti per il periodo minimo stabilito dall'art. 1 della presente legge;

e) numero ed età dei capi bovini da allevamento (vitelli, manzi, tori e torelli);

f) titolo in base al quale il conduttore coltiva i terreni agricoli (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

g) le variazioni che si verificano annualmente nella conduzione dei terreni (cambiamento di conduttore, cambiamento di qualità di coltura, terreni lasciati incolti o comunque non più coltivati, passaggio di terreni dall'uno ad altro conduttore, cambiamento di residenza e di indirizzo del conduttore, ecc.).

Dopo il primo anno di applicazione della legge, i Comuni trasmetteranno alla Regione, entro il 15 aprile di ogni anno, i dati aggiornati del Registro comunale delle aziende agricole.

L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste provvederà alla compilazione, alla tenuta ed all'aggiornamento del Registro regionale delle aziende agricole comprese nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura. Provvederà, inoltre, a fornire ai Comuni i moduli per le domande da inoltrare a cura dei conduttori e fornirà anche il materiale necessario per l'impianto dei Registri comunali delle aziende agricole.

L'Amministrazione Regionale fornirà ai Comuni la necessaria assistenza per facilitare l'impianto e la compilazione iniziale del Registro delle aziende agricole.

Art. 5

Per ottenere la concessione della indennità annua, i conduttori dei terreni inclusi nelle zone destinate all'esercizio dell'agricoltura, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, dovranno presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno.

La domanda sarà presentata al Comune nel quale è situata l'azienda agricola condotta dal richiedente.

Qualora i conduttori conducano più di una azienda agraria, dovrà essere precisata nella domanda la consistenza di ogni azienda. L'alpeggio costituisce sempre azienda a sè stante.

La domanda dovrà precisare i dati e gli elementi necessari per una esatta valutazione dell'azienda e sarà compilata sui moduli predisposti dall'Assessorato all'Agricoltura e alle Foreste e posti a disposizione delle Amministrazioni Comunali.

Quando i terreni di una stessa azienda agraria si trovino in zone agricole appartenenti a più Comuni, la domanda sarà presentata nel Comune in cui ricade la maggior parte dei terreni. In tal caso, nella domanda, dovranno essere indicati anche gli elementi catastali dei terreni facenti parte della stessa azienda agraria del conduttore situati in Comuni diversi da quello presso il quale è presentata la domanda. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto in carta libera dei dati catastali (numero delle partite, Foglio di mappa, numero delle particelle, Comune, superficie, qualità di coltura, reddito dominicale, reddito agrario) di tutti i terreni condotti dal richiedente a qualsiasi titolo (proprietà, affitto, altro contratto agrario);

b) attestazione del Sindaco del Comune di residenza del richiedente dalla quale risulti che il conduttore e/o i suoi familiari prestano la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni e nelle operazioni richieste dall'allevamento bovino, ovino e caprino;

c) documentazione da cui risulti il titolo in forza del quale il conduttore conduce i terreni di cui non è proprietario (contratto o dichiarazione di affitto, altri titoli di conduzione);

d) stato di famiglia.

Art. 6

L'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Foreste provvede alla tenuta del Registro regionale delle aziende agricole, alla istruttoria delle domande di concessione dei contributi, allo svolgimento dei compiti di carattere tecnico necessari per l'applicazione della legge. Accerta, mediante controllo in loco, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge.

In particolare giudica sul possesso, o meno, del requisito indicato nel comma a) dell'art. 3 della presente legge.

Art. 7

Ai fini della concessione e della liquidazione della indennità prevista dal precedente art. 1, per i capi bovini dovrà essere tenuto conto della proporzionalità fra superficie investita a colture foraggere e il numero di capi bovini mantenibili.

Il numero di capi bovini mantenibili, avuto riguardo a ciascun tipo di coltura foraggera e alle condizioni agronomiche ambientali, è determinato come segue:

Capi bovini adulti mantenibili per almeno sette mesi consecutivi all'anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture

COLTURE	fino a 800 mt. s.l.m. capi n.	da 801 a 1200 mt. s.l.m. capi n.	oltre i 1201 mt. s.l.m. capi n.
Prati irrigui e prati artificiali	4,0	3,0	2,0
Prati asciutti	1,5	1,0	0,5
Prati arborati irrigui	3,0	2,5	2,0
Seminativi a cereali foraggeri	3,0	2,5	2,0
Pascoli (per 90 giorni)	—	0,5	0,5

Per gli alpeggi e i mayens, il numero di capi bovini adulti mantenibili per ettaro viene determinato dalla investitura propria di ciascun alpeggio e mayen debitamente accertata. In assenza di tale elemento, o per appezzamenti di pascoli singoli non costituenti alpeggi o mayens, si fa riferimento agli elementi riportati nella sopraindicata tabella per i pascoli.

Art. 8

I trasgressori alle norme di legge, coloro che producono documentazioni non rispondenti al vero o che non rispettino gli impegni assunti, che omettano di comunicare le variazioni nella conduzione dei terreni o nella qualità di coltura e che, comunque, con il loro comportamento, traggano in errore la pubblica amministrazione, dovranno restituire i contributi indebitamente percepiti, saranno sottoposti alla sospensione della liquidazione delle indennità e saranno denunciati alla Autorità giudiziaria per l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi.

Art. 9

Norme transitorie

Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 marzo 1973 n. 7 e della presente legge, le domande, da parte degli aventi diritto, saranno presentate direttamente all'Assessorato Regionale alla Agricoltura e alle Foreste.

L'Assessorato provvederà ad istruirle sulla scorta degli elementi risultanti dall'ultimo censimento del bestiame e dei dati di superficie in proprio possesso, fermo restando il rispetto della proporzionalità fra capi di bestiame mantenibili e superficie aziendale fissata nell'art. 7 della presente legge.

Art. 10

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, n. 33

COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALE PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la costituzione presso gli Istituti di Credito, a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta.

I fondi stessi sono destinati alla concessione dei mutui agevolati previsti dai Capi I, II, III e IV della presente legge.

Gli Istituti di Credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione devono tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto intestato alla Regione (gestione fondi di rotazione).

Capo I
(Provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo)

Art. 2

Sono concessi mutui agevolati per la sistemazione, parziale o totale, dei villaggi rurali compresi nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, o compresi in zone degli strumenti urbanistici comprensoriali o regionali a queste assimilabili oppure compresi negli agglomerati deliberati dalle rispettive Amministrazioni Comunali a norma di legge.

Art. 3

Possono ottenere le provvidenze di cui all'art. 2 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all'articolo 2 e residenti, da almeno tre anni, nel Comune in cui sono ubicati detti immobili;

c) i proprietari, da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all'art. 2, ma non residenti nei Comuni in cui sono ubicati detti immobili;

d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione;

e) i Comuni.

Art. 4

Le provvidenze previste dalla presente legge, sono concesse per interventi interessanti:

— lo totalità dei fabbricati compresi nelle singole zone di cui all'art. 2;

— uno o più fabbricati, compresi nelle stesse zone, liberi su 4 lati;

— almeno una porzione di fabbricato, estesa dalle fondazioni ed eventuali locali interrati, al tetto compreso, ritenuta idonea, ai fini e per gli scopi che si propone l'intervento regionale.

In ogni caso la sistemazione parziale o totale dei villaggi rurali comprese nelle zone A, dovrà essere effettuata per ricavare strutture turistico-ricettive.

Art. 5

Ai soggetti elencati all'art. 3 possono essere concessi mutui agevolati, da rimborsare nel periodo massimo di anni 20.

Gli importi dei mutui ed i relativi tassi di interesse vengono stabiliti nel modo seguente:

1) mutui fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per l'eventuale acquisto degli immobili o di parte di essi da sistemare, nonché per la spesa riconosciuta ammissibile per la loro sistemazione, al tasso di interesse annuo del 2 per cento, a favore dei conduttori di azienda agricola residenti nel Comune in cui sono ubicati detti immobili da sistemare;

2) mutui fino al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'art. 4, al tasso di interesse annuo del 3 per cento, a favore dei proprietari degli immobili

compresi nelle zone di cui all'art. 2, residenti da almeno tre anni nel Comune in cui sono ubicati detti immobili, ovvero non residenti negli stessi Comuni ma proprietari degli immobili da almeno due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge;

3) mutui fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all'art. 4, al tasso di interesse annuo del 2 per cento, a favore dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 riuniti in un'unica iniziativa di sistemazione.

Qualora le agevolazioni siano richieste per la sistemazione di interi villaggi rurali, compresi nelle zone A dai soggetti di cui al precedente punto 3, i mutui vengono concessi fino ad un ammontare dell'85 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, al tasso di interesse annuo dell'1 per cento.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del 7 per cento sull'ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva.

Capo II
(Provvidenze per il turismo)

Art. 6

Al fine di favorire la qualificazione delle attrezzature turistico-ricettive nella Regione Autonoma della Valle d'Aosta è autorizzata la concessione di mutui a favore di Imprese che, in forma singola od associata operino nel settore turistico ed abbiano attività principale, sede legale e fiscale in Valle d'Aosta.

Art. 7

Alle Imprese di cui all'articolo 6 della presente legge vengono concessi mutui fino alla concorrenza massima del 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 3 per cento per le seguenti iniziative:

1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri, già esistenti;

3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive para-alberghiere, sempre che non rientrino tra le provvidenze previste al Capo I della presente legge per i villaggi rurali;

4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri.

Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno stabiliti dal Consiglio Regionale.

Capo III
(Provvidenze per l'industria)

Art. 8

Al fine di favorire nella Valle d'Aosta investimenti da parte di imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dalla Giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l'acquisto di aree, la esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonché l'acquisto di nuovi macchinari, scorte ed attrezzature ed altri beni strumentali compresi gli impianti anti-inquinamento destinati agli opifici predetti.

La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30 per cento della spesa totale per l'investimento, escluse le scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 30 per cento della spesa totale per l'investimento.

Art. 9

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4 per cento.

Art. 10

I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle Imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

a) imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a L. 5 miliardi;

b) imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel Piano Urbanistico Regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;

c) imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere la propria sede fiscale e legale in Valle d'Aosta.

Il Consiglio Regionale stabilisce i rami, le classi e le sottoclassi di attività economica cui dovranno appartenere le imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.

Saranno favorite le imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.

Capo IV
(Provvidenze per l'agricoltura)

Art. 11

È autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l'ampliamento di fabbricati rurali, nonché per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario in genere.

Tali mutui sono concessi fino ad un ammontare massimo dell'intera spesa riconosciuta ammissibile, per la durata massima di anni 20, al tasso annuo di interesse del 3 per cento.

Per i mutui concessi a favore delle Cooperative agricole e dei Consorzi di miglioramento fondiario la durata del periodo di ammortamento può essere elevata ad anni 25 al tasso annuo di interesse dell'1 per cento.

Per i mutui concessi a favore di coloro che conducono direttamente l'azienda agraria prestando la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni o nella conduzione degli allevamenti, il periodo di ammortamento può essere elevato ad anni 25 al tasso annuo di interesse del 2 per cento.

Art. 12

È autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno rinnovabili al tasso annuo di interesse dell'1 per cento, a favore di conduttori di aziende agricole singoli o associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario).

Art. 13

È autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singole od associate (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario) per la durata di anni 5 al tasso annuo di interesse del 2 per cento.

Capo V
(Norme generali)

Art. 14

I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da esso delegati o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 15

Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13.

I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di Commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

Gli Istituti di Credito gestori dei fondi, potranno corrispondere acconti di somme sulle quali i mutuatari dovranno versare un interesse di preammortamento allo stesso tasso di interesse stabilito per il mutuo in corso di perfezionamento.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti versando al fondo di rotazione le residue annualità di ammortamento, con attualizzazione al tasso annuo di interesse previsto per ogni singolo intervento.

Art. 16

I crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione.

Art. 17

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di Lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25 per cento per gli interventi previsti al Capo I, del 30 per cento per gli interventi previsti al Capo III, e del 15 per cento per gli interventi previsti al Capo IV.

Il Consiglio Regionale autorizza a destinare, di anno in anno, in misure percentuali diverse, i fondi tra i vari settori di intervento, stabilendo, altresì, qualora lo ritenga opportuno, i criteri di priorità da osservare nell'erogazione dei fondi all'intervento di ogni singolo settore.

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati per gli anni 1974 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio Regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso gli istituti di credito gestori dei fondi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di Enti Pubblici e di privati.

Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dagli Istituti di credito gestori dei fondi.

Art. 18

Le domande di mutuo, dopo l'istruttoria compiuta dagli Uffici e dell'Assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all'esame della Commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico-consultivo.

Per l'esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, é istituita presso l'Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale e costituita come segue:

a) dal Segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da Presidente della Commissione;

b) da un rappresentante dell'Ufficio Regionale per la Programmazione, designato dal Presidente della Giunta;

c) dal responsabile dell'Ufficio del Piano Urbanistico Regionale;

d) da un funzionario dell'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, designato dall'Assessore;

e) da un funzionario dell'Assessorato dell'Industria e Commercio, designato dall'Assessore;

f) da un funzionario dell'Assessorato dell'Agricoltura e Foreste, designato dall'Assessore;

g) da un funzionario dell'Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale;

h) dal Ragioniere Capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di Segretario della Commissione.

La Commissione si riunisce su richiesta della Giunta Regionale.

Art. 19

La Giunta Regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte degli Istituti di Credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.

Art. 20

La Giunta Regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all'art. 1 della presente legge, determinandone l'importo e le modalità di versamento e di prelievo.

La Giunta Regionale è, altresì, autorizzata ad approvare la sti-

pulazione con Istituti di Credito, a ciò abilitati, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

Le stipulande convenzioni dovranno prevedere l'obbligo, da parte degli Istituti di Credito convenzionati, di assumere il rischio connesso alle erogazioni dei fondi e di trasmettere alla Regione situazioni semestrali dei conti correnti intestati ai fondi, dalle quali dovranno risultare:

a) la consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione;

b) l'importo dei prelevamenti effettuati nel semestre;

c) l'ammontare degli interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) l'importo delle annualità recuperate;

e) l'importo delle annualità estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

f) i compensi e le spese spettanti agli Istituti;

g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

h) l'ammontare dei mutui concessi sulla base delle garanzie offerte;

i) la consistenza dei fondi alla fine del semestre.

Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

Art. 21

L'Assessorato regionale alle Finanze, in collaborazione con gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull'impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati concessi a termine della presente legge.

Gli Assessorati competenti per materia provvederanno al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall'Amministrazione Regionale.

In caso di comprovata irregolarità la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessorato competente, potrà richiedere che l'Istituto di Credito convenzionato proceda all'immediata estinzione del mutuo.

Gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione potranno, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all'autorità giudiziaria l'adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all'Assessorato Regionale alle Finanze.

Art. 22

Gli immobili e le opere in genere finanziati a termine dei Capi I, II, III e IV della presente legge, non possono essere destinati ad altra finalità per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento; i mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tale vincolo in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Il vincolo è trascritto a cura e spesa dei beneficiari, nei registri immobiliari.

Nel caso di mutata destinazione il mutuatario dovrà, oltre al rimborso anticipato del mutuo, versare, a titolo di penale, una somma pari al 25 per cento del debito residuo.

In casi eccezionali e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la Giunta Regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l'abolizione del vincolo di cui sopra dopo 5 anni di entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati.

Art. 23

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall'applicazione della presente legge, è approvata l'istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci preventivi della Regione per l'anno 1973 e per gli anni seguenti:

In Entrata

Titolo II, Cat. IV — Recuperi e rimborsi

Cap. 40 — « Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione (legge regionale... n...);

In Spesa

Titolo II, Sez. IV, Cat. V — Somme non attribuibili

Cap. 270 — « Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d'Aosta », con lo stanziamento di Lire 3.400 milioni, per l'anno 1973, mediante prelievo della somma di Lire 3.400 milioni dal Capitolo 271 del bilancio (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento — Spese in conto capitale — Allegato F).

Art. 24

In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all'adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente art. 23, in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione ed in applicazione alle norme della presente legge.

Art. 25

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 26

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni approvati dalla Giunta e necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli Istituti di Credito convenzionati.

Art. 27

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

LA DIFFICILE SITUAZIONE FINANZIARIA DEI COMUNI ESAMINATA DAL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI

Il Consiglio nazionale dell'Associazione nazionale Comuni italiani, ANCI, si è riunito a Roma in Campidoglio il 21 dicembre.

In rappresentanza dell'UNCEM ha partecipato il prof. Palamone, sindaco di S. Angelo a Fasanella, membro della Giunta esecutiva dell'Unione, accompagnato dal Segretario generale Piazzoni.

Recando il saluto dell'UNCEM Palamone ha recato l'adesione alla battaglia dell'ANCI per la riforma della legislazione sugli enti locali e dell'organizzazione dello Stato, auspicando un maggiore collegamento in sede regionale tra le Sezioni dell'ANCI e le Delegazioni dell'UNCEM per affrontare insieme alcuni temi nei confronti delle regioni, in primo luogo il problema delle deleghe.

La collaborazione tra le nostre Associazioni — ha concluso il prof. Palamone — deve rispondere pienamente alle esigenze dei Comuni evitando il sorgere di associazioni ed enti per interessi particolari di aree depresse o di comprensori. Le nostre Associazioni sono in grado di seguire tutta l'azione legislativa interessante gli enti locali e di intervenire tempestivamente presso il Governo per rappresentare le esigenze dei Comuni.

Al termine del dibattito, sulla relazione del Presidente avv. Boazzelli, il Consiglio nazionale ha approvato il seguente documento:

« *Il Consiglio Nazionale dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani*

Richiamata *l'attenzione sulla difficile situazione nella quale operano gli Enti locali;*

Riaffermato *il principio che l'obiettivo di realizzare un nuovo mo-*

dello di sviluppo che persegua l'incremento dei consumi sociali nei settori dei trasporti, della sanità, della casa, della scuola, dell'agricoltura, del Mezzogiorno e delle fonti di energia, deve essere legato ad un potenziamento delle strutture degli Enti locali sia sul piano dei poteri che dei relativi mezzi finanziari;

Ritiene *che la soluzione del problema della finanza locale, aggravatasi non per volontà degli Amministratori, non possa essere ulteriormente dilazionata e che il blocco indiscriminato della spesa corrente non può obiettivamente realizzarsi di fronte all'espandersi dell'impegno pubblico nei servizi collettivi e dei prezzi e costi in genere;*

Respinge *ogni facile e generalizzata accusa di irresponsabilità ripetuta anche in occasione della responsabile trattativa con le Organizzazioni sindacali per la quale è tuttora in corso un'ampia consultazione degli Amministratori;*

Ripropone *le conclusioni assunte nel Convegno di Viareggio, ribadendo che efficienza, speditezza e produttività della spesa pubblica possono realizzarsi soprattutto con un ampio decentramento dei poteri e delle risorse e con la più ampia nobilitazione delle iniziative dei Comuni, delle Provincie e delle Regioni;*

Auspica *un collegamento costruttivo con il Parlamento, il Governo e le Regioni per realizzare gli obiettivi della riforma dell'organizzazione dello Stato e dichiara la piena disponibilità dell'ANCI ad affrontare e rendersi politicamente partecipe del problema di una rigorosa ripartizione delle risorse e selezione della spesa pubblica consapevole e pronta ad accettare i necessari sacrifici nell'intendimento di assicurare una riqualificazione della stessa spesa pubblica ed un adeguamento delle strutture sociali per la soluzione dei problemi che assillano le comunità locali* ».

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ALLEVAMENTO BOVINO

In Italia, il settore degli allevamenti bovini era in sostanziale equilibrio quando si diede inizio alla realizzazione del mercato comune. Nel 1962, anno in cui furono definiti i primi regolamenti comunitari di politica agraria, la consistenza dell'allevamento bovino ammontava a 9.520.000 capi, la produzione nazionale di carne bovina (calcolata in peso morto) era di 6.446.000 q.li, il consumo nazionale complessivo risultava di 7.937.000 q.li, sulla base di un consumo pro-capite di 15,6 chili. In pratica le importazioni erano pari a 1.472.000 q.li, e rappresentavano il 18,6 % dei consumi totali di carne bovina. Considerando poi tutte le produzioni carnee — e cioè, oltre la carne bovina, quella

suina, quella ovina, equina e quella proveniente dagli allevamenti avicunicoli, nonché i sottoprodotti della macellazione — le disponibilità ottenute all'interno ammontavano nel complesso a 14.816.000 q.li, contro un consumo di 17.120.000 q.li (pari a 33,8 chili pro-capite). Lo scoperto era quindi del 13,4 %.

Da allora si è determinato un forte aumento dei consumi della carne, in conseguenza del crescente miglioramento del tenore di vita, mentre gli allevamenti bovini, dopo un'iniziale espansione culminata nel 1969, hanno segnato una progressiva diminuzione che si è notevolmente aggravata nel 1973 e che rischia di trasformarsi in un vero e proprio crollo.

Nel 1972 — secondo una nota di OEP — il quadro appariva il seguente: consistenza del patrimonio bovino 8.839.000 capi da allevamento o da ingrasso; disponibilità, nel corso dell'anno, di carne macellata pari a 7.210.000 q.li (di cui 5.660.000 q.li provenienti da animali nati da matrici nazionali e 1.550.000 q.li derivanti dall'accrescimento in peso di bovini importati). Poiché il consumo fu in quell'anno di 13.500.000 q.li (pari a 24,7 chili pro-capite) si è reso necessario importare fra carne macellata e bestiame in piedi destinato all'abbattimento un equivalente di 6.290.000 q.li pari al 46,6 % del consumo. Si riusciva invece a sostenere meglio la situazione degli allevamenti suini ed avicoli: per i suini si è arrivati a coprire il 76 % del fabbisogno nazionale, mentre per il pollame si è potuto realizzare, praticamente, l'autosufficienza.

Per il 1973 le cifre finora disponibili ed i calcoli provvisori indicano, nel settore della carne bovina, il seguente andamento:

— produzione		q.li 7.000.000
— consumo		» 13.500.000
— importazioni:		
— immesse al consumo	q.li 6.500.000	
— in aumento a giacenze	» 300.000	» 6.800.000

Nel complesso le importazioni hanno superato il 50 % del consumo interno. Va tenuto inoltre conto che la manovra delle importazioni è in mano di poche aziende che, operando con visione privatistica, non hanno certo favorito la stabilità del mercato né tutelato gli interessi generali tanto degli allevatori quanto dei consumatori. Le cifre di evoluzione del comparto carni bovine appaiono ancora più preoccupanti se si tiene conto che nel corso dell'anno si è proceduto ad una forte diminuzione del patrimonio bovino: si sono chiuse stalle, si sono ridotti gli allevamenti, l'immissione al consumo di bestiame nazionale è stata eccezionale. In sostanza, da un lato è ulteriormente diminuita l'attività d'ingrasso dei vitelli sia di produzione nazionale che di provenienza estera, e dall'altro lato si è rallentata notevolmente la rimonta abbattendo un rilevante numero di bovine adulte.

La tendenza alla chiusura degli allevamenti si è, nell'ultima parte dell'anno, ulteriormente accentuata. Si calcola che il patrimonio bovino sia diminuito nel corso del 1973 di circa 900.000 capi. Dalle informazioni assunte dai principali mercati e dai centri di macellazione risulta inoltre vi sono state fortissime prenotazioni per macellazioni e ciò riguarda soprattutto le femmine adulte, il che significa abbandono della produzione di vitelli e cioè abbandono degli allevamenti. Questo disordinato fenomeno di macellazione non ha comportato un aumento della produzione nazionale di carne perché se da una parte è aumentato sensibilmente il numero dei capi da vita avviati al macello, dall'altra si è verificato un notevole calo dell'attività di ingrasso dei vitelli e dei giovani bovini. Le conseguenze di quanto è accaduto in quest'ultimo periodo, saranno nel 1974 putroppo ben più evidenti di quanto non possa apparire dai dati relativi al 1973, perché verrà a mancare un notevole numero di vitelli che non potranno nascere a causa della macellazione delle madri; si verificherà una contrazione delle macellazioni, causa la loro anticipazione al 1973, e per di più, per mancato ingrasso sia dei vitelli nazionali che di quelli importati, si assisterà ad un'ulteriore diminuzione della disponibilità di carni nazionali.

Le cause della crisi del comparto bovino sono di due ordini: cause legate a difficoltà strutturali, che hanno influito specialmente nel periodo fino a tutto il 1972, e cause di natura congiunturale che, in aggiunta alle prime, hanno dominato nel corso del 1973.

Le cause strutturali, i cui effetti si risentivano già da diverso tempo, possono essere individuate nei seguenti elementi: frazionamento e limitate dimensioni delle aziende, sostituzione della meccanizzazione al traino animale, scarso carico di bestiame per l'azienda, difficoltà di reperimento della manodopera e pericolo di un suo cattivo impiego, elevato costo dell'unità foraggera, ritardato inizio dell'azione di risanamento del bestiame e di selezione delle razze. Di fronte a tali difficoltà vi è stata un'insufficienza di provvidenze. Nel 1958, al momento dell'entrata del nostro Paese nel Mercato Comune, si previdero due decisioni: diminuzione del prezzo del grano e provvidenze per la zootecnia. La prima decisione fu resa esecutiva con una diminuzione di prezzo del grano di L. 500 al q.le; per la zootecnia i provvedimenti fin da allora prospettati furono rinviati e non più resi operanti. Si aggiunga che l'avvenuta scadenza degli interventi previsti nel Piano Verde e l'inadeguatezza dei fondi per il credito agevolato per acquisto di bestiame, hanno ulteriormente aggravato la situazione nel corso degli ultimi due anni.

Nel periodo a noi più vicino (1973), la causa determinante è stata quella dello squilibrio delle gestioni che ha reso antieconomici gli allevamenti, sollecitandone la smobilitazione. In questo periodo si è registrato un forte aumento di costi e una diminuzione crescente di ricavi. I prezzi di vendita alla produzione dei bovini sono andati costantemente diminuendo portandosi negli ultimi mesi molto al di sotto

dei livelli del 1972. Tali flessioni sono da attribuirsi essenzialmente alla concorrenza del prodotto di importazione, affluito in notevoli quantitativi e a prezzi fortemente competitivi a causa anche del gioco degli importi compensativi. Questi ultimi, previsti per riequilibrare i mutati rapporti di cambio fra le monete, si sono dimostrati in pratica elementi di ulteriore turbativa per il nostro mercato, caratterizzato dalla forzata stagnazione dei prezzi alla produzione e dall'incontrollabile aumento dei mezzi di produzione.

Va tenuto presente, infatti, che il blocco dei prezzi dei prodotti di largo consumo, applicati in Italia dal luglio scorso, è stato esteso anche al bestiame vivo, nel momento in cui questo settore aveva già scontato sensibili diminuzioni di prezzi. Al contrario sono sfuggiti al blocco la massima parte dei mezzi di produzione che denunciavano inattesi aumenti sia per vicende interne, dovute alla fluttuazione della lira, sia per vicende esterne, relative al generale andamento del mercato mondiale. Va rilevato in particolare che i mangimi, a partire dall'inizio dell'estate, si sono mantenuti su livelli di prezzo superiori al 30 % a quelli dell'annata precedente, arrivando a toccare punte di aumento di oltre 50 %, con quale aggravio per le aziende è facile immaginare ove si tenga conto che la voce alimentazione incide sui costi di produzione per quasi il 60 %. Sono inoltre cresciuti, per percentuali spesso non minori, i prezzi dei vari mezzi necessari per le attività di allevamento, nonché i costi dei servizi. Tutto ciò ha contribuito a compromettere seriamente l'equilibrio delle aziende, specie di quelle di piccola e media dimensione.

Per alleviare la tensione che grava sul settore e per aprire la strada ad una zootecnia moderna e realmente valida, sono state assunte iniziative aventi riflessi di duplice ordine, cioè di difesa e di rilancio. Rientra nel primo ordine l'azione in atto, in sede comunitaria, tendente ad ottenere un più corretto funzionamento dei diversi congegni CEE. È nel quadro di questa azione, che si inserisce, tra l'altro, la convocazione straordinaria del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura voluta da Ferrari Aggradi e dal Collega francese. All'interno sono in corso provvedimenti miranti ad assicurare la presenza pubblica nel settore delle importazioni delle carni bovine.

Il secondo aspetto riguarda il rilancio della zootecnia. Mira a questo fine il « Piano carne » inserito nel programma di governo. Si tratta di una serie articolata di interventi che — sulla base delle indicazioni della Conferenza nazionale della zootecnia e sulla scorta delle più recenti esperienze — punta a favorire lo sviluppo delle produzioni di carni bovine.

Accanto al « Piano » si va sviluppando una razionale politica alimentare, al fine di contribuire ad un giusto orientamento del produttore e del consumatore.

LA CIRCOLARE MINISTERIALE

Nel frattempo il Ministro ha dato istruzioni alle Regioni per l'istruttoria delle pratiche per il « premio » allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione di carne. Trattasi di contributo di L. 150.000 lire per ogni capo di bestiame (vacche e/o giovenche gravide) detenuto nell'azienda oltre il numero presente alla data del 30 settembre 1973.

Eccone il testo:

MODALITÀ DI APPLICAZIONE RELATIVE AL REGIME COMUNITARIO DI PREMIO ALLO SVILUPPO DELL'ALLEVAMENTO BOVINO SPECIALIZZATO NELLA PRODUZIONE DI CARNE

Circolare datata 30 ottobre 1973 indirizzata alle Regioni Autonome a Statuto speciale, alle Regioni a statuto ordinario, alle Provincie autonome di Trento e Bolzano e, p.c. ai Commissari di Governo delle Regioni.

Il Regolamento CEE n. 1821/73 della Commissione del 5 luglio 1973 ha stabilito le modalità di applicazione del Regolamento CEE n. 1353/73 del Consiglio del 15 maggio 1973 che istituisce un regime di premio allo sviluppo dell'allevamento bovino specializzato nella produzione della carne.

In attesa dell'approvazione dell'apposito provvedimento legislativo che, fra l'altro, recherà i fondi necessari per la pratica attuazione del regime di premi instaurato coi due citati regolamenti comunitari, questo Ministero, considerata la necessità di provvedere con la massima urgenza ai preliminari adempimenti, ritiene opportuno diramare le istruzioni necessarie per la compilazione e la presentazione delle domande, per l'esecuzione delle relative istruttorie, nonché per fornire tutte le notizie che possano porre in grado gli allevatori interessati di poter fruire in tempo utile dei premi previsti dai citati regolamenti.

1. - *Presentazione delle domande*

1.1. - La domanda (Allegato A) per la concessione del premio allo sviluppo dell'allevamento bovino da carne va presentata, a decorrere dall'1-10-1973 fino al 31-12-1974, all'Assessorato all'Agricoltura competente per territorio.

1.2. - Essa deve contenere:

— le generalità e la residenza del richiedente;

— l'indicazione del numero di vacche e/o giovenche gravide di razze a prevalente attitudine alla produzione di carne, esistenti nell'azienda alla data del 30-9-1973;

— la dichiarazione attestante che il produttore ha preso cono-

scenza dei regolamenti CEE n. 1353/73 e 1821/73 e delle istruzioni emanate con la presente.

1.3. - Alla domanda deve essere allegata la dichiarazione secondo cui il richiedente si impegna a detenere in azienda, durante un periodo di quattro anni — a partire, al più tardi, dal 6° mese successivo alla data di accettazione della domanda — un numero di vacche e/o giovenche gravide, di razze a prevalente attitudine alla produzione di carne, superiore a quello detenuto nell'azienda alla data del 30 settembre 1973 e comunque non inferiore a 8 alla fine del quarto anno.

1.4. - Possono presentare domanda sia produttori singoli che associati.

1.5. - Ai fini della concessione del premio è da considerare:

— *Produttore*: il singolo imprenditore agricolo, persona fisica o giuridica, la cui azienda si trovi nel territorio nazionale che allevi animali di sesso femminile della specie bovina con attitudine prevalente alla produzione di carne;

— *Associazione di produttori*: un raggruppamento di persone fisiche o giuridiche che utilizzino in comune mezzi di produzione agricola per l'allevamento in comune, nel territorio nazionale, di animali di sesso femminile della specie bovina con attitudine prevalente alla produzione della carne o comunque, che abbia lo scopo di applicare norme comuni per l'immissione sul mercato degli animali della specie bovina allevati da detti produttori;

— *Azienda*: il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio nazionale;

— *Vacca*: l'animale femmina della specie bovina domestica che ha partorito almeno una volta;

— *Giovenca gravida*: l'animale femmina della specie bovina domestica, per la quale il beneficiario, all'atto dell'accertamento, dimostri in modo esauriente, che la fecondazione è stata effettuata da almeno tre mesi.

1.6. - Sono da considerare vacche e giovenche di razze con prevalente attitudine alla produzione di carne le femmine appartenenti alle razze Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Piemontese, Podolica Pugliese, Modicana, e quelle provenienti da incroci nei quali sia stata impiegata una delle suddette razze.

2. - *Premi e requisiti richiesti per la loro concessione*

2.1. - Il premio viene concesso per ogni vacca o giovenca allevata in più rispetto al numero delle bovine presenti in azienda alla data del 30 settembre 1973.

Tali capi in più debbono essere mantenuti in azienda per quattro anni a partire dalla data di accertamento della loro permanenza in azienda.

2.2. - Possono beneficiare del premio:

— i produttori che dimostrino esaurientemente che alla data del

30 settembre 1973 detenevano almeno *cinque* vacche e/o giovenche gravide appartenenti a una delle razze di cui al punto 1.6;

— le associazioni di produttori che dimostrino esaurientemente che il numero di vacche e/o giovenche gravide di razza da carne detenute alla data del 30 settembre 1973 dall'insieme dei produttori che chiedono il beneficio del premio per il loro tramite, *non era inferiore a tre volte la forza numerica dei componenti del gruppo associato.*

2.3. - In seguito a circostanze eccezionali, quali una calamità naturale o la macellazione di animali nell'ambito di un programma ufficiale di eradicazione di epizoozia, un produttore può non detenere più, alla data del 30 settembre 1973, il numero di animali normalmente detenuti nella sua azienda.

In tal caso, su richiesta di questo produttore, il giorno che precede la circostanza eccezionale viene considerato come data di riferimento a condizione che questo giorno si situi nell'ambito di 12 mesi precedenti al 30 settembre 1973.

2.4. - Le domande che non presentano i requisiti prescritti dovranno essere respinte.

3. - *Istruttoria delle domande*

Gli Assessorati all'Agricoltura, dopo aver ricevuto le domande provvederanno, per quelle ritenute accettabili, mediante sopralluoghi:

— alla compilazione dell'inventario del bestiame bovino che possieda i requisiti richiesti e che sia presente in azienda all'atto del sopralluogo;

— alla marcatura, con numero e sigla, di tutto il bestiame di cui al precedente comma a meno che tale bestiame non sia chiaramente identificabile mediante contrassegni ufficiali;

— alla registrazione dell'impegno sottoscritto dall'allevatore di cui al punto 1.3;

— alla determinazione, in base ad almeno un controllo annuale e alla relativa marcatura per l'identificazione del numero delle vacche e giovenche per le quali l'allevatore può fruire del premio.

4. - *Disposizioni di carattere generale*

4.1. - Per le vacche e/o giovenche gravide di razze con prevalente attitudine alla produzione di carne detenute nell'azienda del beneficiario oltre al numero presente alla data del 30 settembre 1973, l'importo unitario del premio ammonta a 240 unità di conto (150.000 lire).

4.2. - L'ammontare del premio è versato in tre quote:

a) un acconto di 120 unità di conto per vacca e/o giovenca detenuta nell'azienda del beneficiario oltre al numero presente alla data del 30 settembre 1973, e versato, al più tardi, nei sei mesi successivi alla data in cui è stata accertata la presenza del capo, o dei capi, in più;

b) il saldo è pagato in due quote di 60 unità di conto ciascuna nei termini seguenti:

— la prima quota tra il tredicesimo e il quindicesimo mese successivo alla data in cui è stata accertata la presenza del capo, o dei capi in più;

— la seconda tra il trentottesimo e il trentanovesimo mese successivo alla data di accertamento della presenza del capo, o dei capi in più.

4.3. - Qualora il beneficiario non abbia dimostrato esaurientemente di essersi conformato agli impegni sottoscritti nella domanda, si procede al recupero degli importi dei premi già versati.

4.4. - Quando un produttore, cui sia stato concesso il beneficio dei premi, fa parte di un'associazione di produttori e questa presenti una domanda per la concessione del premio, l'importo da devolvere all'associazione è diminuito dell'importo eventualmente già concesso al produttore beneficiario.

4.5. - Se un'associazione di produttori fruisce della concessione del premio per i propri associati e uno, o più, di questi presenta domanda a titolo individuale, tali domande debbono essere respinte. Pertanto le associazioni di produttori dovranno allegare alla domanda anche l'elenco dei soci che fanno parte dell'associazione stessa e per i quali viene chiesto il beneficio del premio.

4.6. - Ogni successore nell'azienda può impegnarsi per iscritto a proseguire l'esecuzione degli obblighi contratti dal predecessore.

In tal caso, quest'ultimo trattiene gli importi già riscossi, mentre il saldo viene versato al successore. Qualora il successore non abbia dimostrato esaurientemente di essersi conformato agli obblighi contratti dal predecessore, si procede al recupero delle somme già versate ivi comprese quelle versate dal predecessore.

4.7. - Sono casi di forza maggiore che giustificano il mancato recupero degli importi dei premi già versati le seguenti circostanze:

— il decesso del beneficiario;

— l'esproprio di almeno il 50 % della superficie agraria utile all'azienda gestita dal beneficiario purché tale esproprio non sia stato prevedibile il giorno dell'impegno.

4.8. - Sono casi di forza maggiore che giustificano la sospensione dell'applicazione dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 1353/73, per un massimo di due anni le seguenti circostanze:

— grave inondazione che colpisce le superfici destinate normalmente dal beneficiario all'allevamento di bovini;

— distruzione fortuita degli edifici del beneficiario destinati all'allevamento di bovini;

— epizoozia che colpisca tutta la parte della mandria del beneficiario.

4.9. - Allorché un beneficiario cessi l'attività agricola nel quadro della direttiva 72/160 CEE del Consiglio del 17 aprile 1972 si procederà al recupero degli importi dei premi che hanno costituito l'oggetto di

un pagamento nei nove mesi precedenti la domanda di cessazione dell'attività agricola.

5. - *Disposizioni finali*

5.1. - Entro il 15 di ogni mese gli Assessorati all'Agricoltura comunicheranno a questo Ministero — Direzione Generale della Produzione Agricola — Servizio Zootecnico:

— il numero delle domande presentate nel mese precedente, distinguendo quelle che sono state presentate tramite un'associazione di produttori da quelle presentate dai singoli allevatori;

— il numero delle domande ritenute accettabili con relativo numero di capi;

— il numero delle domande istruite e accettate col relativo numero complessivo di capi.

5.2. - Le domande di cui al precedente punto 5.1 devono essere ordinate per classi di frequenza in funzione di numero di vacche e giovenche di razze a prevalente attitudine alla produizone di carne detenute nelle aziende alla data del 30 settembre 1973 (vedi allegato C).

Nel mentre si fa riserva di diramare ulteriori istruzioni relative alla documentazione da inviare a questo Ministero per l'accreditamento dei fondi e per le modalità da seguire nell'erogazione dei premi, si fa affidamento sulla collaborazione di codesti Enti, affinché, considerata l'urgenza, vogliano provvedere con la massima cortese sollecitudine agli adempimenti preliminari riportati nella presente.

Si resta in attesa di un cenno di riscontro.

IL MINISTRO: Ferrari Aggradi

LE OSSERVAZIONI DELL'UNCEM

Si è notato con vivo disappunto che l'applicazione della normativa secondo le indicazioni della circolare suddetta escluderà di fatto vaste zone montane nelle quali è in atto l'allevamento della razza bruna alpina, la cui consistenza è pari a oltre il doppio di altre razze come la marchigiana e la piemontese ed è notevolmente maggiore delle altre razze indicate nella circolare.

La diffusione nell'arco alpino e negli Appennini e, in epoca più recente, anche nel Meridione, della razza bruna alpina è stata sempre incoraggiata dal Ministero. Va anche ricordato che in molte Regioni alpine, per iniziativa delle Amministrazioni Provinciali e di altri Enti locali, si è attuata una vasta azione per la selezione genetica della razza e il risanamento da tbc e brucellosi.

Sul piano tecnico è notorio come l'attitudine alla carne della razza bruna alpina sia largamente riconosciuta tanto che nella emananda Direttiva per l'agricoltura di montagna e delle zone sfavorite è stata corretta la primitiva impostazione che escludeva la razza bruna al-

pina classificandola solo con attitudine alla produzione di latte.

La Giunta esecutiva dell'UNCEM ha espresso al Ministro viva preoccupazione che in un momento particolarmente difficile per la zootecnia, specie per le piccole aziende di montagna, venga meno la possibilità di un intervento contributivo di notevole valore anche sul piano dell'orientamento da dare per mantenere in vita gli allevamenti di bestiame. E ha chiesto che la richiamata circolare del 30 *ottobre sia integrata*:

1) *inserendo tra le razze da ammettere al beneficio Comunitario la* bruna alpina *ed altre razze con duplice attitudine allevate in montagna come la grigia alpina e la pezzata rossa;*

2) *modificando le condizioni stabilite per beneficiare del premio in considerazione della modesta entità delle aziende agricole montane per ridurre da* 5 *a* 3 *il numero minimo delle vacche o giovenche gravide detenute nella stalla.*

Alle Regioni a tale proposito è stata segnalata anche la opportunità, nell'applicazione della citata circolare ministeriale, di far beneficiare largamente i produttori associati per l'acquisto e l'utilizzo in comune dei mezzi di allevamento. Nel qual caso basterebbero 3 *capi in media per produttore* (*punti* 1-5 *e* 2.2 *della circolare*).

Prendiamo atto con soddisfazione delle varie iniziative assunte dalle Giunte regionali in materia zootecnica e ci auguriamo che i consigli regionali approvino al più presto le relative leggi di intervento.

NUOVA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI E AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I TERRITORI MONTANI

Come è noto nel settembre scorso è stata emanata una serie di provvedimenti in materia di imposizione di imposte dirette a partire dal 1° *gennaio* 1974.

Due di esse — che interessano in particolare l'agricoltura e la montagna — meritano una peculiare menzione: si tratta del D.P.R. 29 *settembre* 1973 *n.* 599 *che istituisce e disciplina l'« imposta sui redditi » e del D.P.R.* 29 *settembre* 1973 *n.* 601 *che disciplina le « agevolazioni tributarie ».*

Il primo considera sotto i vari aspetti la determinazione, l'accertamento, la riscossione ed attribuzione dell'imposta locale sui redditi fondiari (dominicale dei terreni ed agrario) indicati nel titolo II del D.P.R. 29 *settembre* 1973 *n.* 599 *e ne fissa le relative aliquote; il secondo dispone, all'art.* 9, *alcune particolari agevolazioni tributarie per i territori montani.*

Tali agevolazioni, oltre che per i terreni ubicati ad una altitudine non inferiore *ai* 700 *m.s.l.m. — considerata dalla legge* 25-7-1952 *n.* 991 *— sono estese anche*:

a) *a quei terreni rappresentati da particelle catastabili che si trovino, solo in parte, oltre la predetta altitudine di* 700 *m.;*

b) *ai terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla Commissione Censuaria Centrale;*

c) *ai terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.*

In altre parole tutti i territori montani beneficeranno delle agevolazioni che consistono di una riduzione del 50 % *dell'imposta locale sui redditi agrari e dominicali in base al citato D.P.R.* 29 *settembre* 1973 *n.* 599.

Per i terreni al disopra dei 700 *m., compresi quelli rappresentati da particelle che si trovano in parte a tale altitudine, l'esenzione decorrerà dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte da parte dei proprietari.*

Per i terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato a cura della Commissione Censuaria Centrale l'esenzione per le nuove inclusioni è disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei territori nel predetto elenco.

Per i terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana, l'esenzione, che per le nuove inclusioni decorre sempre dall'anno successivo a quello della costituzione del comprensorio, viene disposta d'ufficio ove interessi il territorio dell'intero Comune censuario: in caso diverso l'esenzione deve essere richiesta dagli interessati, o, per essi, globalmente dal Comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte.

Il D.P.R. riprendendo integralmente alcune norme finanziarie previste dall'art. 12 *della legge* 3 *dicembre* 1971 *n.* 1102, *considera inoltre alcuni aspetti particolari che si riferiscono*:

1) *ai trasferimenti, nei detti territori montani, di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici operanti allo scopo di accorpamenti od arrotondamenti di proprietà diretto-coltivatrici, singole od associate; anche le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni godono delle stesse agevolazioni;*

2) *a trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista sul piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali od artigiani di impianti a carattere associativo o cooperativo per la produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e delle stalle o di attrezzature turistiche. Tali trasferimenti vengono assoggettati* in misura fissa *alle imposte di registro ed ipotecarie e sono esentati dalle imposte catastali.*

Sono inoltre esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni i boschi costituiti, ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei territori montani oggetto di successioni o donazioni fra ascendenti, discendenti e coniugi.

COMMISSIONE D'INDAGINE DEL CONSIGLIO REGIONALE PER LE CONDIZIONI DELLA MONTAGNA UMBRA

Il Consiglio regionale dell'Umbria, con voto del 26 ottobre sulla proposta, emendata, del consigliere Arcamone (PRI) ha deliberato la costituzione di una speciale commissione d'indagine sulle condizioni economico-sociali della montagna.

Questo il testo del documento approvato:

« Il Consiglio Regionale a seguito del dibattito svoltosi sulla mozione del consigliere Arcamone,

Delibera

di istituire a norma dell'art. 24 del proprio Regolamento interno, una commissione speciale consiliare, al fine di approfondire la conoscenza dello studio dei problemi sociali, economici e culturali della montagna umbra, che operi secondo le seguenti indicazioni la commissione dovrà riferire sulle condizioni, umane ed economiche, della popolazione della montagna umbra al fine di fornire agli Organi regionali, in vista del raggiungimento dello sviluppo della montagna, dirette indicazioni per la definizione delle linee programmatiche del:

— « Progetto-pilota » per la conservazione e la valorizzazione dei centri storici della dorsale appenninica umbra;

— Piano regionale di assetto territoriale ed urbanistico.

La commissione sarà composta di 11 membri, scelti in modo da assicurare la rappresentanza di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale.

La commissione, di norma, svolgerà i suoi lavori sui luoghi mediante colloqui con gli abitanti dei centri montani (capoluoghi, frazioni e case sparse) e con i soggetti titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 6 della legge regionale 10 luglio 1972, n. 4, nonché con tutti i soggetti coinvolti nella vita della montagna, Presidenti e membri di Comunanze, ufficiali sanitari, sacerdoit, insegnanti, associazioni culturali, C.C. e P.S., agenti del Corpo forestale e quanti altri siano nella possibilità di contribuire alla conoscenza delle condizioni, umane ed economiche, della montagna.

La commissione promuoverà la partecipazione ai colloqui diretti mediante anche manifesti da affiggere in ogni centro abitato nell'ambito di ogni Comunità montana.

In relazione al disposto dell'art. 15 dello Statuto regionale, la commissione promuoverà la partecipazione all'inchiesta anche degli abitanti della montagna, emigrati nel territorio nazionale o all'estero. Per tale partecipazione potrà avvalersi sia di colloqui, che di schede a quesiti.

La commissione dovrà riferirne al Consiglio entro sei mesi dalla sua nomina ».

Nella seduta del 16-12-1973 il Consiglio ha deciso la composizione della Commissione: 4 PCI, 2 PSI, 2 DC, 1 PRI, 1 PSDI, 1 MSI che verranno designati dai rispettivi gruppi.

LE COMUNITÀ MONTANE DELEGATE IN UMBRIA AD ATTUARE VASTI PROGRAMMI PER LA DIFESA DEL SUOLO

5 miliardi stanziati per il 1973-75

È stata pubblicata sul B.U. del 28 dicembre la legge regionale dell'Umbria per la delega (dal 1° gennaio 1975) alle Comunità montane delle funzioni amministrative connesse alla realizzazione di una vasta gamma di interventi per la difesa del suolo, il rimboschimento, il miglioramento pascoli, l'ampliamento del demanio forestale regionale e l'attuazione di opere infrastrutturali.

Lo stanziamento assentito dalla legge è di 5 miliardi per il triennio 1973-75.

Pubblichiamo il testo della legge, ricordando che sull'argomento si era favorevolmente espressa la Delegazione regionale dell'UNCEM nella riunione svoltasi il 27 ottobre 1973 con la partecipazione dell'Assessore regionale dr. Belardinelli.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1973, n. 48.

PROGRAMMI DI RIMBOSCHIMENTO, DI RIASSETTO DEL TERRITORIO, OPERE DI BONIFICA MONTANA E DI DIFESA DEL SUOLO

Art. 1

Finalità

Le disposizioni della presente legge sono dirette a realizzare con interventi di carattere straordinario — nel triennio 1973-75 — programmi di rimboschimento e di riassetto del territorio boschivo, opere di bonifica e di difesa del suolo, in armonia con il programma di sviluppo economico-sociale della regione.

Art. 2

Realizzazione delle opere

Nell'ambito del territorio regionale, saranno realizzate, con interventi straordinari, le opere previste dal successivo art. 3, in base a programmi annuali predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con gli Enti delegati.

Art. 3

Natura degli interventi

Le opere di cui all'art. 1 consistono in:

a) rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati;
b) ricostituzione e rinfoltimento dei boschi degradati;
c) consolidamento delle pendici franose e dissestate;
d) sistemazione e miglioramento dei pascoli e dei prati-pascoli;
e) sistemazione idraulico-forestale e relative opere manutentorie;
f) prevenzione e difesa dagli incendi boschivi;
g) difesa antiparassitaria;
h) ampliamento del demanio forestale regionale;
i) costituzione, potenziamento e gestione dei vivai forestali;
l) opere infrastrutturali.

Art. 4

Delega e affidamento esecuzione opere

Le funzioni amministrative connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3 sono delegate alle Comunità montane della regione.

Nell'esercizio di tali funzioni le Comunità montane dovranno rispettare le direttive che verranno stabilite dalla Giunta regionale secondo le finalità di cui all'art. 1.

Le Comunità montane utilizzeranno, compatibilmente con la normativa che ne regola l'occupazione, mano d'opera precedentemente impiegata dagli Ispettorati forestali, dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali e dai Consorzi ed Enti di bonifica montana.

Art. 5

Disponibilità dei terreni

I terreni interessati agli interventi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) dell'art. 3 possono, dalle Amministrazioni delegate di cui al precedente art. 4, essere occupati temporaneamente per tutta la durata dei lavori e fino a che non sia assicurato l'esito delle colture.

Art. 6

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere

Le opere previste al precedente art. 3 sono dichiarate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

Art. 7

Criteri di indirizzo delle funzioni delegate

Per l'esercizio delle competenze stabilite nel secondo comma dell'art. 4, i criteri di indirizzo saranno fissati dal Consiglio regionale.

Art. 8

Finanziamento della spesa

Per l'attuazione degli interventi stabiliti con la presente legge, è disposta, nel triennio 1973-75, la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, così ripartita:

— lire 1.500.000.000 per l'anno 1973;
— lire 2.000.000.000 per l'anno 1974;
— lire 1.500.000.000 per l'anno 1975.

La predetta spesa sarà imputata al cap. 371, di nuova istituzione, denominato « Stralcio del programma regionale di sviluppo. Programmi di rimboschimento, riassetto del territorio, opere di bonifica montana e di difesa del suolo » del bilancio dell'esercizio 1973 e di quelli successivi.

All'onere medesimo si farà fronte come appresso:

a) Per l'anno 1973, mediante il prelievo della somma di lire 1.209 milioni dal cap. 460 e mediante i seguenti storni di fondi a favore del suddetto cap. 371:

dal cap. 100 « Bonifica montana »	L. 200.000.000
dal cap. 102 « Attività antincendi »	L. 25.000.000
dal cap. 103 « Vivai forestali »	L. 25.000.000
dal cap. 366 « Vivai forestali »	L. 20.000.000
dal cap. 367 « Foreste demaniali »	L. 5.200.000
dal cap. 368 « Indennità occupazione terreni »	L. 15.800.000

Gli impegni ed i pagamenti assunti ed eseguiti sugli stanziamenti dei predetti capitoli si considerano effettuati sullo stanziamento del cap. 371 dello stesso esercizio.

b) Per gli anni 1974 e 1975 mediante la quota dei fondi di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e della legge 7 agosto 1973, n. 512.

Le somme non impegnate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 9

Disposizioni transitorie

La delega di cui all'art. 4 della presente legge avrà effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1975.

Sino a tale data, ferme restando le norme di cui all'art. 7, le funzioni amministrative saranno esercitate dai competenti organi ed

uffici regionali i quali, per la realizzazione delle opere, potranno stipulare apposite convenzioni con enti ed istituzioni operanti nel territorio.

Art. 10

Dichiarazione di urgenza

La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

NUOVA LEGGE IN LOMBARDIA PER LA TUTELA DELLE AREE DESTINATE A PARCHI E RISERVE NATURALI

Dopo l'approvazione della legge-quadro n. 125 per le riserve naturali — pubblicata sul precedente numero della rivista (pag. 1358) — il Consiglio regionale lombardo ha approvato, il 5 dicembre 1973, una legge per l'istituzione del parco della Valle del Ticino.

Questa legge contiene il titolo I (articoli da 1 a 7) che rappresenta una integrazione della legge-quadro n. 125 poiché stabilisce le procedure di pianificazione territoriale da adottarsi per le zone di speciale tutela ambientale e naturalistica.

Riportiamo il testo dei predetti articoli.

Legge regionale n. 133 approvata il 5 dicembre 1973

NORME URBANISTICHE PER LA TUTELA DELLE AREE COMPRESE NEL PIANO GENERALE DELLE RISERVE E DEI PARCHI NATURALI DI INTERESSE REGIONALE. ISTITUZIONE DEL PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO.

Titolo I

Procedure di pianificazione territoriale per le zone di speciale tutela ambientale e naturalistica

Art. 1

Per tutte le aree comprese nel Piano generale delle riserve e dei

parchi naturali di interesse regionale di cui alla legge regionale n. 125 la Regione elabora Piani territoriali di coordinamento secondo le seguenti norme.

Art. 2

(Contenuto dei Piani territoriali di coordinamento)

Il Piano territoriale di coordinamento formula il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indicando le priorità e gli obiettivi sia generali che di settore, e precisando mediante azzonamento, norme e parametri, i vincoli e le destinazioni da osservarsi sul territorio, in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche storiche, ambientali, naturalistiche:

a) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici e urbanistici ai fini della tutela del patrimonio paesaggistico e naturale elencando i Comuni interessati;

b) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;

c) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

d) stabilisce le direttive ed i criteri metodologici da osservarsi nella redazione dei Piani urbanistici comunali ed intercomunali, per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali Piani, rispetto agli obiettivi prioritari più sopra enunciati;

e) indica le principali aree da destinarsi ad uso pubblico e per attrezzature collegate al tempo libero sempre nel rispetto dell'obiettivo prioritario sopra enunciato.

Il Piano territoriale di coordinamento, nelle norme di attuazione, specifica le previsioni:

1) immediatamente vincolanti nei confronti di chiunque e che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Regolatori Generali o Programmi di Fabbricazione vigenti. I vincoli preordinati all'espropriazione perdono efficacia se entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano territoriale di coordinamento non siano stati approvati i relativi Piani particolareggiati o non abbia comunque avuto inizio la procedura di esproprio;

2) che consentono la salvaguardia temporanea della situazione esistente sino a quando non vengano date dettagliate prescrizioni per la zona interessata mediante lo strumento urbanistico adottato dai Comuni interessati o dal Consorzio.

Il Piano territoriale di coordinamento stabilisce il termine entro il quale tali prescrizioni di dettaglio devono essere obbligatoriamente adottate;

3) che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere i Piani urbanistici comunali ed intercomunali.

Art. 3

(Effetti del Piano territoriale di coordinamento)

Le previsioni del Piano territoriale sono obbligatorie nei confronti dei Comuni, i quali sono tenuti ad adeguarvi gli strumenti urbanistici.

In ogni caso le previsioni del Piano territoriale in attuazione dei precedenti articoli sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti vigenti.

Art. 4

(Elementi del Piano territoriale di coordinamento)

Il Piano territoriale di coordinamento è costituito:

1) dalle rappresentazioni grafiche in numero adeguato ed in scala non inferiore al rapporto 1 : 25000, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

2) dalle norme di attuazione del Piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per i piani comunali e intercomunali, con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione di detti piani, degli standards urbanistici;

3) da una relazione illustrativa che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate, fornisca indicazioni sul programma finanziario del quinquennio per l'attuazione del Piano.

Art. 5

(Compiti della Regione)

Spetta alla Regione:

— elaborare ed approvare i Piani territoriali di coordinamento;

— disporre annualmente, con legge, un programma di interventi regionali e di contributi agli Enti locali per la conservazione e valorizzazione naturalistica delle aree comprese nel piano delle riserve e dei parchi naturali di interesse regionale;

— coordinare le iniziative volte alla realizzazione dei parchi e delle riserve naturali.

I contributi regionali saranno destinati all'organizzazione dei Consorzi, alla loro attività di studio e di ricerca, ai programmi di esproprio e di indennizzi nonché ai piani di rimboschimento, di tutela idrogeologica e ad altri lavori pubblici finalizzati alla attuazione della presente legge.

Art. 6

(Compiti dei Comuni, Province, Consorzi e Comunità Montane)

Spetta ai Comuni ed alle Province territorialmente interessate, riuniti in Consorzi e alle Comunità Montane:

— elaborare ed adottare lo Statuto del Consorzio;

— realizzare e gestire il Parco;

— partecipare alla elaborazione del Piano territoriale di coordinamento;

— elaborare ed adottare strumenti urbanistici, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale di coordinamento;

— adeguare allo stesso gli strumenti urbanistici esistenti;

— promuovere gli espropri delle aree che il Piano destina ad uso pubblico;

— fornire alla Regione parere preventivo in ordine alla richiesta di apertura di nuove cave, di rinnovo di concessione a cave esistenti e di derivazioni d'acqua nonché in ordine alla regolamentazione della caccia e della pesca.

Art. 7

(Procedure per l'approvazione dei Piani territoriali)

I Piani territoriali di coordinamento delle speciali zone indicate nell'articolo 1 sono predisposti dalla Giunta regionale d'intesa con le Commissioni consiliari competenti e con la partecipazione delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle Comunità montane territorialmente interessate.

Il progetto di Piano territoriale viene adottato con delibera della Giunta regionale ed inviato ai Comuni, alla Comunità montana e al Consorzio affinché sia pubblicato, con le modalità di cui all'articolo 9 della legge urbanistica 17-8-1942, n. 1150 e successive modifiche.

Nella delibera con la quale la Giunta regionale adotta il Piano territoriale di coordinamento possono essere previste speciali misure di salvaguardia, con efficacia immediata, valevoli fino all'approvazione del piano stesso.

Fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed Istituzioni interessate.

Entro i successivi trenta giorni, la Giunta regionale trasmette il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione, con le eventuali proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni presentate.

La delibera del Consiglio regionale con cui viene approvato il Piano territoriale è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Una nuova interessante pubblicazione:

Giuseppe Piazzoni

ECONOMIA MONTANA: LA NUOVA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

(vol. 850 pp. rilegato in tela - prezzo speciale di prenotazione presso l'UNCEM L. 7.500)

EDITORE PÀTRON, BOLOGNA

INDICE

Presentazione di Lorenzo Natali

Introduzione dell'Autore

Cap. I - La montagna italiana

Cap. II - La legislazione per la montagna dal 1877 al 1970: (dal 1877 al 1933; dal 1946 al 1970); la legge 991

Cap. III - Le istanze dell'UNCEM e degli Enti locali e le proposte del CNEL per la nuova politica della montagna

Cap. IV - La programmazione, le Regioni e la montagna

Cap. V - La proposta di legge Mazzoli-UNCEM, la proposta del Governo, il dibattito parlamentare e i voti delle Regioni per la nuova legge per lo sviluppo della montagna

Cap. VI - La legge 3 dicembre 1971, n. 1102 - Il testo approvato alla Camera - Gli emendamenti del Senato e della Camera - Il testo definitivo

Cap. VII - Commento alla legge

Cap. VIII - L'applicazione della legge, in sede nazionale e in sede regionale

Cap. IX - Le leggi regionali per la costituzione delle Comunità montane: Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trento e Bolzano, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

Cap. X - La Comunità montana: costituzione, statuto, piano di sviluppo e piano urbanistico

Cap. XI - Primo consuntivo sull'applicazione della legge 1102

Bibliografia: Problemi generali della montagna e degli Enti locali; economia e programmazione; Comunità montane; agricoltura, comunioni familiari e usi civici; bonifica montana e difesa del suolo; boschi; urbanistica; scuola; turismo; testi dell'Autore

Per le ordinazioni servirsi del c.c.p. 1/2072 intestato all'UNCEM - Roma.

U. N. C. E. M.

SEDE CENTRALE:	00185 - ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/465.122 - 464.683 Orario d'ufficio: 8-13 - 14-17, sabato escluso (Segreteria telefonica permanente)

DELEGAZIONI REGIONALI

PIEMONTE	10123 TORINO - presso Amministr. Provinciale Via Maria Vittoria, 12 - tel. 011/5756
VALLE D'AOSTA	11100 AOSTA - presso Consorzio BIM Piazza Narbonne, 16 - tel. 0165/23.58
LIGURIA	16124 GENOVA - presso Camera di Commercio Via Garibaldi, 4 - tel. 010/20.94
LOMBARDIA	Segreteria: BERGAMO - presso BIM Via Taramelli, 46 - tel. 035/244.255
Provincia autonoma TRENTO	38100 TRENTO - presso Consorzio BIM Adige Piazza Centa, 13 - tel. 0461/25.732
Provincia autonoma BOLZANO	39100 BOLZANO - presso Consorzio Comuni Lungotalvera S. Quirino, 10 - tel. 0471/38.101
VENETO	36100 VICENZA - presso Cons. Bonifica Montana Stradella Filippini, 27 - tel. 0444/28.872
FRIULI V. GIULIA	33100 UDINE presso Ente Friulano di Economia Montana Piazza Patriarcato, 3 - tel. 0432/22804
EMILIA ROMAGNA	40100 BOLOGNA - presso I.S.E.A. Piazza Calderini 1 - tel. 051/231999
TOSCANA	50100 FIRENZE - presso Assessorato Agricoltura Via A. Volta, 175 - tel. 055/577164 - 578826
MARCHE	60044 FABRIANO (Ancona) presso Comune - tel. 0732/3577
UMBRIA	06100 PERUGIA presso Ente Autonomo per la Bonifica Via dei Filosofi, 34 - tel. 075/35733
LAZIO	00185 ROMA - Viale del Castro Pretorio, 116 tel. 06/464.683 - 465.122
ABRUZZI	67100 L'AQUILA - presso Comune - tel. 0862/28641
MOLISE	86100 CAMPOBASSO - presso ASCOM Via Roma, 65 - tel. 0874/44.160
CAMPANIA	82100 BENEVENTO presso Camera di Commercio Piazza IV Novembre - tel. 0824/21.834
PUGLIA	71100 FOGGIA presso Consorzio Bonifica Mont. del Gargano Corso Mezzogiorno, 64 - tel. 0881/33.140
BASILICATA	85100 POTENZA - presso Comune - tel. 0971/26.051
CALABRIA	88100 CATANZARO - presso Camera Commercio Via Ippoliti Minniti - tel. 0961/28.002
SICILIA	98100 MESSINA presso Cuzari - Via M. Amari, Torre Vittoria
SARDEGNA	09100 CAGLIARI - Viale Regina Elena, 7 tel. 070/652267

OBERTO PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PIEMONTESE

Il Consiglio Regionale del Piemonte, dopo aver accettato le dimissioni dell'avv. Gianni Oberto dalla presidenza del Consiglio Regionale, lo ha eletto il 22 dicembre Presidente della Giunta Regionale.

All'avv. Oberto, per lungo tempo Vice Presidente dell'UNCEM e Presidente della Federbim, attualmente Presidente della Delegazione Regionale, formuliamo cordiali voti augurali.

OBERHAUSER VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE TRENTINO-ALTO ADIGE

Il dott. Karl Oberhauser, Sindaco di Vipiteno, Presidente del Consorzio BIM Adige e Capo gruppo della S.V.P. al Consiglio Nazionale dell'UNCEM, eletto Consigliere Regionale nel Trentino-Alto Adige nelle elezioni dello scorso novembre, è stato successivamente eletto Vice Presidente del Consiglio Regionale.

Gli auguriamo cordialmente buon lavoro.

ATTIVITÀ DELLE DELEGAZIONI REGIONALI

Piemonte

Il Consiglio della Delegazione regionale piemontese si è riunito a Torino il 17 novembre, sotto la presidenza dell'avv. Oberto, segretario il geom. Bertoglio, allargato ai Presidenti delle nuove Comunità montane. Hanno presenziato alla riunione il Vice Presidente nazionale geom. Martinengo, l'Assessore provinciale di Torino geom. Giuglar, componente la Giunta esecutiva, e il Segretario generale Piazzoni.

Dopo il saluto dell'avv. Oberto ai Presidenti delle nuove Comunità montane, il Segretario generale, recato il saluto del Presidente sen. Segnana, ha espresso la soddisfazione di vedere costituite 32 Comunità montane sulle 44 previste dalla legge regionale e si è detto certo che con lo stesso impegno, con il quale in passato hanno operato i Consigli di valle nella Regione piemontese, lavoreranno gli amministratori delle nuove Comunità montane.

Il Vice Presidente geom. Bignami ha, quindi, relazionato sull'attività svolta dalla Delegazione per dare sollecita applicazione alla legge regionale della montagna e per affrontare con gli Organi della Regione i problemi più urgenti della montagna piemontese. Il relatore ha anche rilevato alcuni problemi pratici che le Comunità montane dovranno affrontare nella prima fase del loro lavoro, formulando alcuni suggerimenti.

Nella discussione sono intervenuti diversi consiglieri e Presidenti delle Comunità montane.

Il Vice Presidente geom. Martinengo ha poi riferito sui temi all'ordine del giorno dell'Assemblea nazionale di Riva del Garda.

L'Assessore regionale Chiabrando, che presiede il Comitato interassessoriale per la montagna, si è compiaciuto per l'avvenuta sollecita costituzione delle Comunità montane ed ha assicurato la collaborazione della Regione per l'attività che le Comunità montane dovranno svolgere.

* * *

La Giunta esecutiva della Delegazione si è riunita il 27 dicembre a Torino sotto la presidenza dell'avv. Oberto.

I membri della Giunta hanno rivolto al Presidente vivi rallegramenti per la sua elezione alla Presidenza della Giunta regionale.

La Giunta esecutiva — proseguendo i lavori sotto la presidenza del geom. Bignami — ha preso atto, con viva soddisfazione, che tutte le 44 Comunità montane previste dalla legge regionale sono state insediate e molte di esse hanno in approvazione lo Statuto.

Ascoltata la relazione del Vice Presidente geom. Bignami sull'esito dell'Assemblea di Riva del Garda, la Giunta esecutiva ha preso

atto delle risultanze dell'indagine svolta sui problemi urbanistici nei Comuni montani piemontesi ed ha deciso di divulgare, mediante pubblicazione, i risultati stessi allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organi nazionali e regionali competenti sui problemi della regolamentazione edilizia delle zone montane.

La Giunta ha poi approvato il consuntivo 1973 ed il bilancio preventivo per il 1974.

Friuli-Venezia Giulia

Il Consiglio della Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia si è riunito a Udine il 19 novembre 1973 sotto la presidenza dell'avv. Beorchia, segretario il geom. Sovrano.

Vi hanno partecipato, tra gli altri, il consigliere regionale Speconia, il cons. naz. cav. Talotti e il Segretario generale dell'UNCEM.

La riunione è stata dedicata all'esame delle tre ipotesi di suddivisione zonale del territorio montano della regione, formulate dalla Giunta regionale e in corso di esame presso i Comuni per la espressione dell'assenso richiesto dalla legge. La proposta definitiva della Giunta regionale sarà esaminata, prima della emissione del decreto di delimitazione, dalla commissione di 15 consiglieri regionali appositamente costituita.

Il Presidente ha riferito sull'incontro da lui avuto, unitamente al Segretario generale Piazzoni, col Presidente della Giunta regionale avv. Comelli, il quale nella giornata si trovava a Udine, e con l'Assessore regionale agli Enti locali, rag. Varisco, che segue la pratica relativa alle delimitazioni zonali. Entrambi hanno dato assicurazione sulla sollecita conclusione dei lavori e sulla conseguente emanazione del relativo decreto.

Il Consiglio della Delegazione, dopo avere attentamente esaminato alcuni problemi specifici emergenti dalle proposte di zonizzazione, ha deciso di sollecitare i Comuni ad esprimere il richiesto assenso.

Il Consiglio ha poi deciso di far predisporre da un esperto in problemi amministrativi la bozza di statuto per le costituende Comunità montane, da esaminare in successiva seduta.

* * *

Il Consiglio si è nuovamente riunito nella sede di Udine il 28 gennaio 1974, per prendere atto dell'avvenuta firma del decreto del Presidente della Giunta regionale per la delimitazione di 10 zone montane e per esaminare la bozza di statuto per le Comunità.

Il Presidente Beorchia ha relazionato sulle decisioni assunte dalla Giunta regionale, in accoglimento delle richieste dei Comuni. Il Segretario generale ha richiamato alcuni adempimenti delle costituende Comunità rilevando l'importanza della elaborazione degli statuti, an-

che in relazione alle peculiari condizioni di talune zone montane della regione.

Il rag. Titta Metus, già consigliere regionale, incaricato di elaborare la bozza di statuto, ne ha quindi illustrato il testo.

Il Consiglio dopo ampia discussione si è riservato di riunirsi entro la fine di febbraio per l'approvazione definitiva del testo. Nel frattempo saranno sollecitati i Comuni a provvedere alle elezioni dei propri rappresentanti in seno alle Comunità montane.

Lombardia

Il Consiglio della Delegazione regionale lombarda si è riunito a Bergamo il 24 novembre. Ha presieduto il sen. Mazzoli, Segretario il cav. Busi, ed ha presenziato ai lavori il Segretario generale.

Il Presidente ha riferito sull'attività svolta dalla Giunta esecutiva sia per sollecitare la convocazione delle Comunità montane, sia per suggerire i punti essenziali dello Statuto delle Comunità. La Delegazione regionale mantiene stretti collegamenti con i Comuni montani inviando periodicamente circolari per dare notizia dell'approvazione delle leggi regionali che hanno diretto interesse per i territori montani.

Il Presidente ha anche riferito sui continui contatti avuti con i vari Assessorati regionali per l'esame dei problemi montani ed ha concluso illustrando i dati risultanti dalla indagine svolta nei Comuni montani per la recezione televisiva. In proposito sono state presentate interpellanze al Senato e alla Camera per sollecitare l'intervento necessario affinché in ogni zona montana della Regione possano essere ricevuti tutti i programmi diffusi dalla RAI-TV.

Nella discussione sulla relazione del Presidente sono intervenuti i Consiglieri: ing. Somaini, dott. Azzaretti, geom. Fiorina, cav. Arioli, prof. Locatelli, on. Luraschi, avv. Filisetti, avv. Pellegrini ed il Segretario generale dell'UNCEM.

A conclusione del dibattito, il Presidente ha riassunto la discussione assicurando che la Giunta esecutiva svolgerà tutta l'azione necessaria per dare attuazione alle indicazioni operative date dai Consiglieri.

Il sen. Mazzoli ha quindi invitato la Sede nazionale dell'UNCEM a seguire con particolare attenzione la emananda direttiva comunitaria per i territori montani, al fine di ottenere che le provvidenze comunitarie rappresentino un ulteriore valido intervento a sollievo delle depresse condizioni dell'agricoltura e dell'economia della montagna. Il Segretario generale ha riferito sulle iniziative già adottate assicurando il costante interessamento della Presidenza nazionale.

Liguria

Si è svolta il 25 novembre, a Palazzo Spinola, nella sede della Provincia di Genova, con grande partecipazione di Amministratori e di Delegati alle nuove Comunità montane. La manifestazione, indetta dalla Consulta Regionale dell'UNCEM, in preparazione dell'Assemblea nazionale a Riva del Garda, ha suscitato molto interesse, a causa dell'ormai prossimo inizio delle attività delle Comunità Montane, che rappresentano novità di rilievo e qualificante, in questo settore. La assemblea genovese è stata presieduta dall'on. dott. Gianni Dagnino, Capo della Giunta Regionale Ligure, e vi hanno partecipato il Presidente della Provincia di Genova Rinaldo Magnani, il Vice Presidente di quella di Imperia Tommaso Ascheri, i Consiglieri regionali Dario Casassa, Edmondo Ferrero e Francesco Rum, oltre a Consiglieri provinciali, fra cui l'avv. Di Pasqua di Genova, Sindaci ed Amministratori Comunali delle quattro Province della Liguria.

I lavori sono stati aperti da un indirizzo di saluto del comm. Egidio Ferralasco, Presidente della Delegazione UNCEM della Liguria, il quale ha riassunto il lavoro svolto dall'UNCEM nella fase preparatoria per l'istituzione delle Comunità montane. Il Presidente della Provincia di Genova Magnani ha sottolineato l'esigenza di una migliore valutazione del ruolo della Provincia, al fine di attuare una utile funzione di raccordo e di coordinamento. Le relazioni introduttive sono quindi state svolte dal Vice Presidente nazionale dell'UNCEM Edoardo Martinengo e dai Consiglieri nazionali Giacomo Cigliuti ed Enrico Grasso, i quali hanno delineato il ruolo delle Comunità montane nel processo di rilancio della montagna italiana che occupa il 50 % del territorio nazionale. Il problema oggi è quello di fare qualcosa di nuovo, non limitandosi solo ad assicurare opere e servizi e, per questo, il Presidente Dagnino, nel portare il saluto della Regione, ha affermato che il compito più importante ed urgente che attende le Comunità montane è quello di ricercare il punto di forza per determinare il rilancio della Montagna, riportandovi vita fervida ed offrendo alle popolazioni possibilità di guadagno adeguato. L'on. Dagnino si è quindi soffermato sul grosso problema del finanziamento dei Piani di sviluppo delle Comunità, problema che la Regione sta studiando con il massimo impegno.

È seguita quindi un'ampia discussione alla quale hanno preso parte i Sindaci di Castiglione Chiavarese e di Ronco Scrivia, l'ing. Becco, Presidente della Comunità Erro Arzocco, il dott. Cesarini ed il prof. Moretti, nonché vari altri Amministratori di Comuni Montani.

Nella circostanza, sono stati presi accordi per la partecipazione all'Assemblea nazionale di Riva del Garda, per cui, il Consiglio di Valle, sta provvedendo, onde favorire la partecipazione stessa. Intanto, è in corso di distribuzione la raccolta delle Leggi nazionale e regionale, oltre la bozza dello statuto della costituenda Comunità dell'Alta Val Bormida, per cui si attende la convocazione, da parte della Regione, dopo la manifestazione di Riva del Garda.

Puglia

Nel quadro delle manifestazioni del 2° Carnesud, si è svolta a Foggia il 27 novembre l'Assemblea regionale dei Comuni ed Enti montani, sotto la presidenza del Vice Presidente regionale dell'UNCEM, avv. Ferdinando Facchiano, alla quale hanno partecipato i componenti degli Esecutivi delle Comunità montane pugliesi, rappresentanti di Comuni, di Consorzi di Bonifica, studiosi e tecnici.

La relazione introduttiva è stata svolta dal dott. Mariano Melino, presidente della Delegazione regionale pugliese dell'UNCEM sul tema: « La Comunità Montana, struttura primaria per lo sviluppo delle zone montane ».

Riassunti gli obbiettivi e le norme principali della legge n. 1102 del 3-12-1971 sullo sviluppo della montagna, il dott. Melino ha ricordato che con la legge regionale n. 9 del 5-9-1972 il territorio della Puglia è stato ripartito in 5 zone omogenee (Gargano, Sub-Appennino Dauno Settentrionale, Sub-Appennino Dauno Meridionale, Murgia Nord-Occidentale, Murgia Sub-Orientale) e che sono state costituite 5 Comunità Montane di cui quattro si sono già insediate, mentre la quinta sarà insediata il prossimo 6 dicembre.

Egli ha quindi prospettato la necessità che contemporaneamente alla fase di elaborazione ed approvazione degli Statuti, si predisponga il piano di sviluppo economico-sociale di ciascuna Comunità.

Il piano — ha precisato il dott. Melino — non sarà calato dall'alto e non sarà il solito elenco di opere pubbliche in cui ognuno cerca d'inserire tutto. Esso, limitato ad un quinquennio, non potrà né dovrà fare riferimento solo ai finanziamenti diretti della legge n. 1102, ma dovrà toccare tutta la vasta problematica e gli aspetti dell'economia montana ».

Il relatore ha poi indicato le fasi d'azione e di settori d'intervento che il piano economico-sociale potrà prevedere. Dopo aver compiuto una ricognizione dei programmi d'intervento già predisposti dai Consorzi di Bonifica, dagli Enti locali, dalle Camere di Commercio, dagli Enti per il Turismo, dai Consorzi per le aree industriali, dall'Ente di Sviluppo Agricolo, ecc., il documento programmatico di ciascuna comunità montana dovrà individuare i problemi infrastrutturali e le opere di difesa e protezione del suolo, le soluzioni per i problemi della scuola, della sanità e della casa.

Sarà, inoltre, necessario individuare le vocazioni economiche delle zone sulla base delle quali dovranno svilupparsi le attività produttive: agricoltura, silvicoltura e pastorizia, insediamenti industriali, turismo, commercio, artigianato.

Il dott. Melino, dopo aver posto l'accento sull'importanza di un piano d'assetto urbanistico dei territori montani, ha concluso proponendo: 1) la costituzione in seno alla Giunta regionale il cui Comitato fra più Assessorati facente capo all'Assessorato alla Agricoltura, in modo che la problematica della montagna sia inquadrata in una vi-

sione globale; 2) la costituzione di un « fondo di riserva regionale alla montagna pugliese » alimentato dal bilancio ed in aggiunta alle modeste disponibilità di fondi che perverranno alla Regione con la legge 1102 su assegnazione del CIPE; 3) leggi regionali dirette ad affidare possibilità operative alle comunità montane nei settori dell'urbanistica, turismo, sanità, scuola, opere pubbliche. Il relatore ha concluso ponendo in rilievo l'insufficienza dei mezzi finanziari posti a disposizione dalla legge n. 1102 sulla montagna e l'urgenza di destinare nuovi fondi allo sviluppo montano.

Il consigliere regionale, sig. Di Stefano, intervenendo dopo la relazione del dott. Melino, ha osservato che la Regione Puglia è stata particolarmente sollecitata nel varare la legge di destinazione delle cinque zone omogenee, ma le Comunità montane non sono ancora entrate nella effettiva fase operativa, perché si discute ancora molto sugli statuti, sulla scelta della sede della comunità e su altri dettagli. È da augurarsi — egli ha detto — che si proceda rapidamente, così come è sperabile, che la regione Puglia provveda presto alla ripartizione dei fondi (870 milioni di lire) fra le cinque comunità. Ha concluso rilevando che occorrono alle comunità montane ulteriori mezzi finanziari da parte dello Stato.

Il dott. Galasso, presidente dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, ha successivamente recato il saluto della provincia di Capitanata alle comunità montane, enti nuovi — egli ha detto — che sono un esempio di vero decentramento democratico e consentono alle popolazioni di gestire autonomamente i propri problemi. Ha auspicato la tempestiva entrata in funzione di tali organismi ed ha assicurato ogni possibile collaborazione dell'Amministrazione Provinciale alle Comunità montane per l'attuazione dei propri compiti.

Il dott. Rotella, consigliere del Consorzio di Bonifica di Capitanata, ha fatto riferimento nel suo intervento al piano di bonifica montana del Gargano, alla gravità del fenomeno dell'esodo dalle zone montane ed alla impossibilità di industrializzare tali zone.

Il dott. Schittulli, presidente del Consorzio di Bonifica della fossa premurgiana, ha riconosciuto nelle comunità montane la struttura principale per la crescita delle zone di montagna, poiché essa consente la partecipazione diretta delle popolazioni alle scelte concrete che le riguardano. Ha messo quindi in rilievo la importanza dello sviluppo agricolo e zootecnico nelle zone di montagna e della creazione dei servizi civili indispensabili.

Il dott. Miranza, consigliere della comunità montana del sub-Appennino dauno meridionale, ha posto l'accento sul problema del finanziamento dei piani e delle opere necessarie nelle zone montane ed ha auspicato che la Regione riservi in tutte le sue leggi (agricoltura, sanità, turismo, ecc., un'aliquota per le zone montane, che debbono essere aiutate, anche a vantaggio della pianura.

L'on. prof. Scarongella, presidente dell'Ente Irrigazione, ha svolto un intervento critico nei riguardi della Regione. Ha lamentato che finora la Regione non è uscita dagli schemi tradizionali che hanno

caratterizzato il centralismo burocratico. Spetta alle Comunità Montane — ha detto Scarongella — in quanto strumenti di democrazia partecipata, vivificare la Regione. Dopo aver richiamato l'importanza delle opere di difesa del suolo, l'oratore ha denunciato il rischio che, per mancanza di piani di sviluppo regionale, i fondi CEE vengano dirottati verso altre parti del Paese o verso altri Paesi Europei.

Hanno anche preso la parola: il sig. Conte, consigliere della Comunità Montana del Subappennino Dauno Meridionale, il prof. Sansone e il sig. Ruotolo della Comunità Montana del Gargano, l'avv. Sperone, il sig. Cannito e l'avv. Chieco della Comunità Montana della Murgia nord-occidentale, il sig. Gerardi, vice presidente della delegazione regionale pugliese dell'UNCEM.

Ha concluso i lavori del Convegno l'avv. Facchiano, vice presidente nazionale dell'UNCEM, il quale ha dato atto alla regione Puglia ed alle Comunità montane pugliesi di avere quasi superata la fase costituente e di trovarsi ad uno stadio di concreto avvio alla realizzazione del compito fondamentale delle stesse comunità, costituito dalla elaborazione del piano di sviluppo economico-sociale che rappresenterà il banco di prova della capacità dei montanari ad essere veri protagonisti della loro crescita.

L'avv. Facchiano ha anche rilevato lo stato d'avanzamento in cui si trovano tutte le regioni italiane in materia di costituzione delle comunità montane: su 331 comunità da costituire, fino ad oggi ne sono state costituite 112. L'oratore ha quindi illustrato le caratteristiche del piano di sviluppo delle zone montane, che non può non essere inquadrato nella programmazione regionale e nazionale. In mancanza di questi ultimi tipi di programmazione, le comunità montane possono avviare la loro attività, attraverso i piani-stralci, attingendo i fondi non solo alla legge sulla montagna ma anche alle altre leggi statali e regionali. Il presidente dell'UNCEM ha concluso ribadendo l'importanza innovativa della legge sullo sviluppo della montagna.

Al termine dei lavori, l'Assemblea ha approvato l'ordine del giorno che abbiamo pubblicato sul numero precedente (pag. 1389).

Sicilia

L'Assemblea regionale dei Comuni montani siciliani si è svolta a Messina sabato 1° dicembre con la partecipazione di rappresentanti di Comuni di tutte le provincie dell'isola.

Ha presieduto i lavori il geom. Tonino Piazzi, Vice Presidente dell'UNCEM, affiancato da Walter Cuzari, Presidente della Delegazione Regionale. Vi hanno assistito l'Assessore regionale all'Agricoltura e Foreste on.le D'Alia e il Consigliere naz.le dott. Luca Pulia.

Dopo la relazione introduttiva del Presidente della Delegazio-

ne — che ha lamentato il ritardo della Regione nella delimitazione delle zone montane per la costituzione delle Comunità — il Vice Presidente Nazionale ha illustrato il tema dell'eminente assemblea nazionale di Riva del Garda, con riferimento alla situazione della montagna siciliana.

Il dibattito è stato ampio e non privo di spunti polemici.

Al termine è stato approvato un ordine del giorno per sollecitare dalla Regione l'approvazione della legge proposta dalla Giunta all'Assemblea regionale per la delimitazione delle zone montane.

« Il problema della montagna in Sicilia si innesta nel più vasto problema del sottosviluppo regionale. Infatti, contrariamente a quanto accade in altre regioni e in altri paesi più favoriti, dove la depressione delle zone montane è, in certo qual modo, attenuata dalla presenza di economie contermini sufficientemente sviluppate, in Sicilia il problema è ampliato e reso più drammatico dal contemporaneo ristagno economico di buona parte del territorio isolano ».

Lo ha affermato l'assessore regionale all'Agricoltura e Foreste, on. Salvatore D'Alia, intervenendo al convegno.

La politica montana oggi dispone di una nuova struttura operativa, la comunità montana, una struttura che, come ha detto D'Alia, « può costituire un effettivo elemento di riscatto e di affrancamento da secolari condizioni di frustrazioni dal punto di vista economico e sociale della nostra gente di montagna, nella misura in cui tutti sapremo cogliere,, di questa nuova strategia, gli elementi essenziali e caratterizzanti ».

Facendo leva sui due elementi peculiari, che distinguono la legge istitutiva, e cioè sulla globalità dell'azione di intervento e su una più diretta partecipazione delle popolazioni interessate, alle scelte ed alla gestione degli interventi, la Comunità Montana — ha rilevato D'Alia — se da una parte è chiamata a valutare gli aspetti di più immediata rilevanza e, quindi, principalmente quelli connessi al settore agricolo, dall'altra deve indirizzare la sua ottica verso tutti quegli altri aspetti di carattere economico che, in prospettiva, rappresentano i presupposti essenziali ed irrinunciabili per un effettivo e duraturo sviluppo delle zone di montagna.

Si tratta di mirare alla realizzazione di programmi integrati, in cui l'agricoltura, l'artigianato e il turismo concorrano, in maniera equilibrata, ad assicurare alle popolazioni redditi adeguati. Il tutto evidentemente innestato in una chiara visione di quelli che sono gli indirizzi della politica comunitaria sulla materia, che purtroppo, però, basandosi su criteri rigidamente efficientistici, viene ad emarginare una notevole parte delle nostre imprese agricole dal processo di ammodernamento e di ristrutturazione.

Sono criteri, in linea generale difficilmente contestabili, ha sostenuto l'assessore, ma, al momento dell'impatto con la specifica realtà socio-economica siciliana, essi rivelano tutti i loro limiti, determinando, sul piano pratico, effetti inaccettabili.

« Noi, come governo della Regione — ha aggiunto D'Alia — sia-

mo impegnati in un considerevole sforzo, sì da evitare le conseguenze negative che sicuramente ne deriverebbero per i piccoli produttori, esclusi dal regime degli aiuti comunitari ». Il governo regionale si sta muovendo in questa direzione. Ne è chiaro esempio la proposta di legge in favore della zootecnia, che assume particolare rilievo per il rilancio economico, anche delle zone montane.

« Ma il pericolo più grande — ha concluso l'assessore — è quello che un'accentuata visione municipalistica possa vanificare il fondamentale obiettivo di una valida e concreta programmazione territoriale, ripetendo errori del passato, che si sono, a volte, risolti nella frammentazione e nella dispersione degli interventi. La logica della programmazione, su cui è basata la nuova legge per la montagna, si muove verso l'esaltazione del principio che democrazia è soprattutto partecipazione reale ed attiva alle decisioni. E questo assunto, che da alcuni è considerato come un'astratta affermazione di principio, noi, che siamo classe dirigente, dobbiamo sforzarci di renderlo vivo ed operante ».

Molise

Il Consiglio della Delegazione regionale del Molise si è riunito il 3 gennaio a Campobasso per esaminare alcuni temi di vitale interesse per la montagna molisana.

In primo luogo il Consiglio ha preso atto che a causa di alcuni comuni inadempienti per la nomina dei propri rappresentanti in seno alle Comunità montane, le Comunità non si sono ancora insediate. Il Consiglio ha anche preso atto delle vivissime preoccupazioni espresse dagli amministratori e dal personale delle sette Aziende speciali consorziali a causa della proroga disposta con legge regionale al 1° luglio 1974 dell'assorbimento delle Aziende nelle Comunità montane con l'assunzione del relativo personale. Tale legge, infatti, non ha disposto alcun finanziamento per il primo semestre del 1974, durante il quale non sarà corrisposto, come è noto, il finanziamento statale alle Aziende, cessato al 31 dicembre 1973.

Il Consiglio ha poi deciso di convocare entro febbraio un convegno regionale di amministratori dei Comuni e delle Comunità per trattare della redazione del piano di sviluppo delle Comunità montane.

A conclusione della seduta il Consiglio ha votato all'unanimità il seguente Ordine del giorno:

« Il Consiglio della Delegazione Regionale dell'UNCEM, riunito il 3 gennaio 1974 nella Sede Municipale di Campobasso, sotto la Presidenza dell'avv. Francesco Nucciarone.

Constatato *che sono ampiamente decorsi i termini previsti dalla legge Regionale per la convocazione dei Consigli delle Comunità Montane senza che ad oggi sia stato adottato il provvedimento di cui all'art. 28 della citata legge;*

Ritenuto *che il riprovevole ritardo da parte di pochi Comuni nella nomina dei propri rappresentanti non può giustificare tanto inutile lasso di tempo;*

Considerato *che l'attuale situazione di inerzia da parte degli Organi competenti si risolve in notevole danno per tutte le zone e le popolazioni interessate;*

Premesso *inoltre che la Regione ha varato una legge di parziale modifica a quella del 31 maggio 1973, n. 11, senza neanche interpellare gli Enti interessati e senza la copertura finanziaria, determinando ulteriori problemi per i bilanci comunali e per le costituende Comunità;*

RILEVA

la dubbia legittimità della legge di proroga e la certa intempestività della stessa per il vuoto legislativo determinato e

FA VOTI

1) affinché la Regione provveda con la massima urgenza alla convocazione dei Consigli delle Comunità, sollecitando per i Comuni ancora inadempienti la nomina di Commissari ad acta;

2) affinché venga prevista con nuova legge la necessaria copertura finanziaria per tutti gli oneri derivanti dal trasferimento del personale delle Aziende a far tempo dal 1° gennaio 1974 ».

Nei giorni seguenti il Presidente della Giunta regionale ha convocato le prime tre Comunità montane che si insedieranno presso le sedi comunali di Boiano, Campobasso e Riccia nei giorni 22, 23 e 24 gennaio.

Basilicata

Il Consiglio della Delegazione Basilicata si è riunito a Potenza, nella sede municipale, il 26 gennaio presente il Segretario generale dell'Unione.

Il Presidente dr. Bellino ha relazionato sulle nomine avvenute da parte dei consigli comunali per la costituzione dei Consigli delle Comunità montane e sull'azione svolta dalla Delegazione per sollecitare l'attuazione della legge.

Allo stato attuale, delle tredici comunità, solo sei sono complete con le nomine. La Regione ha, comunque, deciso di convocare tutte insieme le Comunità, in sedi provvisorie, per la giornata del 29 gennaio, ultima data prevista dalla legge per l'insediamento dei Consigli. Ma solo sei potranno effettivamente insediarsi legalmente.

Il comm. Piazzoni ha commentato la circolare diramata dalla Regione per l'insediamento delle Comunità, constatando che le osservazioni da lui formulate sulla carenza della norma dell'art. 28 della legge sono state accolte. Pertanto le Comunità si insedieranno

e saranno presiedute fino all'avvenuta approvazione dello statuto da parte del Consiglio regionale dal consigliere più anziano di età. La Giunta esecutiva potrà essere eletta solo dopo l'approvazione dello statuto.

Lo stesso Segretario generale ha poi presentato una bozza di statuto, elaborata sulla base della bozza adottata, su sua proposta, dalla Delegazione del Lazio.

Il Consiglio, dopo il dettagliato esame della bozza l'ha approvata con alcune integrazioni ed ha deciso di proporla alle costituende Comunità quale base di discussione, allo scopo di abbreviare i tempi per l'approvazione degli statuti per dare completezza di funzioni alle stesse Comunità.

La bozza dello statuto sarà trasmessa tramite i sindaci a tutti i consiglieri delle Comunità della Regione.

Abruzzo

Il Consiglio regionale dell'Abruzzo, riunito a Pescara il 30 gennaio 1974, ha riapprovato la legge per la montagna, che era stata rinviata dal Governo.

La Giunta della Delegazione regionale dell'UNCEM, accompagnata dal Segretario generale, era stata ricevuta dal Presidente del Consiglio regionale dott. Matucci il 17 dicembre ed aveva rinnovato la richiesta, precedentemente presentata, per una modifica del testo legislativo.

Il Consiglio regionale, riapprovando la legge, ha modificato la composizione delle zone, che sono aumentate da 18 a 19, essendo stata costituita una terza zona in provincia di Teramo, accogliendo le richieste di quei Comuni. Resta il fatto che l'aumento da 14 a 18 delle zone delimitate con la prima approvazione della legge era avvenuto in contrasto con i pareri espressi dai Comuni nella consultazione avuta con la Regione.

Il Presidente della Delegazione regionale dott. De Rubeis ha indirizzato al Presidente del Consiglio regionale una vibrata protesta per le decisioni prese, che sono in contrasto con le indicazioni dei Comuni, che erano state fatte proprie dall'UNCEM Regionale.

COSTITUITE NUOVE COMUNITÀ MONTANE

Si sono insediate le seguenti Comunità montane:

PIEMONTE

Si sono costituite tutte le 44 Comunità montane previste dalla legge regionale 11 agosto 1973 n. 17. I dati riguardanti le ultime due Comunità costituite in ordine di tempo sono:

Zona 28 « Bassa Valle Susa e Val Cenischia » (25 Comuni) a Susa il 15 dicembre, Presidente Sergio Favro (DC) e Vicepresidente il sig. Vincenzo Blandino (PCI).

Zona 18 « Valle Ossola » (18 Comuni) a Domodossola il 17 dicembre. Presidente il sig. Ezio Morelli (PSI), Vicepresidente il sig. Giovanni Fornaroli (DC).

TOSCANA

Zona 19 « Valli del Forma e del Merse » (5 Comuni) a Monticiano il 7 luglio 1973, Presidente il sig. Marcello Venerini (PSI).

Zona 3 « Apuo-Versiliese » a Serravezza (5 Comuni) il 31 luglio. Presidente il dott. Giuseppe Vagli (PRI).

EMILIA ROMAGNA

Zona 2 « Appennino Parma » (25 Comuni) a Varano de Melegari il 6 dicembre. Presidente l'avv. Mario Barbieri (DC).

Zona 3 « Appennino Reggiano » (13 Comuni) a Castelnovo Monti il 4 gennaio 1974. Presidente il sig. Vittorio Ruffini (DC).

LOMBARDIA

Si sono insediate tutte le Comunità previste dalla legge regionale. Le ultime insediate sono state:

Zona 8 « Alto Sebino » (10 Comuni) a Lovere il 28 ottobre 1973. Presidente provvisorio il Sindaco Prof. Bettoli Michele.

Zona 17 « Triangolo Lariano » a Canzo (32 Comuni) il 14 ottobre 1973. Presidente il Sindaco dr. Flaminio Pagani.

Dodici Comunità (Valcuvia, Veddasca, Oltrepò Pavese, Val di Scalve, Medio Verbano, Valsassina e Valvarrone, Valceresio, Lario Orientale, Lario Intelvese, Valchiavenna, Valganna, Alpi Pontine) hanno già presentato al Consiglio regionale le proposte per i loro statuti. Per nove di esse sono già state formulate da parte della Commissione Enti locali le osservazioni alle norme degli statuti e quindi si attendono ora gli statuti definitivi che dovranno essere approvati dall'Assemblea regionale.

MOLISE

Nel Molise si sono insediate le prime quattro Comunità Montane.

A Riccia il 22 gennaio è stato eletto Presidente provvisorio il cav. Arturo Cascinari, Sindaco di Mirabello S. e Vice Presidente della Delegazione Reg.le dell'UNCEM. A segretario è stato eletto il dott. Mario Amoroso, direttore dell'Azienda Speciale silvo-pastorale del Fortore Molisiano.

A Campobasso il 23 gennaio è stato eletto Presidente provv. il Sindaco di Casal Ciprano Nunzio Lombardi. Segretario il dott. Antonio Durante, Consigliere della Comunità.

Per il 27 gennaio è stata convocata a Trivento il Consiglio della Comunità mentre a Isernia la convocazione è stata fissata per il 28 gennaio.

A Boiano essendo andato deserta la seduta del 24 gennaio il Consiglio è riconvocato per il 9 febbraio.

BASILICATA

Il Presidente della Giunta Reg.le ha convocato per il 29 gennaio, data di scadenza fissata dalla legge Reg.le per l'insediamento delle Comunità Montane, tutti i Consigli delle tredici Comunità Montane della Regione.

In effetti soltanto sei Consigli risultano legalmente costituibili poiché negli altri casi mancano ancora alcune nomine di rappresentanti comunali.

Le Comunità il cui consiglio è regolarmente composto sono le seguenti: Melandro, Alto Agri, Medio Agri, Alto Sarmento, Medio Basento, e alto Basento.

MARCHE

Si sono costituite le seguenti comunità:

Zona L (15 comuni), a Tolentino il 10 gennaio 1974. Presidente provv. Nicola Fabbroni (DC), Vicepresidenti Massimo Silla (PSDI) e Giuseppe Brunoli (PCI).

Zona H (7 comuni) a S. Severino Marche il 19 gennaio. Presidente provv. Giovanni Grandoni (DC), vicepresidenti Camillo Fanucci (PSI) e Giuliano Vissani (PSDI).

RIUNITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI PRESIDENTI DELLE COMUNITÀ MONTANE DELL'UMBRIA

Si è svolta in Perugia, presso la sede della Delegazione regionale UNCEM, in Via dei Filosofi, la prima riunione della Conferenza permanente dei Presidenti delle Comunità montane dell'Umbria.

La costituzione di tale organismo presso l'UNCEM era stata decisa dal Consiglio di quella Delegazione regionale nella seduta del 27 ottobre 1973 allargata alla presenza dei Presidenti delle Comunità.

A questa prima riunione mensile erano presenti sei degli 8 presidenti provvisori eletti e precisamente Gianfranco Balucani per la Comunità montana « Monti del Trasimeno » (Perugia), dr. Innocenzo Dazieri per la Comunità della Valle del Nera e del Monte S. Pancrazio (Terni), Umberto Fancelli per la Comunità Alto Tevere Umbro (Città

di Castello), Benedetto Mensurati, per la Comunità della Valnerina (Norcia), prof. Giovanni Ottaviani per la Comunità del Monte Subasio (Valtopina) e avv. Lamberto Palazzari per la Comunità montana dell'Amerino « Croce di Serra» (Guardea).

Assenti giustificati il Presidente provvisorio della Comunità Alto Chiascio (Gubbio) prof. Pierluigi Neri e il presidente della Comunità del Monte Peglia e Selva di Meana (S. Venanzo) Luciano Rotti.

Assente anche la Comunità montana della zona omogenea « E » (Spoleto) in quanto ancora non sono stati eletti da quel Consiglio né il Presidente né la Giunta provvisoria.

Ha presieduto la riunione Benedetto Mensurati che è anche Presidente della Delegazione umbra dell'UNCEM.

La Conferenza ha interamente dedicato i suoi lavori all'esame di problemi comuni relativi alla definizione del testo degli Statuti delle Comunità in vista della loro prossima approvazione da parte del Consiglio regionale dell'Umbria così come previsto nelle vigenti leggi nazionale e regionale per la montagna.

In particolare, i Presidenti hanno convenuto che nei prossimi giorni verrà rapidamente completata la convocazione dei Consigli delle Comunità per deliberare alcune modifiche al testo degli statuti originariamente adottati, delle quali si è ravvisata l'opportunità anche a seguito di contatti informali intercorsi, nelle settimane scorse, con alcuni consiglieri regionali componenti la prima Commissione del Consiglio regionale che è tenuta ad esprimere sugli statuti il parere di competenza prima di sottoporli all'approvazione dell'Assemblea.

Tale approvazione dovrebbe avvenire nell'imminente sessione di gennaio e le Comunità montane potranno così entrare, con la necessaria pienezza delle loro funzioni, nella seconda fase della loro attività, quella operativa.

La Conferenza dei Presidenti tornerà a riunirsi prossimamente per esaminare i problemi del personale delle Comunità e dei programmi di intervento per l'immediata utilizzazione dei fondi messi a disposizione dallo Stato e assegnati o in corso di assegnazione da parte della Regione relativamente agli esercizi 1972 e 1973.

CUNEO: RIUNITI NOVE PRESIDENTI DI COMUNITÀ MONTANE

Il giorno 8 gennaio ha avuto luogo presso la Camera di Commercio I.A. e A. di Cuneo una riunione dei Presidenti delle Comunità montane della provincia di Cuneo indetta dalla Delegazione Piemontese dell'UNCEM per una prima presa di contatto ed uno scambio di vedute sui problemi immediati e futuri che investono le Comunità.

Hanno presenziato alla riunione, oltre i Presidenti delle nove Comunità montane della provincia, il prof. Mario Martini, Presidente dell'Amministrazione Provinciale, il dr. Marco Fagnola, Assessore Provinciale alla Programmazione ed i Consiglieri Nazionali dell'UNCEM, dr. Giuseppe Chiesa, Presidente della C.C.I.A.A. ed il sig. Pietro Panero, Sindaco di Pradleves.

La presidenza della riunione è stata assunta dal geom. G.R. Bignami, vice Presidente della Delegazione Regionale Piemontese dell'UNCEM e Presidente della Comunità montana della Valle Stura.

Nel corso della seduta, dopo aver preso atto che tutte le Comunità montane della provincia sono state insediate, si sono esaminate le situazioni transitorie comuni, relative alle sedi ed ai servizi di segreteria; al subentro delle Comunità in ogni rapporto patrimoniale ed amministrativo ai Consigli di Valle.

Questo problema per le nostre Comunità si presenta con particolare evidenza, tenuti presenti i rapporti che esistevano fino a ieri fra Consigli di Valle, Consorzi di Bonifica Montana e Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani.

Particolare accento è stato posto sugli statuti e sul piano di sviluppo economico-sociale, la cui formulazione di una prima stesura è in fase di attuazione da parte delle Commissioni create dalle rispettive assemblee delle Comunità.

Dalla discussione sono emerse opinioni convergenti circa alcuni principi che dovranno essere di guida sia nella formulazione degli statuti che dei piani di sviluppo economico-sociale, tenuto ovviamente conto delle diverse direzioni verso le quali si possono indirizzare le scelte prioritarie di ogni singola Comunità.

È però stato evidenziato che, per quanto si riferisce ai piani di sviluppo, questi dovranno essere espressione democratica delle popolazioni locali e non imposizione, sia pure illuminata, di tecnici, coordinati con la programmazione a livello comprensoriale e regionale.

L'assemblea ha infine deliberato una nuova riunione per un successivo scambio di vedute nel prossimo mese di febbraio, epoca in cui vi è da ritenere che gli statuti avranno ottenuto l'approvazione di tutti i Consigli delle Comunità.

ASIAGO: INCONTRO CON IL PRESIDENTE ON. RUMOR

I sindaci dei Sette Comuni dell'Altopiano di Asiago si sono incontrati l'8 gennaio con il Presidente del Consiglio, on. Mariano Rumor, per illustrare i problemi e le preoccupazioni delle loro comunità. È stato un incontro cordiale, nel segno di una amicizia che da lunghi anni permea i rapporti tra l'on. Rumor e le genti della montagna vicentina. Al Presidente del Consiglio il prof. Nereo Stella, sindaco di

Asiago, il prof. Mario Ronzani, presidente della Comunità Montana dei Sette Comuni, il prof. Mario Stefani, segretario zonale della Democrazia Cristiana, hanno porto un saluto augurale e l'umana solidarietà dell'Altopiano per il difficile compito di governo.

L'appuntamento tra l'on. Rumor e gli amministratori di Asiago, Gallio, Enego, Foza, Roana, Rotzo, Lusiana e Conco, divenuto simpatica tradizione, è servito anche per esporre al Presidente del Consiglio le attese e le preoccupazioni per un ulteriore corretto sviluppo urbanistico e per una decisa ripresa dell'agricoltura, i due settori ai quali per molti versi rimane legata la stabilità occupazionale e le possibilità di ulteriore sviluppo di tutta la comunità.

Si è parlato a lungo anche della sistemazione viaria in corso, del rifornimento idrico possibile al completamento dell'Acquedotto dell'Oliero, della specializzazione artigianale.

Nel Salone dei quadri, al municipio di Asiago, il Presidente Rumor si è inoltre incontrato con una delegazione dei Coltivatori diretti ai quali ha illustrato l'impegno del Governo per rilanciare la zootecnia, per rendere remunerativo il lavoro agricolo.

Tutti i Sindaci dell'Altopiano hanno quindi avuto l'occasione per presentare singolarmente all'on. Rumor la situazione amministrativa.

FORLÌ: ACCORDO POLITICO PER LA GESTIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE

Un importante documento di accordo politico per la gestione unitaria delle due Comunità montane della nostra provincia (del Forlivese e del Cesenate), è stato siglato fra le forze politiche e costituzionali, al termine di ripetuti proficui incontri.

Ecco il testo dell'accordo: « Le segreterie provinciali di DC, PCI, PSI, PRI, PSDI considerato il comune impegno espresso per la promulgazione della legge statale e per l'istituzione delle Comunità montane quali strumenti di decentramento democratico dello Stato, di esaltazione del ruolo dei Comuni e di sviluppo dell'autogoverno delle popolazioni montane; verificata, dopo ripetuti incontri e ampie discussioni, la concorde volontà di fare svolgere alle Comunità montane impegnativi compiti nella politica di programmazione per realizzare il riequilibrio territoriale, economico e sociale della montagna nell'ambito dei piani comprensoriali, provinciale e regionale e con il concorso partecipativo dei cittadini, delle organizzazioni democratiche e delle assemblee elettive; verificata altresì una larga convergenza nella definizione dei punti fondamentali degli statuti, nella scelta delle sedi, nella formazione degli esecutivi, nelle procedure nell'approntamento dei piani di sviluppo delle Comunità montane del Forlivese e

del Cesenate, concordano nel dare vita ad una gestione delle Comunità montane basata su una fattiva collaborazione fra le forze che si richiamano alla Costituzione e che renda permanente il metodo del confronto sui problemi da portare avanti nel superamento di ogni aprioristica contrapposizione e nel rispetto della autonomia di ogni partito; gestione che pervenga ad impostazioni politico-programmatiche e a concrete scelte di reale sviluppo economico e sociale delle popolazioni della montagna ».

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO

Fondata nel 1827

Sede Centrale: Torino - Via XX Settembre 31 - Tel. 57.66

194 sportelli in Piemonte e nella Valle d'Aosta

Patrimonio e riserve: 50,9 miliardi

Depositi: oltre 1.300 miliardi

CORRISPONDENTI IN TUTTO IL MONDO

SPECIALPRESTITO - SPECIALCARTA

TUTTE LE OPERAZIONI DI BANCA

NOTIZIARIO ANCI

Mensile dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani

direttore resp.: GIOVANNI SANTO

Direzione: ROMA - Via Sabotino 46

rivista delle province

Direttore responsabile: VIOLENZIO ZIANTONI, Presidente dell'U.P.I.

Direzione, redazione, amm.ne e pubblicità: piazza Borghese, 3, ROMA

Prezzo di un numero L. 500 - Abbonamento annuo L. 5.000 - Per i versamenti servirsi del c/c n. 1/42146.

ROMA: POTERI DELLE REGIONI E VERTICE DI COPENHAGEN AL CONSIGLIO NAZIONALE AICCE

Rappresentanti di tutte le Regioni italiane (per alcune erano presenti sia il Presidente del Consiglio che della Giunta), di amministrazioni provinciali e comunali, si sono riuniti a Roma il 13 dicembre per una importante seduta del Consiglio Nazionale dell'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni d'Europa (AICCE), che si è svolta sulla base di due relazioni fondamentali, tenute dal Presidente della Regione Toscana, Lelio Lagorio e dal Presidente del Consiglio italiano del Movimento Europeo, Giuseppe Petrilli, rispettivamente su « I problemi posti dalle relazioni fra le Regioni italiane e la Comunità economica europea » e « Il Vertice europeo di Copenhagen ».

L'intervento di Lagorio

« La carta dei rapporti con l'Europa è la carta giusta che dobbiamo giocare oggi per rilanciare le Regioni. Ma occorre ottenere rapidamente qualche risultato significativo. Se la nostra interpretazione della Costituzione e del diritto comunitario è esatta, se la nostra Patria è l'Europa, Bruxelles non è niente di più e niente di meno di Roma; e come nella capitale della Repubblica le Regioni hanno stabilito una loro sede per svolgere le loro funzioni costituzionali, altrettanto ormai debbono fare nella capitale dell'Europa ».

Così si è espresso il Presidente della Regione Toscana Lagorio nella relazione con la quale ha aperto stamane a Roma i lavori del Consiglio Nazionale della Sezione italiana del CCE.

Lagorio, in un ampio quadro costituzionale, legislativo e politico, ha trattato il rapporto trilaterale CEE-Stato-Regione e ha messo in evidenza gli ampi spazi che il diritto comunitario lascia alle Regioni sia nella fase di pre-

parazione delle decisioni europee, sia nella fase di applicazione di quelle decisioni in Italia. Le autorità centrali dello Stato italiano mirano invece a ridurre o addirittura a cancellare questi spazi, impedendo qualsiasi rapporto fra CEE e Regioni.

Per essere coerente con le sue dichiarazioni regionaliste, ha detto Lagorio, il Governo Rumor può ora dare due prove precise: 1) revocare le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 1972 e che vietano alle Regioni di stabilire anche contatti informali e di studio con le autorità europee; 2) modificare profondamente il disegno di legge Natali per l'attuazione in Italia della riforma agricola europea. A quest'ultimo proposito Lagorio ha chiesto che venga accettata la proposta già formulata dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera.

Il Presidente della Regione Toscana ha definito il disegno di legge governativo eversivo dell'assetto costituzionale perché toglie alle Regioni ogni competenza in materia di agricoltura e trasforma le Regioni in un ufficio amministrativo periferico del Ministero dell'Agricoltura.

L'intervento di Petrilli

Dopo aver illustrato le origini e i caratteri del cosiddetto « metodo dei Vertici », nato dal tentativo di promuovere un effettivo coordinamento politico nell'ambito della Comunità europea, senza tuttavia crearne gli indispensabili presupposti istituzionali attraverso un adeguato rafforzamento degli organismi comuni, la relazione Petrilli ne ha posto in evidenza le contraddizioni interne, manifestatesi in tutta crudezza attraverso le vicende dell'Unione Economica e Monetaria europea. Quest'ultima, che avrebbe dovuto rappresentare la nuova frontiera del processo d'integrazione, ha finito viceversa per manifestare coi suoi ricorrenti insuccessi, l'impotenza politica dell'attuale sistema di gestione della Comunità.

Se non si risolve il problema di metodo — ha aggiunto Petrilli — non si risolve neppure quello di valore: il primato della politica sull'economia, l'effettivo orientamento dello sviluppo in senso conforme alle aspettative della società, la creazione di adeguati strumenti di controllo popolare all'interno del processo integrativo, diventano obiettivi irraggiungibili. In questo ordine di idee, egli ha concluso la sua relazione affermando il carattere del tutto prioritario da attribuirsi alla creazione dell'Unione Europea decisa dal precedente Vertice di Parigi e la necessità che i Capi di Stato e di Governo riuniti domani a Copenhagen compiano un deciso passo avanti in questa direzione, attribuendo al Parlamento Europeo il compito di redigere entro il 1974 un progetto di Trattato capace di fondare gli ulteriori sviluppi dell'integrazione politica ed economica su di una precisa struttura istituzionale di tipo federale.

Il dibattito

Nel dibattito, presieduto dai vicepresidenti Giuseppe Bufardeci e Angelo Curci, sono intervenuti

fra gli altri il segretario generale dell'AICCE Umberto Serafini e il segretario generale aggiunto Gianfranco Martini, i quali si sono soffermati in particolare sulla valutazione della crisi politica in atto, che segna la fine dell'approccio funzionalista nel processo europeo e, di conseguenza, hanno ribadito la richiesta, più volte avanzata dagli amministratori locali, che i Capi di Stato e di Governo, riuniti nel Vertice di Copenhagen, conferiscano al Parlamento europeo il mandato di redigere la Costituzione della Federazione europea in tempo determinato. Importanti contributi, sia sul tema introdotto da Lagorio che su quello illustrato da Petrilli, sono stati portati anche dall'avv. Sergio Carbone, dell'Università di Genova, dal consigliere comunale di Terracina, Gabriele Panizzi, dal sindaco di Forlì, Angelo Satanassi, dal segretario della Federazione piemontese dell'AICCE, Sergio Pistone, dal responsabile della Sezione Enti locali del PSDI, Giampiero Orsello e dal consigliere regionale della Campania, Filippo Caria.

L'UNCEM era rappresentata dal vice Presidente geom. Piazzi e dal Segretario generale.

I lavori si sono conclusi con l'approvazione del documento che riportiamo:

IL DOCUMENTO FINALE

« *Il Consiglio nazionale dell'AICCE, riunito a Roma il 13 dicembre 1973:*

— udita *la relazione svolta dal Presidente della Regione Toscana, Lagorio, sui problemi posti dalle relazioni tra le Regioni italiane e la Comunità economica europea e la discussione che ne è seguita;*

— constatato *che l'AICCE, proprio a favore dell'attiva partecipazione delle Regioni — intese come momento di programmazione e di coordinamento delle istanze degli enti locali — alla costruzione di un'Europa democratica, ha sempre svolto un'azione politica coerente che affonda le sue radici nella relazione Mortati al primo Congresso ordinario dell'AICCE (Forlì, maggio 1955) e nella relazione Ambrosini ai 5° Stati Generali del CCE di Cannes (marzo 1960) sull'ordinamento regionale nella Repubblica italiana e la sua collocazione nel contesto europeo;*

— ritiene *che l'individuazione e l'attuazione di questo ruolo delle Regioni nella Comunità, diventino sempre più carichi di significato politico e pratico via via che si va realizzando l'ordinamento regionale e che la Comunità va estendendo il suo campo di azione: basti ricordare la politica regionale, sociale, di protezione dell'ambiente, di riforma delle strutture agricole, di sostegno dell'agricoltura di montagna e di altre zone sfavorite e l'utilizzo dei fondi comunitari, in una parola tutti i settori che coinvolgono « materie » di competenza regionale o comunque tali da ripercuotersi direttamente sulla realtà regionale e locale;*

— prende atto *con soddisfazione del consenso sempre più ampio manifestato dalle Regioni italiane alla complessa strategia proposta dall'AICCE, consenso testimoniato dalla loro adesione all'Associazione, dalla creazione nel loro ambito di « uffici » per i pro-*

blemi comunitari come auspicato dal Consiglio nazionale dell'AICCE del 20 giugno 1973, dal progressivo ricorso ai servizi dell'Ufficio creato dal CCE a Bruxelles per il collegamento con la Comunità europea;

— ribadisce *la necessità di evitare, nell'attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione, ogni contrapposizione fra l'esigenza di osservanza degli impegni comunitari e il rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni, contrapposizione che non ha ragione di essere e che finirebbe col rendere impopolari presso le Regioni gli stessi obblighi imposti dal Trattato di Roma, e quindi l'intero processo d'integrazione europea;*

— auspica *che, in occasione del dibattito (di valore esemplare) attualmente in corso dinanzi alla competente Commissione della Camera dei Deputati, il disegno di legge governativo n. 2244 (riguardante appunto l'attuazione delle direttive agricole comunitarie n. 159, 160 e 161 del 1972) venga modificato nel senso proposto nel « parere» espresso dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera in data 28 novembre 1973, adottando cioè soluzioni giuridiche che garantiscano, anche al fine della tempestiva e corretta attuazione delle direttive comunitarie nell'interesse della nostra agricoltura, il pieno rispetto del quadro costituzionale;*

— invita *la Segreteria politica dell'AICCE a svolgere ogni opportuna azione di promozione e di coordinamento delle competenze regionali per quanto attiene ai problemi europei e, più specificamente, a promuovere, utilizzando l'iniziativa regionale prevista dall'art. 121 della Costituzione, una legge ad hoc che assicuri e disciplini, precisandone le procedure di consultazione e le opportune sedi istituzionali, un effettivo ruolo ed una reale partecipazione regionale alle scelte governative nell'ambito dell'elaborazione degli atti comunitari oltre che all'attuazione ed integrazione delle politiche comunitarie del nostro ordinamento ».*

ROMA: ASSEMBLEA UNIONCAMERE

Si è svolta . Roma il 20 dicembre l'Assemblea generale delle Camere di Commercio la quale ha eletto la nuova presidenza.

Il comm. Silvano Gestri è il nuovo presidente dell'Unioncamere: lo ha eletto per acclamazione la LVI assemblea degli amministratori delle Camere di commercio. Erano presenti il sottosegretario all'Industria on. Manfredi Bosco, il presidente del Cnel, on. Pietro Campilli e il direttore generale del Commercio dott. Cantile. Silvano Gestri, attualmente presidente della Camera di commercio di Pistoia e vice presidente dell'Unioncamere, succede al-

l'ing. Ernesto Stagni, che ha lasciato l'incarico dopo aver presieduto per sei anni l'organismo intercamerale.

Nel ringraziare l'Assemblea, Gestri ha ricordato che una crisi di adattamento e di revisione si manifesta a livello nazionale ed internazionale nel settore economico, con tale intensità da far prevedere a molti una strutturale modifica del modello di sviluppo fino ad ora perseguito. I maggiori problemi da affrontare sono oggi: quelli relativi all'aumento della produttività, il contenimento dei consumi, l'aumento dei prezzi, la crisi energetica, l'occupazione, la ristrutturazione della domanda, lo sviluppo del Mezzogiorno e il decollo delle aree depresse, il nuovo ruolo dell'Europa.

L'impegno dell'Unioncamere nel prossimo futuro — ha concluso Silvano Gestri — riguarderà appunto questa nuova problematica. Le Camere di commercio e l'organismo nazionale che le rappresenta intendono impegnarsi al massimo, nell'attuale momento politico ed economico di grande incertezza e di crescenti difficoltà, sul piano delle intenzioni, dei programmi e della loro applicazione affrontando « i nodi economici » che aggrovigliano la vita della democrazia italiana.

Prima dell'elezione del comm. Gestri, l'ing. Ernesto Stagni aveva svolto la propria relazione e il sottosegretario Bosco aveva portato il saluto del Governo e del ministro dell'Industria. Bosco, dopo avere ringraziato l'ing. Stagni per l'attività alla guida della Unione, ha messo in rilievo il ruolo particolare che le Camere di Commercio devono svolgere nell'attuale delicata fase di rimeditazione del processo di sviluppo del sistema economico italiano.

La politica di contenimento e controllo dei prezzi — ha proseguito l'on. Bosco — ha costituito il primo momento di intervento governativo. Ma esso non può prescindere da un intervento di più ampio respiro che affronti e risolva i nodi della struttura dell'apparato distributivo.

Ampia ed articolata la relazione del presidente uscente, l'ing. Ernesto Stagni. L'economia italiana — questo il succo della relazione e la premessa di fondo — ha ripreso nel 1973 il cammino verso uno sviluppo accelerato, anche se gravi squilibri pesano direttamente su una sua ulteriore espansione e la recente crisi energetica pone il Paese di fronte a nuovi e difficili problemi.

La relazione Stagni ha esordito sottolineando che secondo stime dell'Unione il reddito nel corso del 1973 dovrebbe essersi sviluppato del 5,5 per cento in termini reali rispetto al 1972; che l'occupazione dopo due anni di flessione ha registrato nel 1973 un aumento (412 mila unità); che sia la domanda interna ed estera che la produttività delle aziende faranno segnare un netto incremento.

Tuttavia fenomeni preoccupanti — ha affermato Stagni — accompagnano questi aspetti positivi: si tratta in particolare del notevole disavanzo della bilancia dei pagamenti, cui hanno contribuito quest'anno anche le partite correnti ed in particolare la bilancia commerciale, della continuazione del processo inflazionistico e soprattutto l'emergere di

una crisi energetica che proietta la sua ombra sia sull'attuale momento economico italiano sia sul futuro sviluppo del nostro Paese.

Il forte sviluppo della produzione industriale — ha sottolineato in particolare — ha permesso di ottenere un significativo sviluppo della produttività, tanto che gli aumenti del prodotto per occupato sono nettamente superiori quest'anno a quelli del triennio 1970-1972. Parallelamente però è proseguita la crescita del costo del lavoro — (più 11,6 per cento rispetto al 1972 in moneta corrente) — che ha fatto registrare un ritmo almeno pari all'aumento dei prezzi.

Ma tra gli aspetti negativi dell'attuale situazione economica italiana l'ing. Stagni si è riferito con preoccupazione al deterioramento del saldo della bilancia dei pagamenti con l'estero, attivo per 490 miliardi di lire per il 1971, diventato passivo per 747 miliardi nel 1972 e che alla fine di quest'anno, secondo una stima della Unioncamere, sarà passivo per oltre 1.300 miliardi di lire.

Per quanto riguarda i prezzi, l'ing. Stagni ha rilevato che i provvedimenti adottati dal governo nel 1973 hanno notevolmente rallentato il loro incremento, che aveva assunto in Italia il ritmo più accentuato non solo tra i paesi comunitari ma tra quelli industralizzati; ma ha sottolineato in merito la necessità di attuare una politica di controllo dei prezzi ad ampio respiro, e quindi trascendente i provvedimenti di luglio, in modo che essa divenga uno strumento importante della politica di programmazione, come è avvenuto già da tempo in altri Paesi (Gran Bretagna, Francia e Belgio). È stata ricordata inoltre la necessità di impedire l'accumulo di una pericolosa riserva inflazionistica, mediante il mantenimento del controllo dei prezzi per un lungo periodo da cui inoltre deriva la possibilità che si producano fenomeni di stimolo alla esportazione e di rarefazione della produzione destinata al mercato interno.

In merito alla crisi energetica emersa in seguito alla vicenda medio orientale, l'ing. Stagni ha posto in rilievo il continuo incremento della produzione italiana di energia termoelettrica passata dal 32 per cento del totale del 1963 al 64 per cento del 1972; auspicando pertanto un ruolo crescente dell'azienda di stato nell'approvvigionamento, nella raffinazione e nella distribuzione del petrolio ed il recupero del tempo perduto nella realizzazione di impianti di produzione e di trasporto di energia elettrica, puntando soprattutto sull'utilizzazione del combustibile nucleare.

Per salvaguardare il ritmo degli investimenti ed il flusso dei relativi finanziamenti, l'ing. Stagni ha sottolineato infine la necessità di delineare chiaramente il quadro dei settori di intervento che si vogliono favorire, includendo tra questi le riforme di maggiore incidenza come ad esempio quella sanitaria e dei trasporti pubblici ed abbandonando posizioni demagogiche che impediscono di creare in Italia un mercato finanziario e di risparmio con caratteristiche normative e fiscali armonizzate con quelli degli altri paesi della CEE, in

grado di costituire un canale idoneo per il flusso di finanziamenti in investimenti produttivi che si auspica di ricevere dall'estero.

Al nuovo Presidente il cordiale saluto dell'UNCEM e della Rivista.

(da « Il Popolo »)

BARI: CONSIGLIO NAZIONALE ANCI

Il Consiglio nazionale dell'ANCI si è riunito a Bari il 17 gennaio. Per l'UNCEM erano presenti il prof. Palamone, membro della Giunta esecutiva, il dr. Melino, presidente della Delegazione regionale Puglia e il geom. Sorrentino, consigliere nazionale.

« Gli occupati in complesso nel ventennio 1951-71 mentre in Italia aumentano del 4,9, nel Mezzogiorno presentano una flessione dello 0,6. Questa tendenza, che non accenna a diminuire, costituisce un grave atto di accusa nei confronti di una politica che con diverse filosofie, diversi tipi di intervento, non è riuscita ad arrestare il progressivo depauperamento di una vasta zona d'Italia ».

Queste le osservazioni scaturite dai lavori della sessione straordinaria del consiglio nazionale dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia), dedicato allo « sviluppo delle autonomie locali, condizione per la soluzione dei problemi del Mezzogiorno ».

La prima parte dei lavori è stata riservata ad una introduzione del sindaco di Frascati e presidente dell'ANCI, Boazzelli, e ad una relazione del sindaco di Bari e presidente della sezione pugliese dell'associazione, Vernola.

Boazzelli, nel suo intervento, ha ribadito che « quello meridionale non è un problema settoriale ma di tutta la comunità nazionale » sottolineando poi la necessità di seguire « una strada nuova, una strada diversa dall'attuale se vogliamo che il divario fra Nord e Sud si colmi ».

« Possiamo creare grandi infrastrutture — ha aggiunto — ma sono i comuni, gli Enti locali che possono e debbono animare il progresso del nostro Paese ».

Dopo aver reso noto che fra breve l'ANCI organizzerà in una città del Sud la terza conferenza per i problemi del Mezzogiorno, Boazzelli ha concluso sottolineando la necessità di una politica delle scelte « onde ridare alle comunità locali la fisionomia e la funzione di rinnovati gangli della vita istituzionale del Paese ».

Successivamente il sindaco di Bari, Vernola, si è soffermato ad esaminare due « grosse piaghe » del Sud: l'emigrazione e l'occupazione, fenomeni collegati tra loro e che frenano gravemente lo sviluppo del Mezzogiorno.

« A questa situazione — ha osservato Vernola — non ha fatto riscontro una politica generale veramente meridionalistica ed una seria attività di programmazione che eliminasse gli squilibri; la stessa azione della Cassa per

il Mezzogiorno, anche nell'attuale fase, risulta sostitutiva più che aggiuntiva e gli interventi finora attuati dallo Stato si sono mostrati insufficienti e contraddittori ». Il sindaco di Bari ha sostenuto quindi la necessità che « il processo di sviluppo si poggi su una revisione del vecchio apparato pubblico, incapace di rispondere alle attuali esigenze della società e provvedere a colmare le carenze del Sud in termini di infrastrutture e servizi civili primari, come il dramma del colera ha dimostrato ».

Dopo avere illustrato le difficoltà che contraddistinguono la vita delle Regioni a causa delle resistenze antiautonomistiche dello Stato ed auspicato una migliore definizione dei loro rapporti con i comuni, specie in tema di deleghe di funzioni amministrative e di collaborazione alle varie fasi della politica di piano, Vernola ha evidenziato i nodi di ordine normativo e finanziario che condizionano pesantemente la loro attività. Ha quindi sostenuto la necessità di superare la spirale dell'indebitamento dei comuni, dovuta al grave squilibrio tra entrate e spese e più accentuato al sud; di rivedere al più presto la legge di delega tributaria che colpisce in particolare gli Enti locali meridionali e ha ribadito le critiche al fondo di risanamento dei bilanci.

Il sindaco di Bari — dopo aver sottolineato l'urgenza di un adeguato rifinanziamento della « Cassa » ed aver definito lesiva delle autonomie la tendenza ad affidare ad organismi non abilitati istituzionalmente, come le partecipazioni statali, gli interventi in settori tradizionali degli Enti locali — ha definito indispensabile ad uno sviluppo democratico del Paese la partecipazione attiva dei comuni alla politica delle riforme nonché alla programmazione economica ed alla formazione del bilancio, sia a livello nazionale che regionale. Ha inoltre rilevato la necessità della presenza di una rappresentanza degli Enti locali in alcuni importanti organismi e sollecitato la ricerca di idonei strumenti di collaborazione tra comuni del nord e del sud per rendere meno disagevole l'esodo e l'adattamento degli emigrati meridionali.

Vernola ha concluso affermando l'utilità di un incontro tra l'ANCI ed i ministri competenti per un confronto degli attuali problemi del Mezzogiorno ed ha proposto di ricostituire al più presto, all'interno dell'associazione, la « commissione speciale per il Sud » « al fine di dare un qualificato contributo alla causa meridionale ed alla migliore crescita dell'intero Paese ».

I lavori sono proseguiti con un ampio dibattito al quale sono intervenuti uomini politici, amministratori locali, rappresentanti di enti e associazioni.

In particolare hanno parlato i componenti dell'esecutivo della ANCI e responsabili delle sezioni enti locali del PCI, Modica e del PSDI, Orsello. Il primo, sottolineata l'influenza sui problemi meridionali del quadro internazionale, ha rilevato l'esigenza di « raccordare i processi economici alla riforma istituzionale per dare coerenza all'impegno meridionalistico più volte ribadito dai poteri centrali ». « Su queste valutazio-

ni — ha detto Modica — concordano spesso nelle assemblee locali e regionali tutte le forze politiche che dovrebbero trarre, anche a livello nazionale, le dovute conseguenze da un'analisi reale dell'assetto del potere in Italia, che rimane centralizzato ed influisce in modo negativo sulla vita delle espressioni di base ». « La conquista di nuovi spazi di autonomia — ha concluso il parlamentare comunista — è decisiva e deve poggiare su una riforma globale dello Stato e di tutte le sue articolazioni, anche a livello regionale e locale, anche se questa conquista non può essere indolore in quanto comporta la rottura di equilibri cristallizzati ».

Per Orsello « è necessario che la classe politica faccia una onesta autocritica se i problemi del Sud non hanno ancora trovato una effettiva adeguata soluzione nonostante le iniziative, gli incentivi e i progetti ». « Il problema del Sud — ha proseguito — non è soltanto di natura economica, ma è soprattutto civile e sociale, dunque politico: la mancanza di una programmazione nazionale ha lasciato spazio alle spinte parziali e settoriali. Occorre invece una saldatura di impegni ed uno sforzo solidale utilizzando tutti gli strumenti idonei attorno alla struttura portante rappresentata dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

« La chiave di volta della soluzione dei problemi italiani e in particolare di quelli del Mezzogiorno — ha concluso il responsabile della sezione enti locali del PSDI — si deve ricercare nell'ambito europeo ».

Numerosi sindaci ed assessori comunali sono intervenuti nel dibattito. Per il sindaco di Bologna, Zangheri « la situazione del Mezzogiorno non è una contraddizione nello svolgimento politico, economico e sociale del nostro paese ». Sottolineato che il Meridione deve essere veramente un ponte economico e politico tra l'Europa industrializzata ed i paesi del terzo mondo, ha concluso ribadendo il ruolo imprescindile dei comuni e degli altri enti locali per una soluzione democratica del problema meridionale.

Il sindaco di Palermo, Marchello si è soffermato sul « grave e drammatico problema degli emigranti che hanno sguarnito la terra delle braccia necessarie »; « lo stesso — ha detto — è il dramma degli enti locali in Sicilia per i quali la parola 'autonomia' è una vana espressione ». Per il sindaco di Firenze, Bausi « nell'opera di riequilibrio nord-sud, che è opera politica oltre che economica, i comuni hanno una funzione risolutiva per svolgere la quale è necessario che i comuni stessi godano quella piena capacità d'azione operativa e finanziaria che costituisce la prospettiva di autogoverno ». « Per tutto ciò — ha proseguito — la condizione preliminare è la riforma della legge comunale e provinciale e di quella sulla finanza locale. Non può essere invocato in questo caso, il fatto della riforma che costa: non solo non costa ma può consentire se non di spendere meno almeno di spendere meglio ».

A sua volta il Vice Presidente dell'IASM e segretario del « gruppo dei meridionalisti », dott. Fiore ha dichiarato che « gli amministratori debbono fare una sin-

cera autocritica in quanto non sempre hanno saputo sciogliere i nodi storico-politici del sud e fare delle scelte precise ». Ha poi affermato che « alla radice della arretratezza del Sud stanno le insufficienze politiche alle quali si intrecciano nuovi mali conseguenti all'ingresso massiccio del capitalismo pubblico e privato nel Sud ».

Nel dibattito sono anche intervenuti, tra gli altri, i sindaci di Matera, Gallo, di Foggia, Graziani, di Andria, Sforza, di Grugliasco, Rossi, nonchè gli assessori comunali di Milano, Peduzzi, e di Bari, Mariella.

Al termine dei lavori è stato approvato il seguente documento:

Il Consiglio Nazionale dell'A.N.C.I. riunito a Bari in sessione straordinaria, per l'esame dello sviluppo delle autonomie locali condizione per la soluzione dei problemi del Mezzogiorno,

UDITA la relazione del Sindaco di Bari, Avv. Nicola Vernola, l'approva.

CONSIDERA che un diverso sviluppo economico generale è strettamente legato ad una modificazione della realtà istituzionale che renda i Comuni elementi determinanti della programmazione nazionale, regionale e della conseguente azione operativa.

RITIENE che i Comuni possono e debbono essere dotati di effettivi poteri nello sviluppo della economia, in particolare del Mezzogiorno e che solo in tal modo si potrà evitare un vuoto politico nel quale potrebbero inserirsi, facilmente, elementi disgregatori, tentazioni eversive, riserve qualunquistiche e mediazioni tecnocratiche e che occorre attivizzare in modo capillare le energie locali al fine di promuovere, attraverso il responsabile esercizio di un potere democratico, la formazione dei gruppi dirigenti e dei nuovi quadri amministrativi e politici.

RICONFERMA, per questo, la necessità delle nuove leggi per le autonomie e per la finanza locale, secondo le linee più volte espresse dalla Associazione, al fine di dare alle comunità locali la fisionomia e la funzione di rinnovati ranghi della vita istituzionale del Paese.

AFFERMA che il problema del Mezzogiorno è il problema centrale del paese che il progresso dell'Italia meridionale rappresenta un fatto prioritario la cui soluzione interessa non solo l'intera comunità nazionale ma anche l'elemento per un sollecito avvio della costruzione dell'Europa Unita.

CHIEDE:

1) *che le Regioni attuino rapidamente e senza remore burocratiche il trasferimento ai Comuni di poteri e mezzi, mediante la delega delle loro funzioni amministrative, e promuovano effettivi piani regionali di sviluppo economico di cui i Comuni siano soggetti attivi;*

2) *che i rappresentanti dei Comuni partecipino, in modo permanente, agli incontri che si svolgono col Governo per la formazione dei programmi economici e del bilancio statale e che siano ascoltati nelle forme opportune dagli stessi organi parlamentari;*

3) *che nella prospettiva di una riforma del sistema creditizio nazionale i rappresentanti dei Comuni siano impegnati direttamente nell'azione degli strumenti operativi dei crediti in particolare presso la Cassa DD.PP. e del Consorzio di Credito per le Opere Pubbliche;*

4) *che nella prospettiva di una riforma dello Stato che accresca il ruolo dei poteri elettivi anche nel campo economico si modifichi in tal senso lo stesso ordinamento degli Enti ed organismi economici di livello nazionale che investono direttamente o indirettamente la vita dei Comuni e delle Regioni e siano intanto stabilite con urgenza procedure atte a far pesare sui programmi e sugli interventi di tali organismi la volontà dei Comuni e delle Regioni, nel quadro di una politica di programmazione regionale ed infraregionale.*

AUSPICA la rapida modificazione della legislazione per l'esecuzione delle opere pubbliche al fine di realizzare rapidamente l'istituzione delle opere stesse, unificando l'attuale defatigante sistema della pluralità dei controlli.

INVITA i Comuni ad assumere concrete inziative per rendere meno disagevole l'inserimento nel tessuto sociale dei centri urbani del Nord delle masse meridionali.

DELIBERA:

1) *di indire, per il mese di marzo, a Palermo, la 3ª Conferenza per il Mezzogiorno;*

2) *di costituire un Comitato permanente per i problemi del Mezzogiorno.*

LA BONIFICA

E L'ASSETTO TERRITORIALE

Organo dell'Associazione Nazionale delle Bonifiche,
delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari

Direttore: *Giuseppe Medici*

Abbonamenti: Italia L. 5.000 - Estero L. 6.000
Un fascicolo: Italia L. 900 - Estero L. 1.200

Direzione e Redazione: Via S. Teresa, 23 - 00198 ROMA

Amministrazione, distribuzione, abbonamenti e pubblicità:
EDITRICE SAN MARCO s.r.l.
24069 Trescore Balneario (Bergamo) - Tel. 94.01.78
C.c. postale n. 17/28672

Due modi per risolvere gli stessi problemi:

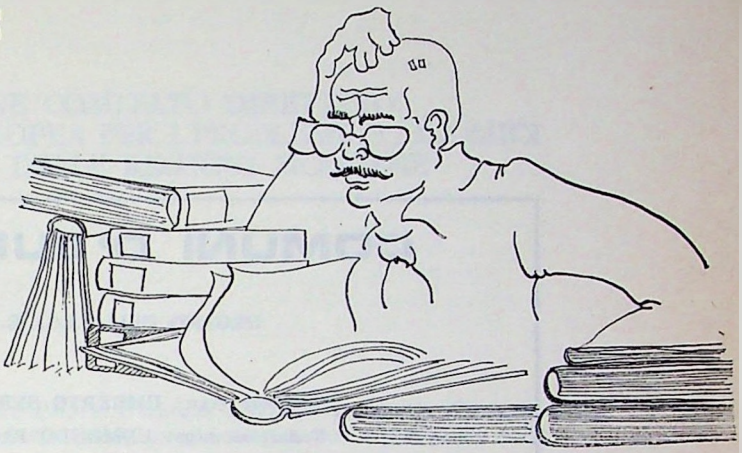

1 Consultare interi e pesanti volumi

2 Aggiornarsi con il Montanaro d'Italia

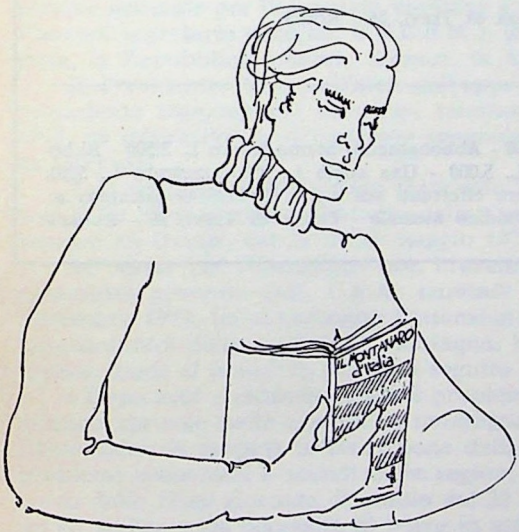

Abbonandovi riceverete ogni mese il MONTANARO D'ITALIA che vi consentirà di avere, in sintesi, la panoramica di tutti gli avvenimenti europei, nazionali e regionali interessanti le zone montane:

— il testo delle più importanti leggi approvate (e commentate) per gli Enti Locali
— la conoscenza delle iniziative delle Regioni e delle Comunità Montane per l'attuazione della nuova legge della montagna
— la cronaca dell'attività dell'UNCEM e delle sue Delegazioni regionali
— notizie sui convegni, svolti in ogni parte d'Italia, interessanti i Comuni e gli Enti montani
— la conoscenza di quanto si fa nei Paesi europei a favore della montagna

---

Rinnovate l'abbonamento per il 1974: costa 5.000 lire (da versare sul conto corrente postale n. 1/58086 intestato a « IL MONTANARO s.r.l. » - 00185 Roma - Viale Castro Pretorio 116)

COMUNI D'EUROPA

ORGANO DELL'A.I.C.C.E.

Direttore resp.: UMBERTO SERAFINI

Redattore capo: EDMONDO PAOLINI

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

Piazza di Trevi, 86 - Roma

Abbonamento annuo L. 2.000 - Abbonamento annuo estero L. 2.500 - Abbonamento annuo per Enti L. 5.000 - Una copia L. 250 (arretrata L. 500). I versamenti debbono essere effettuati sul c.c.p. N. 1/33749 intestato a: « COMUNI D'EUROPA, periodico mensile - Piazza di Trevi, 86 - Roma »

RIUNIONE COMITATO DIRETTIVO CONFERENZA EUROPEA PER I PROBLEMI ECONOMICI E SOCIALI DELLE REGIONI MONTANE

Il giorno 9 novembre 1973 si è tenuta a Zurigo l'annuale riunione del Comitato Direttivo della Conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna.

Alla riunione, svoltasi sotto la presidenza di M. Ryser, hanno partecipato oltre all'Italia (rappresentata da Silvano Salvatici per la direzione generale per l'economia montana e per le foreste e dal comm. Piazzoni segretario generale U.N.C.E.M.), la Svizzera, la Francia, l'Austria, la Repubblica federale tedesca, la Spagna e la Norvegia.

Il Presidente Ryser, all'atto dell'approvazione del verbale della precedente riunione del direttivo, tenutasi ad Oviedo il 21 maggio 1973, ha ringraziato la delegazione spagnola per la calorosa accoglienza riservata.

Tale ringraziamento è stato rinnovato in sede di esame retrospettivo delle 12me giornate di studio della Conferenza che si sono svolte sempre ad Oviedo dal 22 al 24 maggio 1973.

M. Ryser nel riassumere, poi, brevemente i risultati della XXV assemblea generale della C.E.A., tenutasi a Interlaken dal 10 al 14 settembre 1973, ha sottolineato l'attenzione riservata ai problemi socio-economici delle regioni di montagna, bene evidenziati nella risoluzione finale al punto 11, di cui di seguito si trascrive:

« Dopo aver richiamato i gravi problemi economici e sociali delle aziende agricole nelle regioni di montagna e delle regioni sfavorite, l'Assemblea fa propria la risoluzione della Conferenza europea per i problemi economici e sociali delle regioni di montagna, adottata nel corso delle 12me giornate di studio dal 22 al 24 maggio 1973 ad Oviedo ed insiste sulla necessità di porre in atto rapidamente delle disposizioni legislative che permettano di risolverli ».

Questa presa di posizione sembra suggerire l'opportunità di meglio valutare i nuovi problemi che dovranno essere affrontati dalla

Conferenza nel settore dell'economia montana e della protezione dell'ambiente.

Passando successivamente al problema delle regioni sfavorite dalla natura (aree depresse) il Presidente M. Ryser ha precisato che il Comitato direttivo della C.E.A. non intende creare organismi nuovi e pertanto della trattazione di questo problema se ne dovrebbe far carico la Conferenza.

Tutte le delegazioni hanno preso atto di questo suggerimento del Comitato direttivo; in particolare la delegazione italiana ha sostenuto la necessità che la Conferenza oltre a seguire i problemi delle regioni di montagna allarghi la propria sfera di interesse alle altre zone sfavorite, tenuto conto che anche la C.E.E. ha all'esame congiuntamente i problemi delle regioni montane e quelli di talune altre zone sfavorite.

Per il tema relativo alla protezione dell'economia di montagna si è tornati di nuovo a citare la CEE quando si è accennato alla necessità di procedere a pagamenti diretti a favore dei montanari per le prestazioni da loro rese a favore della collettività.

Una raccolta delle misure prese a sostegno dell'economia montana dovrà essere approntata dalla delegazione italiana e presentata in occasione delle 13me giornate di studio che, come è noto, si svolgeranno in Italia nel 1975.

Il programma di lavoro della Conferenza nei prossimi due anni comporterà, fra l'altro, oltre alle predette giornate di studio, anche una riunione del Comitato direttivo che — su invito delle locali associazioni dei contadini — si svolgerà in Norvegia dal 10 al 14 giugno 1974, a Trodheim.

Il programma di lavoro per tale riunione è stato così fissato:

1) rapporto generale sugli organismi statali e no che si occupano dei problemi socio-economici delle regioni di montagna;

2) rapporto sulle regioni sfavorite;

3) preparazione delle 13me giornate di studio in Italia;

4) rapporto sull'economia norvegese di montagna.

Il rapporto generale citato al punto 1) sarà elaborato sulla scorta dei rapporti nazionali inviati dalle varie delegazioni. Il rapporto per l'Italia sarà elaborato dalla Direzione generale per l'economia montana e per le foreste di concerto con l'U.N.C.E.M.

L'U.N.C.E.M., infine, secondo l'impegno preso ad Oviedo nel maggio scorso, si farà carico della preparazione delle 13me giornate di studio che nel 1975 si effettueranno in Italia, ed il cui programma di svolgimento dovrà, pertanto, essere illustrato in Norvegia in occasione della predetta riunione del Comitato direttivo.

Nel corso della seduta il Presidente Rjser ha espresso al Direttore resp. de « Il Montanaro d'Italia » i più vivi rallegramenti per il contenuto e la puntualità editoriale della rivista che è molto apprezzata dalle associazioni aderenti alla CEA.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

Periodico della FIAEL

Direzione, Redazione: Via Mozart, 21

20122 MILANO - Tel. 70.24.78

Direttore: Sergio Mariani

Abbonamento annuo: L. 3.500; abbonamento sostenitore: L. 10.000; questo numero: L. 1.000. Conto corrente postale N. 3/21026 intestato al Notaio dr. Raffaello Meneghini, via Monte di Pietà, 15 - MILANO

"COMUNI D'ITALIA"

Rivista mensile di Dottrina, Giurisprudenza e Tecnica Amministrativa

Direttore: MANLIO MAGGIOLI

Casa Editrice MAGGIOLI
47038 SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA (FORLI')

INDICE ANNATA 1973

Ai lettori - An unsere leser - A nos lecteurs: pag. 3 - pag. 163 - pag. 307 - pag. 451 - pag. 611 - pag. 771 - pag. 899 - pag. 1043 - pag. 1219.

ATTUALITÀ

Il Senatore Remo Segnana eletto Presidente dell'UNCEM (pag. 13).
Maria Tinacci: Comunità montane e organizzazione territoriale (pag. 23).
Edoardo Martinengo: L'impiego delle Comunità montane per il piano di sviluppo (pag. 33).
Emiliano Bertone: Natura, contenuto e attuazione del piano di sviluppo (pag. 45).
Leggi regionali per la montagna approvate in Toscana, Emilia-Romagna e Lazio (pag. 53).
Le proposte nella Campania e nel Friuli-Venezia Giulia (pag. 71).
Proposta di legge della Regione Lombarda per gli interventi a favore della montagna (pag. 79).
Giuseppe Piazzoni: La consistenza e l'attività delle aziende speciali e dei consorzi forestali (pag. 89).
Umberto Bagnaresi: La gestione del patrimonio silvo-pastorale dei Comuni e degli altri Enti: problemi tecnico-economici ed organizzativi (pag. 99).
Il programma di azione dell'UNCEM per lo sviluppo della montagna - Relazione della Giunta esecutiva al Consiglio nazionale del 1° febbraio presentata dal Presidente sen. Remo Segnana (pag. 167).
La riunione del Consiglio nazionale (pag. 193).
La legge regionale per la montagna in Emilia-Romagna (pag. 197).
Leggi approvate nel Veneto e in Umbria (pag. 201).
La proposta di legge del Friuli-Venezia Giulia (pag. 207).
Errata corrige: Legge regionale Lazio (pag. 217).
Roberto Costanzo: Programmazione, Regioni e movimento cooperativo (pag. 219).
Giuseppe Peruffo: Ambienti montani veneti e loro valorizzazione (pag. 235).
Giuseppe Piazzoni: Dieci Regioni hanno approvato la legge della montagna (pag. 311).
La legge della Valle d'Aosta (pag. 319).
La legge della Lombardia (pag. 328).
La legge del Friuli-Venezia Giulia (pag. 339).
Riapprovate le leggi della montagna in Emilia-Romagna, Veneto e Lazio (pag. 342).
Nuova legge nel Veneto per la ripartizione delle zone montane (pag. 353).
Proposta di legge in Campania (pag. 360).
Le consultazioni in corso in Abruzzo (pag. 368).
Giorgio Bettiol: Gli statuti delle Comunità montane (pag. 369).
Lo statuto proposto nel Lazio (pag. 374).
Sandro Rotini: Le Regioni montane ultima spiaggia? (pag. 375).
Luciano Sgobino: Servizio sociale e Comunità montana (pag. 379).

Remo Segnana: La direttiva Comunitaria per l'agricoltura di montagna (pag. 455).
Approvata la legge della montagna in Liguria (pag. 459).
Modificata la legge in Lombardia (pag. 461).
Approvate due leggi nel Molise (pag. 462).
In Sicilia si prepara la delimitazione delle zone (pag. 473).
Leggi regionali per la montagna (pag. 474).
Stefano Sandri: Legislazione regionale sull'assetto organizzativo degli Enti locali (pag. 479).
Renato Gnocchi: Controlli e autonomie (pag. 495).
Giovanni Galloni: Regioni e riforma delle strutture agricole: l'attuazione delle direttive comunitarie (pag. 511).
Franco Bertoglio: L'UNCEM per la prima « Relazione sulla situazione ambientale del paese » - Osservazioni sui dati forniti dai Comuni montani piemontesi (pag. 521).
Gianni Oberto: La legge piemontese per le Comunità montane (pag. 615).
Le leggi approvate in Basilicata e nelle Marche (pag. 626).
Approvata in Liguria la delimitazione delle zone montane (pag. 644).
Enrico Califano: La Comunità montana ente locale intermedio? (pag. 649).
Giorgio Bettiol: Linee per i piani di sviluppo delle Comunità montane (pag. 657).
Gianromolo Bignami: Considerazioni pratiche per il piano di sviluppo delle Comunità piemontesi (pag. 663).
Emilio Romagnoli: Regioni e riforma delle strutture agricole: la politica comunitaria (pag. 681).
Cesare Trebeschi: Problemi giuridico-amministrativi nella gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti (pag. 697).
Il nuovo governo di centro-sinistra (pag. 775).
Voti dell'UNCEM per la Direttiva comunitaria e le leggi regionali della montagna (pag. 779).
Osservazioni sulle proposte di Direttiva comunitaria per l'agricoltura in montagna (pag. 781).
Approvata la legge per la montagna in Campania. Riapprovate le leggi in Piemonte e Emilia (pag. 787).
Remo Segnana: Montagna e ambiente (pag. 791).
Emidio D'Aniello: Gli indirizzi istituzionali ed organizzatori di governo locale in Italia (pag. 795).
Gian Giacomo Dell'Angelo: Comunità montane e aree interne nel Mezzogiorno (pag. 807).
Felix Slavik: Enti locali e tempo libero (pag. 811).
L'Assemblea nazionale UNCEM a Riva del Garda (pag. 903).
Dibattito al Senato su politica comunitaria e montagna: intervento del sen. Segnana (pag. 906).
Legge provinciale a Bolzano per interventi delle Comunità (pag. 913).
La proposta di legge a Trento (pag. 916).
Giuseppe Piazzoni: Programma di interventi e piano di sviluppo delle Comunità (pag. 919).
Francesco Liguori: Una politica delle strutture agricole (pag. 929).
Attuazione delle Direttive Comunitarie per la riforma dell'agricoltura (pag. 935).
Emilio Severi: Riordinamento regionale dei Consorzi di bonifica (pag. 976).
Progetto di legge della Giunta regionale Emilia-Romagna - Il parere della Delegazione regionale UNCEM (pag. 991).
Remo Segnana: Invito all'Assemblea nazionale (pag. 1047).
Programma dei lavori (pag. 1048).
Schemi delle relazioni all'Assemblea - *Umberto Pototschnig*: Profili giuridici della Comunità montana nel quadro delle autonomie locali - *Umberto Bagnaresi*: Il piano di sviluppo della Comunità montana. Linee fondamentali per la sua impostazione (pag. 1051).
Approvata la legge della montagna in Abruzzo e a Trento - Riapprovata la legge in Basilicata - La discussione in Calabria - Si attendono le leggi per Bolzano e per la Sardegna e le delimitazioni delle zone per la Sicilia e il Friuli-Venezia Giulia (pag. 1056).
Legge regionale Abruzzo (pag. 1061).

Legge provinciale di Trento (pag. 1070).
Legge regionale Campania (pag. 1079).
Mario Moscatelli: L'elezione dei rappresentanti dei Comuni nel Consiglio delle Comunità montane (pag. 1091).
Eugenio Maccari: I servizi sociali nel piano di sviluppo della Comunità montana (pag. 1098).
Aldo Morgando: Iniziative finanziarie per lo sviluppo dell'agriturismo in montagna (pag. 1105).
Giovanni Spagnolli: Le Alpi e l'Europa (pag. 1109).
Gianni Oberto: Le dichiarazioni dei rappresentanti delle popolazioni alpine al convegno di Chivasso del 1943 (pag. 1117).
Giuseppe Piazzoni: Il decollo delle Comunità montane sancito dall'Assemblea nazionale dell'UNCEM (pag. 1223).
Remo Segnana: Compiti e responsabilità degli amministratori delle Comunità montane (pag. 1233).
Umberto Pototschnig: Profili giuridici della Comunità montana nel quadro delle autonomie locali (pag. 1247).
Umberto Bagnaresi: Il piano di sviluppo della Comunità montana. Linee fondamentali per la sua impostazione (pag. 1261).
Mario Ferrari Aggradi: L'impegno del Governo per il rifinanziamento della montagna e l'applicazione delle Direttive comunitarie (pag. 1314).
Gianromolo Bignami: I piani di sviluppo nell'arco alpino (pag. 1289).
Athos Nucci: I piani di sviluppo nell'Appennino centrale (pag. 1296).
Gian Giacomo Dell'Angelo: I piani di sviluppo nel Mezzogiorno (pag. 1307).
Alcuni contributi al dibattito: Edoardo Martinengo, Ivano Pompei, Giorgio Bettiol, Piero Aloisi, Ferdinando Facchiano, Romolo Barisonzo, Fiorenzo Mancini (pag. 1318).
La mozione finale (pag. 1353).
L'ordine del giorno per le regioni colpite da avversità atmosferiche (pag. 1356).
Riapprovata la legge sulla montagna in Campania e approvata in Calabria (pag. 1357).
Ugo Gavazzeni: In Lombardia la prima legge regionale per le riserve naturali (pag. 1358).

NOTIZIARIO

Richieste della Camera al Governo sui problemi degli Enti locali (pag. 113).
Incontro Comuni-Regioni (pag. 119).
Urbanistica: legge regionale nelle Marche e proposta di legge in Lombardia (pag. 122).
Voto del Senato per la montagna (pag. 247).
La circolare del Presidente del Consiglio sulla pubblica amministrazione (pag. 249).
Tra Governo e Regioni consultazioni periodiche (pag. 253).
Iniziative parlamentari e regionali per la difesa del suolo (pag. 255).
Dieci anni di vita della Regione Friuli-Venezia Giulia (pag. 257).
Finanziamenti per il 1973 alle Aziende speciali e Consorzi forestali (pag. 258).
Nuovo direttore generale dell'Economia montana (pag. 259).
Il primo riparto alle Regioni del fondo 1972 della nuova legge della montagna (pag. 387).
Riunito il Comitato per la tutela dell'ambiente (pag. 389).
Risposte del Ministro Valsecchi per i pagamenti dei contributi sostitutivi ai Comuni e alle Province (pag. 389).
L'IVA non è dovuta dai Comuni per la vendita di legname (pag. 392).
Leggi regionali per il turismo montano in Emilia, Toscana, Lombardia e Trentino (pag. 393).
L'azione dell'ANCI per i Comuni deficitari (pag. 537).
Riunito il Consiglio direttivo dell'Unione Province Italiane (pag. 539).
Progetto di legge della Regione Lombarda sulle circoscrizioni comunali (pag. 540).
Nuovi comuni costituiti con legge regionale (pag. 555).
Interventi regionali per gli incendi boschivi (pag. 558).

10 miliardi stanziati per l'economia montana nel bilancio della Regione lombarda (pag. 707).
Legge sull'agriturismo nel Trentino (pag. 716).
Rappresentanti degli Enti locali nel Comitato del fondo risanamento bilanci (pag. 720).
La prima Conferenza nazionale sull'ambiente (pag. 815).
Il bilancio dello Stato per il 1974 esaminato dalla Commissione interregionale (pag. 831).
Il riordino degli uffici centrali e periferici dello Stato (pag. 993).
Per il rilancio dell'agricoltura collaborazione tra Regioni, Stato e Comunità Europea (pag. 995).
Rifinanziamento interventi straordinari nel Mezzogiorno (pag. 998).
Parchi pubblici montani realizzati dalla Provincia di Torino (pag. 999).
Voti del Senato sui problemi della montagna (pag. 1125).
La legge 22 maggio 1973, n. 269 sulla disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento (pag. 1126).
Prorogata al 31 dicembre 1974 la legge 14 novembre 1972, n. 1610, per regolarizzare il titolo di proprietà in montagna (pag. 1133).
Indagine del Senato sui rapporti finanziari Stato-Regioni (pag. 1134).
Documentazione sui piani di sviluppo delle Comunità montane (pag. 1151).
Boschi e bonifica montana in Toscana (pag. 1152).
Opposizione al decreto per le centrali termoelettriche (pag. 1153).
Aumentato il fondo per le Regioni nel bilancio dello Stato e assicurata la partecipazione delle Regioni all'elaborazione del bilancio 1975 (pag. 1371).
Modificate le norme per le centrali termoelettriche (pag. 1373).
Legge per rimboschimenti e sistemazioni idrauliche e progetto di legge, in Emilia, per l'Azienda regionale delle foreste. Osservazioni della Delegazione UNCEM (pag. 1375).

VITA DELL'UNCEM

Premiati i dirigenti anziani (pag. 127).
Insediata la nuova Giunta esecutiva (pag. 128).
Attività delle Delegazioni regionali: Marche (pag. 130).
Riunioni della Giunta esecutiva (pag. 261).
UNCEM - Quote associative per il 1973 (pag. 263).
Versamento quote associative 1971-72 (pag. 264).
Indagine nei Comuni sulla situazione dell'ambiente (pag. 264).
Attività delle Delegazioni regionali: Friuli-Venezia Giulia - Trento - Lombardia - Toscana - Molise - Marche - Calabria - Puglia - Lazio (pag. 265).
Il Consiglio Nazionale ha approvato il programma di lavoro presentato dalla Giunta esecutiva (pag. 397).
UNCEM - Quote associative 1973 (pag. 406).
Attività delle Delegazioni regionali: Friuli-Venezia Giulia - Lazio - Piemonte - Bolzano - Basilicata - Emilia-Romagna (pag. 407).
Presentata la proposta di legge per il finanziamento dell'UNCEM (pag. 415).
Sollecitato al Ministro Natali il riparto del fondo per il 1972-73 per completare le opere di bonifica montana (pag. 561).
1.060 Comuni montani hanno risposto all'indagine sull'ambiente (pag. 562).
Riunita la Giunta esecutiva (pag. 562).
Chiarimenti sull'accordo UNCEM-TECNECO (pag. 563).
Convocata la Conferenza dei Presidenti delle Delegazioni regionali (pag. 565).
Attività delle Delegazioni regionali UNCEM: Puglia, Lazio (pag. 565).
Riunita la Conferenza dei presidenti delle Delegazioni regionali (pag. 723).
Convocato il Consiglio nazionale (pag. 728).
Attività delle Delegazioni regionali: Veneto, Toscana, Lazio, Piemonte, Campania, Liguria, Friuli-Venezia Giulia (pag. 728).
Riunita la Giunta esecutiva (pag. 833).
La seduta del Consiglio nazionale (pag. 834).

Chiesto l'intervento del Ministro Ferrari Aggradi per la Direttiva comunitaria per la montagna (pag. 839).
Firmata la convenzione Comuni-Enel per l'incasso dei sovracanoni del BIM Nera-Velino (pag. 840).
Attività delle Delegazioni regionali: Piemonte, Toscana, Marche, Sardegna (pag. 841).
Riunita la Giunta esecutiva (pag. 1003).
Sollecitare le adesioni 1973 (pag. 1004).
Attività delle Delegazioni regionali: Marche, Molise, Trento, Lombardia, Toscana (pag. 1004).
Attività delle Delegazioni regionali: Lombardia, Molise, Liguria, Toscana, Umbria, Abruzzo, Sardegna, Veneto (pag. 1155).
Attività delle Delegazioni regionali: Puglia, Toscana, Veneto (pag. 1389).

COMUNITÀ MONTANE

Costituite in Umbria le prime Comunità montane (pag. 131).
Costituite in Umbria altre due Comunità (pag. 279).
Sciolta la Comunità montana dell'Alto Mugello (pag. 417).
Completata la costituzione delle 9 Comunità in Umbria (pag. 569).
Ripartiti dalla Regione Umbria i primi fondi alle Comunità montane (pag. 570).
Costituite due Comunità in Puglia (pag. 570).
Costituite le prime dieci Comunità in Toscana (pag. 737).
Sette Comunità montane hanno approvato lo statuto in Umbria (pag. 847).
Il CRURES per le Comunità montane (pag. 849).
Altre cinque Comunità in Toscana (pag. 849).
Lo statuto della Comunità montana della Val di Cecina (pag. 850).
Insediate otto Comunità in Lombardia (pag. 859).
Costituite le prime cinque Comunità nel Veneto (pag. 860).
Due riunioni in Puglia (pag. 861).
Nuove Comunità costituite in alcune Regioni: Umbria, Marche, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna (pag. 1211).
Insediate 119 Comunità montane (pag. 1393).
La Regione Toscana ha approvato i primi cinque statuti (pag. 1395).
Modificato lo Statuto della Val di Cecina (pag. 1395).

CONVEGNI E RIUNIONI

Roma: Assemblea associazione laureati in scienze forestali (pag. 135).
Perugia: Congresso Lega autonomie (pag. 283).
Roma: Assemblea Unioncamere (pag. 286).
Marostica: Assetto della montagna e piani di sviluppo (pag. 287).
Pugnochiuso: Incontro di lavoro sui problemi organizzativi delle Comunità locali (pag. 291).
Milano: Fondazione per i problemi dell'Arco Alpino (pag. 419).
Bergamo: Commissione regionale del C.C.E. (pag. 420).
Verona: I problemi della montagna dell'Arco Alpino (pag. 420).
Verona: Consiglio nazionale Agriturist (pag. 573).
Siena: Regioni, programmazione e CEE (pag. 576).
Roma: Assemblea Enti Provinciali Turismo (pag. 579).
Torino: Regioni e Servizi sociali (pag. 580).
Montecatini: Nuovo sistema di controllo sugli Enti locali (pag. 584).
Cuneo: Premio al sacrificio valligiano (pag. 588).
Foggia: Le ACLI per la montagna del Meridione (pag. 591).
Milano: Scuola e poteri regionali (pag. 592).
Roma: Agricoltura e ambiente (pag. 739).
Milano: Bonifica e politica del territorio (pag. 741).
Roma: Assemblea Associazione bonifiche (pag. 743).

Roma: Le direttive CEE per l'agricoltura (pag. 745).
Fiera di Primiero: Carta forestale (pag. 474).
Potenza: Politica per le aree interne del Mezzogiorno (pag. 863).
Milano: La montagna e i suoi valori (pag. 867).
L'Aquila: Il C.A.I. per la difesa della natura (pag. 1009).
Viareggio: Finanza pubblica ed Enti locali (pag. 1010).
Torino: Voti del X Convegno della montagna (pag. 1021).
Campania: Festa regionale della montagna (pag. 1165).
Campitello Matese: Seminario sulle Comunità montane (pag. 1168).
L'Aquila: Stampa periodica e regioni (pag. 1171).
Milano: « Le Alpi e l'Europa » (pag. 1177).
Roma: Assemblea lega autonomie e poteri locali (pag. 1191).
Firenze: Finanza regionale (pag. 1195).
Torino: X Convegno della montagna (pag. 1397).
Roma: Consiglio Nazionale Agriturist (pag. 1404).
Bologna: Regione e bonifica (pag. 1405).
Vibo Valentia: La bonifica nel rinnovamento dell'agricoltura e dell'economia calabrese (pag. 1406).

PROBLEMI EUROPEI

La XXIV Assemblea generale della Confederazione Europea dell'Agricoltura (pag. 137).
Convocato il 21 Congresso UIV (pag. 293).
Iniziative nel Cantone Ticino per le Comunità di sviluppo in montagna (pag. 294).
La proposta direttiva comunitaria per l'agricoltura di montagna (pag. 425).
Le osservazioni dell'UNCEM (pag. 436).
Voti delle Regioni dell'Arco Alpino (pag. 442).
Attività della CEA (pag. 443).
I.C. Dunning: I problemi delle regioni montane nel Regno Unito (pag. 595).
L'AICCE e l'integrazione comunitaria (pag. 601).
Comunità di lavoro delle Regioni alpine (pag. 603).
Favorevole il Parlamento europeo alla direttiva per l'agricoltura di montagna (pag. 749).
Osservazioni del CEE sul rapporto della Commissione in materia di politica regionale (pag. 753).
Voto dell'AICCE sull'impiego dei fondi CEE in Italia (pag. 757).
Conferenza della C.E.A. sui problemi della montagna (pag. 869).
Riunione del Gruppo di lavoro « C.E.A.-Economia forestale » (pag. 877).
La situazione della montagna francese. Congresso della Federazione di economia montana (pag. 878).
L'età del tempo libero tema del Congresso IULA (pag. 883).
Voto dell'AICCE sui rapporti tra Regioni e istituzioni comunitarie (pag. 887).
Gianfranco Martini: Nuove proposte della Commissione CEE in materia di politica regionale (pag. 1023).
Franco Bertoglio: La 7ª riunione internazionale di economia alpestre (pag. 1033).
La direttiva CEE per la montagna in discussione a Lussemburgo (pag. 1201).
Voti della 2ª Conferenza europea per la sistemazione del territorio per la montagna (pag. 1205).
Riunita a Genova la direzione AICCE (pag. 1209).
L'assemblea della CEA a Interlaken (pag. 1406).

DALLA GAZZETTA UFFICIALE

Leggi e Decreti (pag. 605 - pag. 761 - pag. 891 - pag. 1037).
Leggi Regionali (pag. 149 - pag. 303 - pag. 445 - pag. 607 - pag. 893 - pag. 1037).

Indice annata 1972 (pag. 155).

INDICE PER AUTORE

Aloisi Piero: pag. 1337.
Bagnaresi Umberto: pag. 99 - pag. 1051 - pag. 1261.
Barisonzo Romolo: pag. 1347.
Bertoglio Franco: pag. 521 - pag. 1033.
Bertone Emiliano: pag. 45.
Bettiol Giorgio: pag. 369 - pag. 657 - pag. 1331.
Bignami Gianromolo: pag. 663 - pag. 1289.
Califano Enrico: pag. 649.
Costanzo Roberto: pag. 219.
D'Aniello Emidio: pag. 795.
Dell'Angelo Gian Giacomo: pag. 807 - pag. 1307.
Dunning I.C.: pag. 595.
Facchiano Ferdinando: pag. 1342.
Ferrari Aggradi Mario: pag. 1314.
Galloni Giovanni: pag. 511.
Gavazzeni Ugo: pag. 1358.
Gnocchi Renato: pag. 495.
Gonzi Guido: pag. 1327.
Liguori Francesco: pag. 929.
Maccari Eugenio: pag. 1098.
Mancini Fiorenzo: pag. 1350.
Martinengo Edoardo: pag. 33 - pag. 1318.
Martini Gianfranco: pag. 1023.
Morgando Aldo: pag. 1105.
Moscatelli Mario: pag. 1091.
Nucci Athos: pag. 1296.
Oberto Gianni: pag. 615 - pag. 1117.
Peruffo Giuseppe: pag. 235.
Piazzoni Giuseppe: pag. 89 - pag. 311 - pag. 919 - pag. 1223.
Pompei Ivano: pag. 1224.
Pototsching Umberto: pag. 1051 - pag. 1247.
Romagnoli Emilio: pag. 681.
Rotini Sandro: pag. 375.
Sandri Stefano: pag. 479.
Segnana Remo: pag. 455 - pag. 791 - pag. 1047 - pag. 1233.
Severi Emilio: pag. 976.
Sgobino Luciano: pag. 379.
Slavik Felix: pag. 811.
Spagnolli Giovanni: pag. 1109.
Tinacci Maria: pag. 23.
Trebeschi Cesare: pag. 697.

FASCICOLI EDITI NEL 1973

N.	1	da pag.	1	a pag.	160.
N.	2	da pag.	161	a pag.	304.
N.	3	da pag.	305	a pag.	448.
N.	4/5	da pag.	449	a pag.	608.
N.	6	da pag.	609	a pag.	768.
N.	7/8	da pag.	769	a pag.	896.
N.	9	da pag.	897	a pag.	1040.
N.	10	da pag.	1041	a pag.	1216.
N.	11/12	da pag.	1217	a pag.	1416.